

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 779)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(NENNI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e Protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, si articola su tre elementi fondamentali: la determinazione di regole comuni di competenza giurisdizionale, la libera circolazione delle sentenze, la regolamentazione dei rapporti con i terzi Stati in materia.

Per quanto riguarda il primo punto, essa è innovatrice rispetto alle Convenzioni esistenti, generalmente fondate su regole di competenza indirette (si ha tuttavia un esempio di regole dirette, cioè uniformi, nella Convenzione italo-francese sul riconoscimento delle sentenze ed in quella franco-

belga). Il criterio di competenza giurisdizionale che risulterà applicabile in base alla Convenzione in tutti gli Stati membri della CEE è quello del domicilio (o della sede, per le persone giuridiche) del convenuto nell'ipotesi che esso sia localizzato in detti Stati; peraltro, criteri speciali supplementari di competenza sono stabiliti per rapporti particolari (contratti, obbligazioni alimentari, assicurazioni, vendite a rate); infine, per taluni rapporti, sono previsti criteri esclusivi di competenza diversi dal domicilio (ad esempio, per i diritti relativi a beni immobili il luogo di situazione del bene).

La libera circolazione delle sentenze comporta l'automatico riconoscimento (senza procedimento di delibazione) della validità

giuridica, in ciascuno Stato membro della CEE, delle decisioni provenienti da altri Stati rese sulla base dei criteri di competenza indicati. L'esecuzione comporta invece un *exequatur*.

I rapporti con i Paesi terzi sono regolati in funzione di due articoli (4 e 59) aventi contenuto diverso: il primo rende applicabili i criteri normali di competenza (non quelli della Convenzione) stabiliti dalle norme interne degli Stati membri (« diritto comune ») nei casi in cui il convenuto abbia il proprio domicilio in un terzo Stato; il

secondo articolo fa salva la possibilità per ogni Stato membro della CEE di stipulare accordi in materia con terzi Stati limitativi del riconoscimento di sentenze provenienti da altri Stati membri della CEE, se esse sono fondate esclusivamente su criteri di competenza di « diritto comune ».

Il meccanismo rappresenta un notevole progresso sia sul piano della unificazione del diritto processuale civile internazionale e del diritto processuale civile degli Stati della CEE, sia nei riguardi del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze.

*N. B.* — Più ampi dettagli sulla Convenzione in parola possono essere trovati nella relazione del signor P. Jenard, direttore al Ministero belga degli affari esteri, relatore in seno al Gruppo di lavoro CEE che ha elaborato la Convenzione stessa, che si allega per documentazione (pag. 21).

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e Protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 62 della Convenzione stessa.

ALLEGATO

CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

(FIRMATA IL 27 SETTEMBRE 1968)

PREAMBOLO

Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, Desiderose di applicare l'articolo 220 del Trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie,

Sollecite di potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio,

Considerando che a tal fine è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie,

Hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

*Sua Maestà il Re dei Belgi:*

Sig. Pierre Harmel, Ministro degli esteri;

*Il Presidente della Repubblica federale di Germania:*

Sig. Willy Brandt, Vicecancelliere, Ministro degli esteri;

*Il Presidente della Repubblica francese:*

Sig. Michel Debré, Ministro degli esteri;

*Il Presidente della Repubblica italiana:*

Sig. Giuseppe Medici, Ministro degli esteri;

*Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:*

Sig. Pierre Grégoire, Ministro degli esteri;

*Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:*

Sig. J.M.A.H. Luns, Ministro degli esteri;

I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

TITOLO I. — CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

La presente Convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione:

- 1) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
- 2) i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini;
- 3) la sicurezza sociale;
- 4) l'arbitrato.

## TITOLO II. — DELLA COMPETENZA

## SEZIONE 1. — DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 2

Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

## Articolo 3

Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni 2-6 del presente titolo.

Nei loro confronti non possono venir invocati, in particolare:

- nel Belgio: l'articolo 15 del Codice civile; le disposizioni degli articoli 52, 52-*bis* e 53 della legge 25 marzo 1876 sulla competenza;
- nella Repubblica federale di Germania: l'articolo 23 del Codice di procedura civile;
- in Francia: gli articoli 14 e 15 del Codice civile;
- in Italia: gli articoli 2 e 4, nn. 1 e 2 del Codice di procedura civile;
- nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del Codice civile;
- nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma e l'articolo 127 del Codice di procedura civile.

## Articolo 4

Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.

Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.

## SEZIONE 2. — COMPETENZE SPECIALI

## Articolo 5

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

- 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
- 2) in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale;

3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;

4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;

5) qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente.

#### Articolo 6

Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi;

2) qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;

3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale.

### SEZIONE 3. — COMPETENZA IN MATERIA D'ASSICURAZIONI

#### Articolo 7

In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.

#### Articolo 8

L'assicuratore che abbia il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente può essere convenuto, sia davanti ai giudici di detto Stato sia in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il contraente dell'assicurazione, sia, se più assicuratori sono convenuti, davanti ai giudici dello Stato contraente, in cui uno di essi ha il proprio domicilio.

Se la legge del giudice adito prevede tale competenza, l'assicuratore può inoltre essere convenuto, in uno Stato contraente diverso da quello in cui ha il proprio domicilio, davanti al giudice nella cui circoscrizione il mediatore, che è intervenuto per la conclusione del contratto d'assicurazione, ha il proprio domicilio, a condizione che tale domicilio sia menzionato sulla polizza o nella proposta di assicurazione.

L'assicuratore che senza avere il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente possiede una succursale o un'agenzia di uno di tali Stati, è considerato, per le contestazioni relative all'esercizio di tale succursale o agenzia, come avente il proprio domicilio nel territorio di tale Stato.

#### Articolo 9

Inoltre l'assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato lo evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

## Articolo 10

In materia di assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore può altresì esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

Le disposizioni di cui agli articoli 7-9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreché essa sia possibile.

Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma è competente anche nei loro confronti.

## Articolo 11

Salve le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore può esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

## Articolo 12

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni:

- 1) posteriori al sorgere della controversia o
- 2) che consentano al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
- 3) che, concluse tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio nel medesimo Stato contraente, hanno per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si producesse all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di questo ultimo non vieti dette convenzioni.

## SEZIONE 4. — COMPETENZA IN MATERIA DI VENDITA RATEALE E PRESTITO CON RIMBORSO RATEIZZATO

## Articolo 13

In materia di vendita a rate dei beni materiali o di prestito con rimborso rateizzato direttamente connesso al finanziamento di una vendita di tali beni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.

## Articolo 14

Il venditore ed il mutuante domiciliati nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenuti, sia davanti ai giudici di tale Stato, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio sono domiciliati l'acquirente o il mutuatario.

L'azione del venditore contro l'acquirente e quella del mutuante contro il mutuatario possono essere proposte solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio.

Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

## Articolo 15

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni:

- 1) posteriori al sorgere della controversia o
- 2) che consentano all'acquirente o al mutuario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
- 3) che, concluse tra l'acquirente e il venditore o tra il mutuante e il mutuario aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente, attribuiscono la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

## SEZIONE 5. — COMPETENZE ESCLUSIVE

## Articolo 16

Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

- 1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile si trova;
- 2) in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato;
- 3) in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;
- 4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;
- 5) in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.

## SEZIONE 6. — PROROGA DI COMPETENZA

## Articolo 17

Qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente.

Le clausole attributive di competenza non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dello articolo 16.

Se la clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente Convenzione.

## Articolo 18

Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente Convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire la incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.

## SEZIONE 7. — ESAME DELLA COMPETENZA E DELLA RICEVIBILITÀ DELL'AZIONE

## Articolo 19

Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

## Articolo 20

Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente Convenzione non preveda tale competenza.

Al giudice è fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che il convenuto è stato tempestivamente citato al fine di proporre le proprie difese ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta Convenzione.

## SEZIONE 8. — LITISPENDENZA E CONNESSIONE

## Articolo 21

Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro giudice.

## Articolo 22

Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

## Articolo 23

Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice preventivamente adito.

## SEZIONE 9. — PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI

## Articolo 24

I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.

## TITOLO III. — DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

## Articolo 25

Ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.

## SEZIONE 1. — DEL RICONOSCIMENTO

## Articolo 26

Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.

Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice è competente al riguardo.

## Articolo 27

Le decisioni non sono riconosciute:

- 1) se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
- 2) se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese;
- 3) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
- 4) se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate.

## Articolo 28

Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 59.

Nell'accertamento delle competenze di cui al comma precedente, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.

Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, 1°.

#### Articolo 29

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

#### Articolo 30

L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.

### SEZIONE 2. — DELL'ESECUZIONE

#### Articolo 31

Le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo esser state munite, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva.

#### Articolo 32

L'istanza deve essere proposta:

- in Belgio, al « tribunal de première instance » o « rechtbank van eerste aanleg »;
- nella Repubblica federale di Germania, al Presidente di una sezione del « Landgericht »;
- in Francia, al Presidente del « tribunal de grande instance »;
- in Italia, alla corte d'appello;
- nel Lussemburgo, al Presidente del « tribunal d'arrondissement »;
- nei Paesi Bassi, al Presidente del « Arrondissementsrechtbank ».

Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione.

#### Articolo 33

Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto. L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito.

Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.

All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli 46 e 47.

## Articolo 34

Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.

L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

## Articolo 35

La decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.

## Articolo 36

Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.

Se la parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il termine è di mesi due a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

## Articolo 37

L'opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio,

- in Belgio, davanti al « tribunal de première instance » o « rechtbank van eerste aanleg »;
- nella Repubblica federale di Germania, davanti allo « Oberlandesgericht »;
- in Francia, avanti alla « cour d'appel »;
- in Italia, davanti alla corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti alla « Cour supérieure de Justice » giudicante in appello in materia civile;
- nei Paesi Bassi, davanti allo « Arrondissementsrechtbank ».

La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica federale di Germania, di una « Rechtsbeschwerde ».

## Articolo 38

Il giudice dell'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.

## Articolo 39

In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.

## Articolo 40

Se l'istanza viene respinta, l'istante può proporre opposizione:

- in Belgio, davanti alla « cour d'appel » o « Hof van Beroep »;
- nella Repubblica federale di Germania, davanti allo « Oberlandesgericht »;
- in Francia, davanti alla « cour d'appel »;
- in Italia, davanti alla corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti alla « Cour supérieure de Justice » giudicante in appello in materia civile;
- nei Paesi Bassi, davanti alla « Gerechtshof ».

La parte contro cui l'esecuzione vien fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice della opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non è domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.

## Articolo 41

La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 40 può costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica federale di Germania, di una « Rechtsbeschwerde ».

## Articolo 42

Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi.

L'istante può richiedere un'esecuzione parziale.

## Articolo 43

Le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.

## Articolo 44

L'istante ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria nello Stato in cui la decisione è stata resa, gode di tale beneficio nella procedura di cui agli articoli 32-35 senza che sia necessario un esame in proposito.

## Articolo 45

Alla parte che domanda l'esecuzione di uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non può essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.

## SEZIONE 3. — DISPOSIZIONI COMUNI

## Articolo 46

La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:

- 1) una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità;
- 2) se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata al contumace.

## Articolo 47

La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre:

- 1) qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata;
- 2) eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.

## Articolo 48

Qualora i documenti di cui agli articoli 46, 2° e 47, 2°, non vengano prodotti, l'autorità giudiziaria può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, dispone la dispensa.

Qualora l'autorità giudiziaria lo richieda è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.

## Articolo 49

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 46, 47 e 48, secondo comma, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.

## TITOLO IV. — ATTI AUTENTICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

## Articolo 50

Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, muniti della formula esecutiva in un altro Stato contraente, conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato d'origine.

Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.

## Articolo 51

Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine sono tali nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.

## TITOLO V. — DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 52

Per determinare se una parte ha il domicilio sul territorio dello Stato contraente in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna.

Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato.

Tuttavia, per determinare il domicilio di una parte si applica la legge nazionale di quest'ultima se, a mente di detta legge, il domicilio della parte è dipendente da quello di un'altra persona o dalla sede di una autorità.

#### Articolo 53

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione la sede della società e delle persone giuridiche è assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.

### TITOLO VI. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Articolo 54

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite, conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.

### TITOLO VII. — RELAZIONE CON LE ALTRE CONVENZIONI

#### Articolo 55

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54, secondo comma e dall'articolo 56, la presente Convenzione sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o più di detti Stati, e cioè:

— la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmati a Parigi l'8 luglio 1899;

— la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;

— la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;

— la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;

— la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;

— la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959;

— la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aja il 30 agosto 1962.

e, nella misura in cui sia in vigore:

— il Trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961.

## Articolo 56

Il Trattato e le convenzioni elencate all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente Convenzione non è applicabile.

Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

## Articolo 57

La presente Convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

## Articolo 58

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla convenzione conclusa il 15 giugno 1869 tra la Francia e la Confederazione elvetica sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile.

## Articolo 59

La presente Convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto all'articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all'articolo 3, secondo comma.

## TITOLO VIII. — DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 60

La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonché ai territori francesi d'oltremare.

Il Regno dei Paesi Bassi può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, ovvero successivamente, dichiarare mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, che la presente Convenzione si applicherà al Surinam e alle Antille olandesi. In mancanza di tale dichiarazione per quanto riguarda le Antille olandesi, i procedimenti in atto nel territorio europeo del Regno in seguito all'introduzione di un ricorso in cassazione avverso le decisioni dei tribunali delle Antille olandesi, sono considerati procedimenti in atto davanti a questi ultimi tribunali.

## Articolo 61

La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee.

## Articolo 62

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

## Articolo 63

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità Economica Europea ha l'obbligo di accettare che la presente Convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 220 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato.

Gli adattamenti necessari potranno costituire oggetto di una convenzione speciale tra gli Stati contraenti e tale Stato.

## Articolo 64

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione;
- c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 60, secondo comma;
- d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del Protocollo;
- e) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del Protocollo.

## Articolo 65

Il Protocollo che, per comune accordo degli Stati contraenti è allegato alla presente Convenzione, ne fa parte integrante.

## Articolo 66

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.

## Articolo 67

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente Convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

## Articolo 68

La presente Convenzione, redatta in unico esemplare in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firma in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto.

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges,  
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,*

PIERRE HARMEL.

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,*

WILLY BRANDT.

*Pour le Président de la République Française,*

MICHEL DEBRÉ.

*Per il Presidente della Repubblica Italiana,*

GIUSEPPE MEDICI.

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,*

PIERRE GRÉGOIRE.

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,*

J.M.A.H. LUNS.

## PROTOCOLLO

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Convenzione:

## Articolo I

Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro Stato contraente in applicazione dell'articolo 5, 1°, può eccepire l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'articolo 17, ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.

## Articolo II

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.

Tuttavia, la giurisdizione adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati contraenti.

## Articolo III

Per il procedimento e la decisione relativi alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.

## Articolo IV

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti.

Sempreché lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato al cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d'origine.

## Articolo V

La competenza giudiziaria, contemplata all'articolo 6, 2° e all'articolo 10, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non può essere invocata nella Repubblica federale di Germania. In tale Stato, ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire davanti ai giudici, in applicazione degli articoli 68 e 72-74 del Codice di procedura civile concernenti la *litis denunciatio*.

Le decisioni rese negli Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, 2º, e dell'articolo 10, sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania, conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione degli articoli 68 e 72-74 del Codice di procedura civile, dalle sentenze rese in tale Stato sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.

#### Articolo VI

Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella Convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2 della Convenzione.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto.

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges,  
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,*

PIERRE HARMEL.

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,*

WILLY BRANDT.

*Pour le Président de la République Française,*

MICHEL DEBRÉ.

*Per il Presidente della Repubblica Italiana,*

GIUSEPPE MEDICI.

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,*

PIERRE GRÉGOIRE.

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,*

J.M.A.H. LUNS.

## DICHIARAZIONE COMUNE

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

Al momento della firma della Convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

Desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta Convenzione,

Solleciti di evitare divergenze di interpretazione della Convenzione che possano nuocere al suo carattere unitario,

Consci del fatto che nell'applicazione della Convenzione potrebbero eventualmente insorgere conflitti positivi o negativi di competenza,

Si dichiarano pronti:

1) a studiare tali problemi e segnatamente ad esaminare la possibilità di attribuire talune competenze alla Corte di Giustizia delle Comunità europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo;

2) a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Dichiarazione comune.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto.

PIERRE HARMEL

WILLY BRANDT

MICHEL DEBRÉ

GIUSEPPE MEDICI

PIERRE GRÉGOIRE

J.M.A.H. LUNS

RELAZIONE DI P. JENARD, DIRETTORE AL MINISTERO  
BELGA DEGLI AFFARI ESTERI, SULLA CONVENZIONE  
CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE  
E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA  
CIVILE E COMMERCIALE

(ARTICOLO 220 DEL TRATTATO DI ROMA ISTITUTIVO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA)



## CAPO I. — OSSERVAZIONI PRELIMINARI

A norma dell'articolo 220 del Trattato che istituisce la Comunità europea economica, gli Stati membri hanno convenuto d'avviare tra loro, per quanto necessario, negoziati allo scopo di garantire a favore dei loro cittadini la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.

Il Trattato di Roma, invitando gli Stati membri a risolvere tale problema, ne riconosceva in tal modo l'importanza. In una nota inviata il 22 ottobre 1959 agli Stati membri per invitarli ad avviare negoziati, la Commissione della Comunità economica europea affermava che « un vero mercato interno tra i sei Stati potrà essere realizzato soltanto a condizione che venga garantita una sufficiente tutela giuridica. Sono da temersi perturbazioni e difficoltà nella vita economica della Comunità qualora non si possa far accertare e realizzare, in via giudiziaria se del caso, i diritti individuali che sorgeranno dalle molteplici relazioni giuridiche. Poiché il potere giudiziario, tanto in materia civile quanto in materia commerciale, rientra nella sovranità degli Stati membri, e poiché, d'altra parte, gli effetti degli atti giudiziari restano limitati al territorio nazionale, la tutela giuridica e, di conseguenza, la sicurezza giuridica nel Mercato comune dipendono essenzialmente dall'adozione da parte degli Stati membri in comune di una soluzione soddisfacente per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giuridiche ».

In seguito a tale nota, il Comitato dei Rappresentanti permanenti decideva, in data 18 febbraio 1960, di convocare un Comitato di esperti. Quest'ultimo, composto di delegati dei sei paesi, di osservatori della Commissione Benelux per lo studio dell'unificazione del diritto e della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, nonché di rappresentanti dei servizi della Commissione della C.E.E., si riuniva una prima volta dall'11 al 13 luglio 1960 e sceglieva come presidente il prof. Bülow, sottosegretario di Stato, all'epoca « Ministerialdirigent » al Ministero federale della Giustizia a Bonn, e come relatore il signor Jenard, Direttore al Ministero belga degli Affari esteri.

Nel corso della XV sessione, tenuta a Bruxelles dal 7 all'11 dicembre 1964, il Comitato approvava un « Progetto preliminare di Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e l'esecuzione degli atti autentici » (doc. 14371/IV/64). Unitamente ad una relazione illustrativa (documento 2449/IV/65), tale progetto preliminare è stato sottoposto ai Governi affinché questi ultimi formulino le loro osservazioni in merito.

Nel corso della sessione tenuta dal 5 al 15 luglio 1966 il Comitato esaminava tali osservazioni, nonché quelle presentate dall'Unione delle industrie della Comunità europea, dalla Conferenza permanente delle Camere di commercio e dell'industria della C.E.E., dalla Federazione bancaria della C.E.E. e dalla Commissione consultiva forense dei sei Paesi della C.E.E. (dell'Unione internazionale degli avvocati). Gli esperti adottavano definitivamente il progetto di Convenzione nel corso di tale sessione.

\* \* \*

L'elenco degli esperti governativi che hanno preso parte ai lavori del Comitato è allegato alla presente relazione.

## CAPO II. — GIUSTIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Sembra utile ricordare, in primo luogo, in che modo sono regolati in ognuno dei sei Stati membri il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere.

A. — *Diritto comune nei sei Stati membri*

Nel *Belgio*, la materia ha la sua disciplina, per quanto attiene all'esecuzione, nell'articolo 10 della legge del 25 marzo 1876, contenente il titolo primo del Libro preliminare del Codice di procedura civile (1).

In mancanza di una convenzione di reciprocità, il giudice presso cui pende la domanda di delibazione « conosce della decisione straniera, tanto nella forma che nel merito, ed il suo controllo si estende sia al fatto che al diritto. Gode, in altri termini, di un potere di revisione completo » (2) (3).

Per quanto riguarda il riconoscimento, la dottrina e la giurisprudenza fanno distinzione secondo che la sentenza straniera sia stata pronunciata in materia di stato e di capacità o in altra materia. Allo stato attuale della giurisprudenza, le sentenze straniere che non riguardano lo stato e la capacità delle persone non hanno autorità di cosa giudicata.

Quanto alle decisioni straniere che statuiscono sullo stato e la capacità delle persone, le sentenze straniere possono essere considerate « come titoli che comprovano lo *status* acquisito da una persona (4) ». Pertanto, la decisione straniera che ha efficacia di titolo ostacola qualunque nuova istanza di divorzio o di separazione presentata davanti ad un tribunale belga, purché siano rispettate le cinque condizioni di cui all'articolo 10 della legge del 1876, le quali d'altra parte, non « costituiscono che l'applicazione, alle sentenze straniere, di norme il cui rispetto è considerato dal legislatore essenziale per la validità di qualunque sentenza ».

Nella *Repubblica Federale di Germania*, le sentenze straniere sono riconosciute ed eseguite secondo il principio di reciprocità (5). Le condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere sono sancite al § 328 del Codice di procedura civile, e sono le seguenti:

I) La sentenza pronunciata da un giudice straniero non può essere riconosciuta:

1) quando i giudici dello Stato al quale appartiene il giudice straniero non sono competenti in base alla legge tedesca;

(1) Essi (i tribunali di primo grado) conoscono, infine, delle decisioni pronunciate dai giudici stranieri in materia civile e commerciale. Qualora tra il Belgio ed il paese in cui è stata emessa una decisione esista un trattato concluso sulla base della reciprocità l'esame mirerà unicamente ad accertare:

1) che la decisione non contenga alcunché che contrasti con l'ordine pubblico né con i principi del diritto pubblico belga;

2) se, in base alla legge del paese in cui è stata pronunciata la decisione, questa sia passata in giudicato;

3) se, in base alla stessa legge, la copia autentica che viene esibita abbia i requisiti necessari per la sua autenticità;

4) se i diritti della difesa siano stati rispettati;

5) se il giudice straniero non sia competente soltanto a motivo della nazionalità del convenuto.

L'articolo 570 del progetto di Codice di procedura civile (*Doc. Sénat de Belgique, Session 1963-1964, n. 60*) riproduce le identiche condizioni quando non si dà luogo all'applicazione di un trattato tra il Belgio ed il paese in cui è stata emessa la decisione, ma precisa che, in mancanza di un trattato, il giudice esamina, oltre alle suddette condizioni, il merito della controversia.

(2) GRAULICH, *Principes de droit international privé*, n. 248 segg.

(3) RIGAUX, *L'efficacité des jugements étrangers en Belgique*, in « *Journal des tribunaux* », 10 aprile 1960, pag. 287.

(4) Cass. 16 gennaio 1953, Pas. I, 335.

(5) RIEZLER, *Internationales Zivilprozessrecht*, 1949, pp. 509 e ss.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) quando il convenuto soccombente è un tedesco, e questi non si sia costituito, nel caso in cui la citazione non gli sia stata notificata personalmente nello Stato al quale appartiene il giudice adito oppure da un'autorità tedesca nel quadro della mutua assistenza giudiziaria internazionale;

3) quando, con pregiudizio della parte tedesca, la sentenza non si sia conformata alle disposizioni dell'articolo 13, commi 1° e 3°, o degli articoli 17, 18, 22, della legge introduttiva al codice civile, o al disposto dell'articolo 27 delle stesse norme, che fa riferimento all'articolo 13, comma 1°, o ancora quando, nel caso dell'articolo 12, comma 3°, della legge del 4 luglio 1939 (RGBl. I p. 1186) sulla scomparsa, le dichiarazioni di morte e la constatazione della data di morte, non sia stato rispettato con pregiudizio della moglie di uno straniero il cui decesso sia stato dichiarato con sentenza, il disposto dell'articolo 13, comma 2°, delle norme introduttive al codice civile (6);

4) quando il riconoscimento della sentenza sarebbe contrario al buon costume o ai fini di una legge tedesca;

5) quando non è assicurata la reciprocità.

II) La disposizione del suddetto numero 5 non ostacola il riconoscimento della sentenza se quest'ultima è pronunciata in una materia non patrimoniale, e se in virtù delle leggi tedesche nessun tribunale era competente in Germania.

La procedura di riconoscimento delle sentenze pronunciate in merito ad azioni relative al vincolo matrimoniale fa oggetto di una disciplina speciale (legge 11 agosto 1961 (BGBl. I 1221, articolo 7).

Quanto all'esecuzione, questa è disciplinata dagli articoli 722 e 723 del Codice di procedura civile, che dispongono quanto segue:

## Articolo 722

I. — « L'esecuzione della sentenza straniera può aver luogo soltanto se è ordinata in virtù di una sentenza di delibazione ».

II. — « La domanda di delibazione è esaminata sia dall'Amtsgericht che dal Landgericht competenti nei confronti del convenuto in base al diritto comune, ed inoltre dall'Amtsgericht o dal Landgericht davanti al quale il convenuto può essere citato in base all'articolo 23 ».

## Articolo 723

I. — « La delibazione deve essere pronunciata senza revisione del merito della decisione ».

II. — « La delibazione è pronunciata soltanto se la sentenza straniera ha forza di cosa giudicata in base al diritto dello Stato al quale appartiene il giudice che ha pronunciato la sentenza. La delibazione non è concessa quando il riconoscimento della sentenza è escluso a norma dell'articolo 328 ».

In *Francia*, l'articolo 546 del Codice di procedura civile dispone che le sentenze pronunciate da giudici stranieri e gli atti ricevuti dalle autorità straniere possono essere eseguiti solo se sono stati dichiarati esecutivi da un giudice francese (art. 2123 e 2128 del C.C.).

Secondo la giurisprudenza, perché possa pronunciarsi la delibazione sono richieste quattro condizioni: la competenza del giudice straniero, la regolarità della procedura seguita, l'applicazione della legge competente in base al sistema francese sui conflitti di leggi, il rispetto dell'ordine pubblico (7).

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. 1ª sezione, 7 gennaio 1964 - causa MUNZER) ha escluso la revisione sul merito del giudizio originario da parte del giudice della delibazione. Tale giurisprudenza è stata in seguito confermata.

(6) Questi articoli della legge introduttiva al codice civile fanno riserva dell'applicazione delle leggi tedesche in molteplici casi: requisiti di validità del matrimonio, forma del matrimonio, divorzio, filiazione legittima, filiazione naturale, adozione, dichiarazione di morte.

(7) BATIFFOL, *Traité élémentaire de d.i.p.*, nn. 741 e ss.

In *Italia*, invece, il Codice di procedura civile ammette, in linea di massima, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere.

In base all'articolo 796 del Codice di procedura civile, qualunque sentenza straniera può essere dichiarata esecutiva in Italia dalla Corte d'Appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione (dichiarazione di efficacia).

In base all'articolo 797 del Codice di procedura civile, la Corte d'appello esamina se la sentenza straniera sia stata pronunciata da un'autorità giudiziaria competente secondo i principi sulla competenza giurisdizionale in vigore in Italia, se nel processo all'estero la citazione sia stata regolarmente notificata e se il termine di comparizione sia stato congruo, se le parti si siano regolarmente costituite in giudizio o se la contumacia sia stata accertata in conformità della legge, se la sentenza sia passata in giudicato, se la sentenza non sia contraria ad altra pronunciata da un'autorità giudiziaria italiana, se un giudizio tra le stesse parti e per lo stesso oggetto non sia pendente davanti ad un'autorità giudiziaria italiana, se la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Tuttavia (art. 798) il convenuto contumace nel giudizio svoltosi all'estero può domandare alla Corte italiana il riesame del merito. In tal caso la Corte può accordare l'esecuzione o procedere al riesame del merito della causa e decidere in proposito.

Esiste anche, nel diritto italiano, la « delibazione incidentale » (art. 799 del Codice di procedura civile), il cui effetto resta tuttavia limitato al giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere.

*Lussemburgo.* A norma dell'articolo 546 del Codice di procedura civile lussemburghese, le sentenze pronunciate dai tribunali stranieri e gli atti ricevuti dalle autorità straniere possono essere eseguiti nel Granducato soltanto se sono stati dichiarati esecutivi da un tribunale lussemburghese (Ved. artt. 2123 e 2128 del Codice civile).

Per la concessione della delibazione sono richieste dalla giurisprudenza lussemburghese sette condizioni: esistenza di una sentenza esecutiva nel paese in cui la decisione è pronunciata; competenza del giudice straniero; applicazione della legge competente secondo le norme lussemburghesi sui conflitti di leggi; rispetto delle norme procedurali della legge straniera; rispetto dei diritti della difesa; rispetto dell'ordine pubblico; assenza di frode alla legge (*Lussemburgo, 5-2-1964, Pasicrisie luxembourgeoise XIX, 285*).

La giurisprudenza lussemburghese non ammette più la facoltà di un riesame del merito della sentenza straniera.

Nei *Paesi Bassi*, il Codice di procedura civile sancisce il principio che le sentenze pronunciate dai tribunali dei paesi stranieri non hanno efficacia nel Regno. Le questioni decise dai tribunali stranieri possono essere ridiscusse davanti ai tribunali olandesi (Ved. art. 431 del Codice di procedura civile).

Le legislazioni nazionali dei vari Stati membri presentano dunque differenze notevoli.

#### B. — *Convenzioni esistenti*

A prescindere dalle convenzioni relative a materie particolari (Ved. pag. 125), esistono attualmente tra i Sei parecchie convenzioni di esecuzione, il cui elenco figura all'articolo 55 della Convenzione. L'assenza di accordi di tale tipo si fa tuttavia sentire nelle relazioni tra la Francia e la Repubblica federale di Germania, la Francia ed i Paesi Bassi, la Francia ed il Lussemburgo, la Germania ed il Lussemburgo, il Lussemburgo e l'Italia (8).

Esaminando tali convenzioni si rilevano inoltre tra loro differenze molto nette. Talune, come la Convenzione franco-belga, la Convenzione belgo-olandese ed il Trattato Benelux, sono fondate sulla

(8) Va rilevato che alla data della stesura della presente relazione il Trattato Benelux non è ancora entrato in vigore, e non esiste alcun accordo tra il Lussemburgo da una parte e il Belgio ed i Paesi Bassi dall'altra.

competenza diretta, mentre tutte le altre si basano sulla competenza indiretta. Si può inoltre notare che la convenzione italo-francese, sebbene basata sulla competenza indiretta, contiene talune norme di competenza diretta. Talune permettono il riconoscimento e l'esecuzione delle sole decisioni passate in giudicato, mentre altre, come il Trattato Benelux e le convenzioni belgo-olandese, belgo-tedesca, italo-belga e tedesco-olandese si applicano alle sentenze suscettibili di esecuzione (9). Talune si estendono alle decisioni pronunciate in materia civile dalle giurisdizioni penali, mentre altre tacciono su tale questione, o escludono in modo espresso queste sentenze dal loro campo di applicazione (convenzioni italo-olandese art. 10, italo-tedesca, art. 12).

Tra questi trattati e convenzioni esistono inoltre altre discordanze, sulle quali non occorre insistere, soprattutto per quanto riguarda la determinazione delle giurisdizioni competenti e le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione. Va inoltre osservato che tali convenzioni non disciplinano la procedura di delibazione, o la disciplinano in modo sommario.

La stipulazione di nuove convenzioni bilaterali tra gli Stati membri non ancora vincolati da convenzioni di tal genere avrebbe potuto certamente costituire un mezzo per porre rimedio alle insufficienze della situazione giuridica attuale in tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze.

Il Comitato si è tuttavia pronunciato conformemente alle idee espresse nella nota della Commissione del 22 ottobre 1959, per la conclusione di una convenzione multilaterale tra i paesi della Comunità economica europea. Il Comitato ha ritenuto che le differenze tra le convenzioni bilaterali fossero tali da pregiudicare la libera circolazione delle sentenze e da provocare una disparità di trattamento dei cittadini degli Stati membri, disparità che sarebbe contraria alla non-discriminazione, la quale costituisce un principio fondamentale della CEE, espresso in particolare nell'articolo 7 del Trattato di Roma.

La Comunità economica europea offriva inoltre i requisiti necessari alla formazione di un diritto moderno e liberale in tema di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze che rispondesse alle vedute degli ambienti sia giuridici che commerciali.

### C. — *Natura della Convenzione*

Fra i trattati bilaterali conclusi dagli Stati membri, alcuni (la Convenzione franco-belga dell'8 luglio 1899, la Convenzione belgo-olandese del 28 marzo 1925, ed il Trattato Benelux del 24 novembre 1961) si basano su regole di competenza diretta, mentre negli altri le regole di competenza sono indirette. Secondo i trattati del primo tipo, chiamati anche « trattati doppi », le regole di competenza che essi contengono sono applicabili nello Stato d'origine, cioè nello Stato in cui si svolge il giudizio iniziale. Esse si applicano dunque indipendentemente da ogni procedura di riconoscimento e di esecuzione e permettono al convenuto citato davanti ad un giudice che non sarebbe riconosciuto competente ai sensi della Convenzione, di eccepire l'incompetenza di tale giudice.

Le regole di competenza di un trattato sono invece dette « indirette » quando non hanno nessuna rilevanza per i giudici dello Stato d'origine in cui è stata pronunciata la decisione, e devono essere prese in considerazione soltanto all'atto del riconoscimento e della esecuzione. Si limitano cioè a determinare i casi in cui il giudice dello Stato in cui la sentenza viene fatta valere o deve essere eseguita (Stato richiesto) deve riconoscere la competenza del giudice dello Stato d'origine. Si può dunque ritenere che si tratti di una condizione del riconoscimento e dell'esecuzione della sentenza straniera, e più esattamente del controllo della competenza giurisdizionale del giudice straniero.

Il Comitato ha a lungo esaminato se la Convenzione dovesse essere dell'uno o dell'altro tipo. Si è infine pronunciato per un sistema originale che, basato sulla competenza diretta, si scosta tuttavia in diversi punti dalle vigenti convenzioni bilaterali dello stesso tipo.

---

(9) La convenzione franco-belga, nonostante la formulazione dell'articolo 11, 2°, che impone la condizione del passaggio in giudicato, si applica alle sentenze esecutive ma ancora impugnabili (V. NIBOYET, *Droit international privé français*, T. VII, 2022).

Senza disconoscere il valore e l'interesse delle convenzioni « semplici », il Comitato d'esperti ha espresso il parere che in seno alla CEE una convenzione con norme di competenza diretta consente, tramite l'adozione di norme comuni di competenza, un'armonizzazione delle legislazioni più spinta, presenta una maggiore certezza del diritto, evita le discriminazioni ed è tale da facilitare la « libera circolazione delle sentenze », ciò che in definitiva è il fine perseguito.

Mentre le convenzioni basate sulla competenza diretta contengono regole di competenza comuni, e realizzano quindi un'armonizzazione delle legislazioni, con la competenza indiretta continuano a sussistere senza restrizione alcuna le norme nazionali che determinano in ogni Stato la competenza internazionale.

Le certezze del diritto è garantita maggiormente dalla convenzione basata sulla competenza diretta, in quanto la decisione emana da un giudice che trae la sua competenza dalla convenzione stessa, mentre nei trattati caratterizzati da regole di competenza indiretta determinate sentenze non possono, qualora manchi la coincidenza tra le norme nazionali di competenza e le norme del Trattato, essere riconosciute ed eseguite all'estero (10).

Inoltre, coll'istituzione di un regime convenzionale ed autonomo della competenza internazionale nei rapporti tra gli Stati membri, la convenzione agevola la rinuncia a certe norme di competenza definite esorbitanti.

Stabilendo infine norme di competenza che possono esser fatte valere fin dall'inizio del procedimento nello Stato d'origine, la Convenzione favorisce la soluzione dei casi di litispendenza, e permette inoltre di ridurre le condizioni richieste per il riconoscimento e l'esecuzione.

Come è stato esposto in precedenza, la Convenzione, per quanto fondata sulla competenza diretta, si differenzia nettamente dai trattati e convenzioni dello stesso tipo finora conclusi. In questa sede non si procederà ad un esame particolareggiato di tali differenze, né ad una giustificazione delle medesime, ma ci si limiterà a menzionarle:

- 1) sostituzione del criterio del domicilio a quello della nazionalità;
- 2) estensione del principio dell'equiparazione ad ogni persona, di qualunque nazionalità, che abbia il proprio domicilio all'interno della Comunità.
- 3) disciplina particolareggiata delle regole di competenza esclusiva;
- 4) tutela dei diritti della difesa nel processo d'origine;
- 5) la riduzione del numero dei motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione.

L'originalità della Convenzione si traduce inoltre nei seguenti aspetti:

- 1) l'unificazione della procedura di deliberazione;
- 2) l'istituzione di norme procedurali per i casi in cui il riconoscimento è impugnato;
- 3) soluzione del conflitto di convenzioni.

\* \* \*

### CAPO III. — CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Il preambolo e l'articolo 1 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione.

La Convenzione disciplina rapporti giuridici internazionali. Si applica d'ufficio. Riguarda la intera materia civile e commerciale, fatte salve alcune eccezioni enumerate tassativamente.

#### I. — RAPPORTI GIURIDICI INTERNAZIONALI

Come è posto in evidenza nel quarto paragrafo del preambolo, la Convenzione definisce la competenza delle giurisdizioni degli Stati contraenti « nell'ordinamento internazionale ».

(10) WESER, *Les conflits de juridictions dans le cadre du Marché Commun*, in « *Revue critique de droit international privé* », 1960, pp. 161-172.

La Convenzione modifica le norme di competenza vigenti nei vari Stati contraenti soltanto quando sussiste un elemento di estraneità. Tale concetto non è definito nella Convenzione, dato che il carattere internazionale del rapporto giuridico può dipendere da circostanze peculiari alla controversia deferita al giudice. Nell'ipotesi di una controversia sottoposta ai tribunali di uno Stato contraente e relativa soltanto a persone domiciliate in tale Stato, la Convenzione in linea di principio non si applica; l'articolo 2 rinvia semplicemente alle norme di competenza vigenti in detto Stato. È tuttavia possibile che una controversia del genere presenti un aspetto internazionale. Tale ipotesi si verificherebbe se per esempio il convenuto fosse uno straniero: in tal caso potrebbe trovare applicazione il principio di equiparazione previsto all'articolo 2, secondo comma; oppure qualora la controversia si riferisse ad una materia per la quale un altro Stato si richiari esclusivamente competente (art. 16), oppure ancora se vi fosse litispendenza o connessione con una controversia sottoposta alle giurisdizioni di un altro Stato (artt. 21-23).

È evidente che nella fase del riconoscimento e dell'esecuzione la Convenzione disciplina soltanto i rapporti giuridici internazionali, dato che per definizione essa riguarda il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato contraente delle sentenze pronunciate in un altro Stato contraente (11).

## II. CARATTERE OBBLIGATORIO DELLA CONVENZIONE

Il principio generale dell'applicazione d'ufficio della Convenzione è stato accolto dagli esperti. Questo principio si trova formalmente espresso negli articoli 19 e 20 relativi all'esame della propria competenza internazionale da parte dei giudici degli Stati contraenti. Questi dovranno applicare le regole della Convenzione siano esse o no invocate dalle parti. Ne deriva in particolare che se una persona domiciliata in Belgio è convenuta davanti ad un giudice francese, in base all'articolo 14 del Codice civile, e contesta la competenza di questo giudice senza al contempo avvalersi delle disposizioni della Convenzione, il giudice dovrà, ciò nonostante, applicare l'articolo 3 e dichiararsi incompetente (12).

## III. MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Il Comitato non ha né precisato cosa si debba intendere per « materia civile e commerciale », né regolato il problema della qualificazione determinando la legge in base alla quale deve essere valutato il contenuto di tale espressione.

In ciò si è conformato al metodo adottato nelle convenzioni esistenti (13).

Risulta tuttavia dal testo adottato che le materie civile e commerciale si caratterizzano in base alla loro stessa indole, indipendentemente dal carattere dell'organo giurisdizionale chiamato a conoscere della lite o che ha pronunciato la decisione. Ciò risulta dall'articolo 1, che prevede che la Convenzione è applicabile in campo civile e commerciale « qualunque sia la natura dell'organo giurisdizionale ». La Convenzione si applica anche a prescindere dalla questione se la procedura sia contenziosa o di volontaria giurisdizione. Parimenti, essa si applica al diritto del lavoro nella misura in cui quest'ultimo è considerato materia civile o commerciale (Ved. anche Contratto di lavoro, pag. 47).

La materia delle azioni civili proposte davanti a giudici penali rientra nel campo d'applicazione della Convenzione sia per quanto riguarda la disciplina della competenza sia per quanto concerne il

---

(11) A. BÜLOW, *Vereinheitlichtes internationales Zivilprozessrecht in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, in « *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* », 1965, pp. 473 e ss.

(12) TRIB. CIV. LILLE, 9-11-1953, *Revue critique de Droit International Privé*, 1954, p. 832.

(13) Nessun trattato in materia di esecuzione regola tale problema. Si veda anche la relazione del prof. FRAGISTAS relativa al progetto preliminare di Convenzione adottato dalla Commissione speciale della Conferenza di DIP dell'Aja. Documento preliminare n. 4 per la 10<sup>a</sup> sessione, pag. 11.

riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze pronunciate, in seguito a siffatte azioni, dai giudici penali. Tale soluzione tiene da una parte conto delle legislazioni in vigore nella maggior parte degli Stati contraenti (14), mentre dall'altra mira ad eliminare le divergenze d'interpretazione, come è avvenuto per l'applicazione della Convenzione belgo-olandese (15); essa risponde infine alle esigenze attuali, sorte dall'aumento del numero di incidenti stradali.

Quanto ai trattati e alle convenzioni già conclusi tra gli Stati membri, le disposizioni che i medesimi contengono al riguardo variano, come si è già fatto notare al capo I, A, in modo notevole.

La soluzione scelta dal Comitato è aderente alla tendenza attuale, favorevole all'inserimento nelle convenzioni di clausole in cui si precisi che le convenzioni stesse si applicano alle sentenze pronunciate in campo civile e commerciale dal giudice penale. Questa tendenza ha trovato accoglimento soprattutto nel Trattato Benelux del 24 novembre 1961 e nei lavori della Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aja.

Va notato che le disposizioni della Convenzione (art. 5, 4<sup>o</sup>) non modificano minimamente la competenza dei giudici penali quale risulta dai vari codici di procedura penale.

La Convenzione ha incidenza, per quanto riguarda sia la competenza sia il riconoscimento e la esecuzione, soltanto sulle azioni civili intentate davanti a tali tribunali e sulle decisioni rese a seguito di tali azioni.

Per rispondere tuttavia alle obiezioni secondo le quali la parte contro la quale è stata intentata l'azione civile rischia di trovarsi in difficoltà nella difesa quando con lo stesso processo può essergli comminata una condanna penale, il Comitato ha scelto una soluzione identica a quella ammessa dal Trattato Benelux. Il Protocollo prevede all'articolo II che detta persona potrà farsi difendere o rappresentare davanti al giudice penale. Non sarà dunque costretta a comparire personalmente quanto alla difesa dei suoi interessi civili.

Rientrano del pari nella sfera di applicazione della Convenzione le controversie in materia civile e commerciale di cui sono state investite le giurisdizioni amministrative.

La soluzione adottata dal Comitato è identica a quella presa in considerazione dalla Commissione incaricata, nella quarta sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, di esaminare la Convenzione del 14 novembre 1896 allo scopo di definire delle norme comuni in merito a varie materie di diritto internazionale privato relativo alla procedura civile. Nella sua relazione tale Commissione si esprime come segue:

« Le espressioni “ materia civile e commerciale ” sono alquanto ampie, e non comprendono soltanto le cause di competenza dei giudici “ civili ” e dei tribunali di commercio nei paesi in cui esiste una giurisdizione amministrativa. Diversamente vi sarebbe fra gli Stati contraenti una disparità che non avrebbe alcuna giustificazione: la notificazione degli atti giudiziari potrebbe aver luogo in maniera più ampia per i paesi privi di giurisdizione amministrativa che non per quelli che ne hanno una. In sintesi, non appena tali interessi privati entrano in gioco, la Convenzione si applica . . . » (16).

---

(14) In *Belgio*, v. l'articolo 4 della legge del 17 aprile 1878 contenente il titolo preliminare del Codice di procedura penale.

Nella *Repubblica federale di Germania*, articolo 403 e 404 StPO (Codice di procedura penale).

In *Francia*, v. l'articolo 4 del Codice di procedura penale.

Al *Lussemburgo*, a norma dell'articolo 63 del Codice d'istr. criminale, qualsiasi persona che si ritenga lesa da un crimine o da altro fatto delittuoso può costituirsi parte civile.

Nei *Paesi Bassi*, gli articoli 332-337 c.p.p. e gli articoli 44 e 56 della legge sull'ordinamento giudiziario, che prevedono la competenza del « juge de paix » e del tribunale fino a concorrenza rispettiva di 200 e 500 fiorini,

(15) Sotto l'influsso del Trattato belga-olandese del 1925, la Corte di Cassazione dei Paesi Bassi ha infatti deciso, nella sua sentenza del 16 marzo 1931 (N.J. 1931 p. 689), che gli articoli 11 e 12 non concernono la condanna pronunciate dal giudice penale in riparazione del danno causato ad una parte.

(16) V. CONFERENZA DELL'AJA DI D.I.P., in « Atti e documenti della Quarta Sessione » (maggio-giugno 1904), p. 84.

Possono pertanto essere riconosciute ed eseguite, ad esempio, le decisioni del Consiglio di Stato francese quando siano state pronunciate nell'ambito di siffatte materie (17).

#### IV. — MATERIE ESCLUSE

La soluzione ideale sarebbe certamente stata quella di applicare la convenzione alla materia civile e commerciale nel suo complesso. Il Comitato non ha però ritenuto di potersi impegnare in questa direzione, ed ha limitato l'applicazione della Convenzione alla materia patrimoniale sulla base di considerazioni analoghe a quelle che hanno prevalso nell'elaborazione della Convenzione dell'Aja relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale: in altre parole, si è tenuto conto delle conseguenze provocate soprattutto dalla mancanza di una soluzione globale per il problema dei conflitti di leggi.

La disparità normativa in materia di conflitti di leggi si fa sentire in modo particolare per le materie non patrimoniali, dato che di solito queste ultime esorbitano dalla sfera di autonomia delle parti e riguardano l'ordine pubblico.

Come la Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aja, il Comitato ha preferito la formula dell'esclusione di talune materie a quella, egualmente possibile, della determinazione espressa del campo d'applicazione della Convenzione. Questa soluzione implica che devono rientrare nel campo d'applicazione della Convenzione tutte le controversie e le sentenze che abbiano per oggetto obbligazioni contrattuali o extracontrattuali che non riguardino lo stato e la capacità delle persone, le successioni e i testamenti, il regime matrimoniale, il fallimento, la previdenza sociale; la Convenzione deve essere interpretata a tale riguardo nel senso più largo.

Tuttavia le materie escluse lo sono soltanto se costituiscono l'oggetto principale della controversia. L'esclusione non si applica loro quando esse sono sottoposte al giudice in via incidentale, a titolo sia principale che pregiudiziale (18).

#### A. — *Stato e capacità delle persone, regime matrimoniale, testamenti, successioni*

Hanno guidato il Comitato, oltre alla preoccupazione di accelerare l'entrata in vigore della Convenzione, le seguenti considerazioni.

Qualunque fossero state le regole di competenza prescelte — ammesso che il Comitato fosse riuscito ad unificare tali regole in questo campo — la disparità dei sistemi legislativi, in particolare delle norme sui conflitti di legge, era tale da rendere difficile rinunciare, in sede di procedimento di deliberazione, al controllo di dette norme. Ciò avrebbe significato mutare il carattere della Convenzione e privarla in gran parte della sua audacia. D'altronde, se il Comitato avesse accettato di negare al giudice della deliberazione ogni potere di controllo, anche in campo extra-patrimoniale, tale giudice sarebbe forse stato portato ad abusare della nozione di ordine pubblico per paralizzare la decisione straniera a lui sottoposta. Tra i due mali, i membri del Comitato hanno scelto il minore, mantenendo al loro schema unità ed audacia, pur restringendone il campo d'applicazione. Il problema più importante in materia di stato e capacità è evidentemente quello del divorzio, problema che si complica a causa dell'estrema disparità delle legislazioni. La legge italiana infatti non permette il divorzio, mentre la legislazione belga, da un lato prevede il divorzio per mutuo consenso (artt. 223, 275 e segg. del Codice civile), ignoto nelle altre legislazioni salvo nel Lussemburgo, e dall'altro disciplina, con la legge del 27 giugno 1960 sull'ammissibilità del divorzio quando almeno uno dei coniugi è straniero, il divorzio degli stranieri domiciliati in Belgio.

(17) WESER, *Trattato franco-belga* dell'8 luglio 1899, n. 235.

(18) BELLET, *op. cit.*

La formulazione accolta (« stato e capacità delle persone fisiche ») è leggermente diversa da quella adottata nella Convenzione dell'Aja, che esclude dalla sua applicazione le decisioni « in materia di stato o di capacità delle persone o in materia di diritto della famiglia, compresi i diritti e gli obblighi personali e patrimoniali tra genitori e figli e tra coniugi » (art. 1, I). Ciò per due ragioni. Da una parte, il concetto di diritto della famiglia nei sei Stati membri non differisce dalla nozione di stato o di capacità, e dall'altra, la Convenzione C.E.E. si applica, a differenza della convenzione dell'Aja, in materia di obbligo alla corresponsione degli alimenti (art. 5, 2°) anche quando questo obbligo discende dallo stato delle persone, sia che si tratti di diritti e doveri fra coniugi che di diritti e doveri tra genitori e figli.

Sempre allo scopo di evitare disparità d'interpretazione, l'articolo 1 precisa che si tratta dello stato e della capacità delle persone fisiche: anche su questo punto la Convenzione si discosta dalla Convenzione dell'Aja, la quale non si applica alle decisioni pronunciate in via principale circa « l'esistenza o la costituzione delle persone giuridiche o i poteri dei loro organi » (art. 1, 2° comma, n. 3).

Per quanto riguarda le materie relative alla successione, il Comitato si è informato al parere espresso dall'Unione internazionale del notariato latino. Detta Unione, consultata dal Comitato, ha infatti ritenuto necessario — necessità che nell'ambito della C.E.E. non potrà in futuro che manifestarsi più intensamente — facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze pronunciate in tema di successione, ed ha ritenuto quindi auspicabile la conclusione tra i sei Stati membri di una convenzione su questa materia. L'Unione internazionale del notariato latino riteneva tuttavia di importanza fondamentale unificare in via preliminare le norme sui conflitti di leggi.

Come viene sottolineato nella « Memoria » elaborata dall'Ufficio permanente della Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aja (19), da cui questo commento è tratto, in materia di successioni e di regime matrimoniale legale vi sono fra gli Stati notevoli differenze.

1) In materia di successione, talune legislazioni non conoscono l'istituto della riserva, altre la contemplano. La quota assegnata al coniuge superstite (questione che determina il maggior numero di cause di successione a motivo degli interessi in contrasto) differisce profondamente secondo i paesi. Taluni prevedono a favore del coniuge una successione legittima, ne fanno addirittura un legittimario (Italia), altri invece concedono al coniuge soltanto diritti limitati a titolo di usufrutto (ad es. nel Belgio).

Sul piano dei conflitti di leggi, le differenze sono altrettanto rilevanti. Taluni Stati applicano alla successione la legge nazionale del *de cuius* (Germania, Italia, Paesi Bassi), altri (Belgio, Francia) sottopongono la successione per i beni mobili alla legge del domicilio, e per gli immobili al *forum rei sitae* (*loi réelle*), oppure sottopongono gli immobili al *forum rei sitae* ed i mobili alla legge nazionale (Lussemburgo).

2) In materia di regime matrimoniale legale, le discordanze tra le leggi nazionali sono ancora maggiori: si passa dalla comunione universale (Paesi Bassi) alla comunione dei mobili e degli acquisti (Francia, Belgio, Lussemburgo) o alla comunione differita delle acquisizioni patrimoniali (Repubblica federale di Germania), per finire alla separazione dei beni pura e semplice (Italia).

Sul piano delle norme sui conflitti, le discordanze sono del pari notevoli, la qual cosa favorisce i conflitti positivi di sistemi: un certo numero di Stati sottopone il regime matrimoniale legale o anche convenzionale alla legge nazionale del marito (Germania, Italia, Paesi Bassi). Altri invece si riferiscono alla volontà implicita degli sposi al momento del matrimonio (Belgio, Francia, Lussemburgo).

A differenza del progetto preliminare, la Convenzione non esclude espressamente dal proprio campo di applicazione la materia delle donazioni. Su questo punto essa si conforma alla Convenzione dell'Aja, fermo restando che le donazioni sono escluse nella misura in cui riguardino la materia delle successioni.

---

(19) CONFERENZA DELL'AJA D.I.P., *Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere in materia patrimoniale*, « Memoria » e allegati predisposti dall'Ufficio permanente, documento preliminare n. 1 del gennaio 1962 destinato alla Commissione speciale, p. 10.

Il Comitato è stato comunque del parere di riprendere eventualmente la discussione di tali problemi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tenuto soprattutto conto dei risultati dei lavori attualmente intrapresi tanto dalla Conferenza dell'Aja che dalla Commissione internazionale per lo stato civile.

Va sottolineato che, almeno provvisoriamente, tali materie continueranno ad essere disciplinate dalle convenzioni bilaterali esistenti, nei limiti in cui tali convenzioni le contemplano (Ved. art. 56).

### B. — *Fallimento*

Esclusa dall'applicazione della presente Convenzione è del pari la materia fallimentare.

È attualmente in via di elaborazione una Convenzione distinta dato che le particolarità di questa materia rendono necessarie delle regole speciali.

Ai sensi dell'articolo 1, 2°, sono esclusi: i fallimenti, i concordati e le altre procedure affini, cioè le procedure che sono fondate nelle varie legislazioni sullo stato di cessazione dei pagamenti, sull'insolvenza o sulla dissoluzione del credito del debitore, e che comportano un intervento dell'autorità giudiziaria che si conclude in una liquidazione coatta e collettiva dei beni o che si limita ad un semplice controllo da parte di detta autorità.

Rientrano invece nella sfera d'applicazione della Convenzione le controversie a cui può dar luogo il concordato proposto dal debitore che ha natura puramente contrattuale dato che è fondato sulla volontà delle parti. L'« insolvenza civile » (*déconfiture civile*) del diritto francese, che non comporta una procedura organizzata e collettiva, non può essere considerata come una procedura affine ai sensi dell'articolo 1, 2°.

Quanto alle controversie relative ad un fallimento, queste non sono necessariamente escluse dalla Convenzione. Ne sono escluse soltanto quelle che derivano direttamente dal fallimento (20) e che rientreranno quindi nella sfera d'applicazione della Convenzione della C.E.E. relativa al fallimento (21).

In attesa della stipulazione della Convenzione separata sul fallimento, la sorte delle azioni che derivano direttamente dal fallimento sarà disciplinata dal diritto comune o dalle Convenzioni già esistenti tra taluni Stati contraenti, conformemente all'articolo 56 (22).

### C. — *Previdenza sociale*

Il Comitato ha deciso di escludere la previdenza sociale dal campo d'applicazione della Convenzione per le ragioni seguenti (all'Aja si è pervenuti alla stessa conclusione) (23).

Si tratta di una materia che in alcuni Paesi, come ad esempio nella Repubblica federale di Germania, attiene alla sfera del diritto pubblico, mentre in altri Paesi si trova al limite tra il diritto privato e il diritto pubblico.

Il contenzioso in materia di previdenza sociale rientra in alcuni Stati nella competenza dei tribunali ordinari, ed in altri in quella dei tribunali amministrativi; talvolta assume carattere misto (24).

(20) Convenzione Benelux articolo 22, § 4, e relazione allegata. La Convenzione franco-belga è interpretata nello stesso senso. Ved. WESER, *Convenzione franco-belga*, 1899, in « *Jurisclasseur de droit international* », fascicolo 581, nn. 146-148.

(21) Tali azioni verranno enumerate tassativamente nella Convenzione della Comunità economica europea relativa al fallimento.

(22) Trattasi delle Convenzioni tra il Belgio e la Francia, la Francia e l'Italia, il Belgio ed i Paesi Bassi; per quanto riguarda quest'ultima, peraltro l'entrata in vigore della Convenzione Benelux comporterebbe l'abrogazione della medesima.

(23) Conferenza dell'Aja D.I.P., Sessione straordinaria, Atto finale, ved. articolo 1 della Convenzione.

(24) *Etude de la physionomie actuelle de la sécurité sociale dans les pays de la CEE*, CEE, Serie politica sociale 3, 1962, Servizi pubblicazioni della Comunità europee 8058/I/IX/1962, 5.

Il Comitato ha voluto inoltre che continuassero a svolgersi in maniera autonoma i lavori attualmente in corso in seno alla CEE fondati sugli articoli 51, 117 e 118 del Trattato di Roma, ed ha inteso evitare interferenze tra la Convenzione e gli accordi già stipulati in materia di previdenza sociale sia bilateralmente, sia nell'ambito di altre organizzazioni internazionali come l'OIL o il Consiglio d'Europa.

Del resto, sino ad oggi la previdenza sociale non ha dato luogo a conflitti di giurisdizione, dato che si è sempre ritenuto che la competenza giudiziaria coincida con quella legislativa, definita dai regolamenti comunitari adottati in applicazione dell'articolo 51 del Trattato di Roma; invece la riscossione dei contributi dovuti ad enti di previdenza sociale solleva ancora problemi di esecuzione. Tale materia dovrebbe quindi fare oggetto di un accordo speciale tra i Sei.

Che cosa si deve intendere per previdenza sociale?

Dato che la previdenza sociale è una nozione in evoluzione costante, non si è ritenuto opportuno definirla espressamente nella Convenzione, e neppure indicare in un allegato il contenuto di tale concetto, tanto più che ai sensi dell'articolo 117 del Trattato di Roma l'armonizzazione dei regimi di previdenza sociale è uno degli obiettivi che la Comunità si propone di raggiungere.

È comunque opportuno rilevare che nei sei Paesi esistono prestazioni corrispondenti alle varie eventualità previste nella Convenzione 102 dell'OIL relativa alle prestazioni minime in materia di sicurezza sociale, e precisamente: cure mediche, indennità di malattia, prestazioni in caso di maternità, prestazioni in caso di invalidità, prestazioni di vecchiaia, prestazioni in favore dei superstiti, prestazioni in caso d'infortunio sul lavoro e di malattie professionali, prestazioni familiari, prestazioni in caso di disoccupazione (25). Molto utile è poi la definizione che risulta dal combinato disposto degli articoli 1, § c, e 2 del regolamento n. 3 del Consiglio relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, definizione che corrisponde peraltro a quella contenuta nella Convenzione 102 dell'OIL.

Dall'applicazione della Convenzione, tuttavia, è escluso soltanto il contenzioso in materia di previdenza sociale, e cioè le controversie derivanti dai rapporti tra l'amministrazione e i datori di lavoro o i lavoratori. La Convenzione è invece applicabile quando l'amministrazione agisce direttamente contro un terzo responsabile del danno oppure si surrota nei suoi confronti dei diritti di una persona lesa assicurata presso di essa: in tal caso infatti l'Amministrazione agisce secondo le norme del diritto comune (26).

#### D. — Arbitrato

La materia dell'arbitrato è disciplinata da numerosi accordi internazionali ed è del pari menzionata nell'articolo 220 del Trattato di Roma. Inoltre il Consiglio d'Europa ha elaborato una Convenzione europea contenente una legge uniforme in materia di arbitrato, che includerà con ogni probabilità un protocollo destinato a facilitare, più di quanto non faccia la Convenzione di New-York, il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali. Per tali motivi si è ritenuto preferibile escludere l'arbitrato. La Convenzione non si applica né al riconoscimento e all'esecuzione dei lodi arbitrali (si veda la definizione dell'articolo 25), né per determinare la competenza dei tribunali per le controversie relative ad un arbitrato — per esempio, le azioni intentate al fine di ottenere l'annullamento di un lodo arbitrale — né a maggior ragione al riconoscimento di decisioni pronunciate in merito a tali azioni.

(25) *Tableau comparatif des régimes de sécurité sociale applicables dans les Etats membres des Communautés européennes*, 3<sup>a</sup> edizione, Servizi pubblicazioni delle comunità europee 8122/I/VII/1964/5.

(26) Ved. Michel VOIRIN, *Nota a Cass.* 16 febbraio 1965, rec. DALLOZ 1965, p. 723.

## CAPO IV. — LA COMPETENZA

A. — *Considerazioni di carattere generale*1. — *Osservazioni preliminari*

La Convenzione si basa sul concetto che gli Stati membri della Comunità economica europea hanno voluto instaurare un Mercato comune avente le caratteristiche di un vasto mercato interno. Bisogna pertanto fare il possibile non soltanto per eliminare gli ostacoli al funzionamento di tale mercato, ma anche per favorirne lo sviluppo. In quest'ordine di idee, il territorio degli Stati contraenti può essere considerato un'entità in cui risulta in particolare, dal punto di vista della determinazione di norme di competenza, una distinzione ben netta a seconda che le parti di un processo abbiano o no il loro domicilio nella Comunità.

Partendo da questa nozione fondamentale, il Titolo II della Convenzione procede ad una distinzione essenziale, contenuta nella sezione 1 del titolo II, a seconda che il convenuto sia o no domiciliato in uno Stato contraente.

1) Se una persona è domiciliata in uno Stato contraente, essa deve essere citata, in linea di principio, davanti agli organi giurisdizionali di questo Stato in conformità alle norme di competenza in vigore in detto Stato (art. 2).

2) Se una persona è domiciliata in uno Stato contraente, essa può essere citata davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente nei soli casi in cui gli organi giurisdizionali di questo Stato siano competenti in base alla Convenzione (art. 3).

3) Se una persona è domiciliata fuori di uno Stato contraente, cioè fuori della Comunità, vengono applicate nei suoi confronti le norme di competenza in vigore in ogni Stato, comprese quelle che hanno la qualifica di « esorbitanti » (art. 4).

Oggetto delle sezioni da 2 a 6 sono i casi in cui una persona domiciliata sul territorio di uno Stato contraente può essere citata davanti ai giudici di un altro Stato contraente — o deve esserlo, qualora si tratti di competenza esclusiva o esista una proroga di competenza. La sezione 7, intitolata « Esame della competenza », mira principalmente a garantire i diritti della difesa.

La sezione 8 riguarda la litispendenza e la commessione. Le disposizioni molto precise di questa sezione hanno lo scopo di evitare, per quanto possibile, che in Stati diversi vengano pronunciate per una stessa controversia decisioni fra di loro inconciliabili.

La sezione 9 riguarda i provvedimenti provvisori e cautelari, e prevede che questi possano essere domandati all'organo giurisdizionale competente di uno Stato contraente anche se in base alla Convenzione tale autorità non sarebbe competente a conoscere del merito.

2. — *Giustificazione del criterio su cui si basa il Titolo II*

Può forse stupire, a prima vista, l'estremo liberalismo della Convenzione. Le norme di competenza in essa contenute si applicano, contrariamente a quelle figuranti nelle convenzioni bilaterali fondate sulla competenza diretta (Convenzione franco-belga e belgo-olandese, Trattato Benelux, Convenzione franco-svizzera), non soltanto ai cittadini degli Stati contraenti, ma ad ogni persona, di qualunque nazionalità, purché domiciliata in uno di questi Stati.

Ci si potrebbe non soltanto stupire di questo liberalismo, ma anche dire che il Comitato è andato oltre il suo mandato, in quanto l'articolo 220 del Trattato di Roma impone agli Stati di avviare negoziati per garantire « a favore dei loro cittadini » la semplificazione delle formalità a cui sono sotto-

posti il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze. A quest'ultima osservazione si può facilmente obiettare che non significa certo violare il Trattato di Roma ampliare il campo della Convenzione, una volta che questa assicuri, a favore dei cittadini, la semplificazione del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze. Un'interpretazione troppo restrittiva del Trattato di Roma porterebbe ad affermare che la Convenzione avrebbe dovuto assicurare soltanto il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze pronunciate a favore dei cittadini degli Stati contraenti. Una siffatta limitazione avrebbe ridotto in modo notevole la portata della Convenzione, che si sarebbe trovata, su tale punto, in regresso rispetto alle convenzioni bilaterali esistenti.

L'ampia portata data alla Convenzione estendendo in modo particolare il beneficio del titolo II relativo alla competenza alle persone di qualsiasi nazionalità domiciliate sul territorio di uno Stato contraente, è dovuta a diverse considerazioni.

Sarebbe anzitutto superato far dipendere le norme comuni sulla competenza dalla nazionalità delle parti, quando il criterio di collegamento attualmente adottato nel diritto processuale internazionale è, il più delle volte, il domicilio o la residenza delle parti (cf. per esempio l'art. 3, 1° e 2°, della Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze nel campo delle obbligazioni alimentari verso i figli, la Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 sulla competenza del *forum contractus* in caso di vendita internazionale di beni mobili materiali, l'articolo 11 del Trattato Benelux e l'articolo 10, 1, della Convenzione dell'Aja sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale).

L'adozione di norme comuni basate sulla nazionalità avrebbe inoltre causato parecchie difficoltà nell'applicazione della Convenzione. Tale metodo avrebbe infatti comportato l'instaurazione di norme di competenza diverse a seconda che le parti in lite avessero ambedue la nazionalità di uno Stato contraente, o rispettivamente la nazionalità di uno Stato contraente e di uno Stato straniero, ovvero fossero ambedue straniere.

In taluni casi avrebbero dovuto farsi valere le norme della Convenzione, ed in altri le norme di competenza interna. In base a tale sistema, il giudice avrebbe dovuto accertare d'ufficio, fin dall'inizio del processo, la nazionalità delle parti, ed è facile comprendere le difficoltà pratiche che comporterebbe ad esempio la prova della nazionalità del convenuto in caso di contumacia.

Ci si può anche chiedere se, adottando come criterio di collegamento la nazionalità delle parti, la Convenzione non avrebbe dovuto contenere una disposizione per disciplinare soprattutto i casi relativamente frequenti di doppia nazionalità.

La Convenzione avrebbe dovuto in tal modo necessariamente regolare numerosi problemi che non rientrano invero nel suo campo. Il criterio della nazionalità, infine, avrebbe condotto a dare un effetto troppo esteso alle norme di competenza denominate « esorbitanti ». In tal modo avrebbe dovuto, ad esempio, essere riconosciuta ed eseguita in Germania una sentenza pronunciata in Francia o nel Lussemburgo in base all'articolo 14 del Codice civile in una controversia tra un francese o un lussemburghese ed un cittadino di uno Stato non membro della Comunità, anche se tale straniero avesse avuto il domicilio in Germania ed esistesse quindi nella Comunità un foro generalmente ammesso, quello del domicilio del convenuto.

Scartando il criterio della nazionalità, il Comitato desidera non soltanto semplificare l'applicazione della Convenzione dando a quest'ultima un'unità che permetta un'interpretazione uniforme, ma anche applicare un principio di equità ammettendo al beneficio della Convenzione gli stranieri domiciliati nella Comunità, che vi si sono quindi stabiliti e che partecipano in tal modo alla sua attività e prosperità economica.

Su un piano più generale, la Convenzione, stabilendo norme di competenza comuni, si propone anche il fine di attuare, nelle relazioni tra i Sei e nel campo è chiamata a disciplinare, un vero ordinamento giuridico, dal quale deve derivare la massima sicurezza. In tale ordine di idee, la codificazione delle norme di competenza contenute nel titolo II definisce qual'è, tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, il giudice maggiormente qualificato dal punto di vista territoriale a conoscere di una controversia. In una siffatta prospettiva, la nazionalità delle parti non deve più avere alcuna rilevanza.

3. — *Determinazione del domicilio*

Le regole di competenza derivano, come già detto, dal domicilio del convenuto. La determinazione di tale domicilio è dunque di fondamentale importanza.

I problemi che si presentavano al Comitato erano numerosi e di difficile soluzione. Bisognava dare nella Convenzione una definizione comune del domicilio? O sostituire eventualmente alla nozione di domicilio quella di residenza abituale? Bisognava adottare al contempo il domicilio e la residenza abituale? Bisognava qualificare il domicilio?

1) Bisognava dare nella Convenzione una definizione comune del domicilio?

Si constaterà anzitutto che il domicilio non è definito nelle Convenzioni franco-belga, belgo-olandese, belgo-tedesca, italo-belga, né al Trattato Benelux.

Viene invece definito nelle Convenzioni italo-francese (art. 28), italo-olandese (art. 11) e italo-tedesca (art. 13), che sono però tutte convenzioni del tipo indiretto.

Dopo aver preso in considerazione l'eventualità di una definizione del domicilio nel testo stesso della Convenzione, il Comitato ha finito per rigettare questa soluzione. Una siffatta definizione esorbita anzitutto dal campo della Convenzione e trova piuttosto posto in una legge uniforme (27). Si può perfino ritenere pericoloso dare una definizione di tale nozione nelle convenzioni internazionali, perché ciò potrebbe comportare una proliferazione di definizioni e quindi provocare disarmonie.

Definizioni siffatte rischiano inoltre di essere superate dall'evoluzione del diritto interno.

2) Bisognava sostituire il domicilio con la residenza abituale?

È stata scartata anche questa soluzione. È stato anzitutto rilevato che potrebbero sorgere delle controversie sulla nozione di « abituale », mentre talune legislazioni nazionali prevedono che il carattere « abituale » si ricava in modo irrefutabile dall'iscrizione nei registri anagrafici.

Tale soluzione si sarebbe inoltre allontanata dai vari diritti nazionali, che nello stabilire la competenza prendono in considerazione, per la maggior parte, il domicilio (28).

---

(27) Il Comitato europeo di cooperazione giuridica, istituito dal Consiglio d'Europa, ha ravvisato nella nozione di domicilio uno dei concetti giuridici di base da definire.

(28) *Belgio*

Legge del 25 marzo 1876 contenente il titolo primo del libro preliminare al Codice di procedura civile.

Art. 39. — Esclusivamente competente a conoscere della causa è il giudice del domicilio del convenuto, fatte salve le modifiche ed eccezioni previste dalla legge.

Progetto di « Code judiciaire »:

Art. 624. — Fatti salvi i casi in cui la legge determina espressamente il giudice competente a conoscere della domanda, questa può essere proposta, a scelta dell'attore:

1°) davanti al giudice del domicilio del convenuto o di uno dei convenuti.

*Repubblica federale di Germania*

Codice di procedura civile:

Art. 13. — La competenza giurisdizionale generale relativa ad una persona è determinata dal suo domicilio.

*Francia*

Codice di procedura civile:

Art. 59, comma 1. — In materia personale, il convenuto sarà citato davanti al giudice del proprio domicilio. Qualora non abbia alcun domicilio, sarà citato davanti al giudice della propria residenza.

*Italia*

Codice di procedura civile:

Art. 18. — Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

D'altra parte, adottare il solo criterio della residenza abituale avrebbe sollevato ulteriori problemi per quanto riguarda la competenza nei confronti delle persone il cui comicio dipende o può dipendere da quello di un'altra persona o dalla sede di un'autorità, quali i minori, le donne sposate, ecc.

Infine, in un trattato che prevede norme di competenza diretta, ai fini della determinazione della competenza è necessario adottare una base sicura per il giudice adito. Oltre al fatto di essere stata accolta dai Sei come regola di competenza, la nozione di domicilio, pur presentando alcuni inconvenienti, implica nondimeno, un « insediamento » più fisso e stabile del contenuto che non la nozione di residenza abituale.

3) Bisognava adottare ambedue i criteri, quello del domicilio e quello della residenza abituale?

In un trattato basato su norme di competenza diretta, l'adozione congiunta dei due criteri presenterebbe il grave inconveniente di moltiplicare i fori competenti. Qualora il domicilio e la residenza abituale si trovassero in Stati diversi, sarebbero applicabili tutte le norme di competenza interna di tali Stati, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, che sarebbe in tal modo svuotato di contenuto. L'adozione congiunta dei due criteri potrebbe inoltre moltiplicare i casi di litispendenza e di connessione. Per tali motivi il Comitato ha preferito, in definitiva, limitarsi alla sola nozione del domicilio.

4) Occorreva definire la nozione di domicilio?

Tenuto conto delle divergenze di opinioni in ordine alla nozione di domicilio, il Comitato ha ritenuto che la designazione della legge applicabile ai fini della determinazione del domicilio faciliterebbe l'applicazione della Convenzione. In assenza di tale designazione, potrebbero sorgere dei conflitti positivi o negativi di giurisdizione; l'articolo 52 tende ad evitarli.

L'articolo 52 concerne tre diverse ipotesi:

— il giudice di uno Stato contraente deve determinare se una persona ha il proprio domicilio sul territorio di detto Stato;

— il giudice deve determinare se una persona ha il proprio domicilio sul territorio di un altro Stato contraente;

— infine, il medesimo giudice deve determinare se il domicilio di una persona è dipendente da quello di un'altra persona o dalla sede di un'autorità.

L'articolo 52 non contempla l'ipotesi in cui il domicilio di una persona si trovi fuori del territorio della Comunità. In tal caso sarà compito del giudice adito applicare le norme di diritto internazionale privato.

Né tantomeno l'articolo 52 si propone di risolvere i conflitti che sorgerebbero nel caso in cui il giudice adito constati che una persona, chiamata a comparire davanti a lui, può essere considerata come avente il proprio domicilio in due altri Stati contraenti o in uno Stato contraente ed in uno Stato terzo. Sarà compito del suddetto giudice, secondo quanto previsto dal titolo II, constatare l'esistenza del domicilio del soggetto in questione sul territorio di un altro Stato contraente, qualunque esso sia, e trarne quindi le conseguenze di cui all'articolo 3 e le sezioni 2-6 della Convenzione in ordine della determinazione della sua competenza.

Nella maggior parte dei casi, nell'ipotesi di contestazione, occorrerà determinare il domicilio del convenuto.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della Convenzione, e segnatamente degli articoli 5, n. 2, e 8, 1° comma, per la determinazione del domicilio dell'attore si applicheranno le regole di cui sopra. Per tale ragione, l'articolo 52 non fa espresso riferimento né al convenuto né all'attore;

#### *Lussemburgo*

Codice di procedura civile:

Art. 59. — Identico all'articolo 59 del Codice di procedura civile francese.

#### *Paesi Bassi*

Codice di procedura civile:

Art. 126. — In materia puramente personale o mobiliare, il convenuto dovrà essere citato davanti al giudice del suo domicilio.

a giudizio del Comitato, le soluzioni date dovranno essere identiche ai fini della determinazione del domicilio delle due parti in causa.

In virtù del primo comma dell'articolo 52, per determinare se il domicilio si trova sul territorio nazionale si applica esclusivamente la legislazione interna del giudice adito. Da tale norma consegue che, nel caso di conflitto tra la *lex fori* e la legge di un altro Stato contraente per determinare il domicilio di una parte, prevale la *lex fori*. Per esempio, se un convenuto citato dinanzi al giudice francese è domiciliato al tempo stesso in Francia, dove ha il suo stabilimento principale, e in Belgio, dove è iscritto a titolo principale nei registri anagrafici, il giudice francese deve applicare, in caso di contestazione, soltanto la legge francese. Se quest'ultima stabilisce che il convenuto è effettivamente domiciliato in Francia, il giudice non deve tener conto di nessuna altra legge. Tale soluzione si fonda su varie considerazioni. Anzitutto, riprendendo l'esempio citato, sul fatto che, stabilendo il suo domicilio in un Paese, il contenuto si assoggetta alle sue leggi. In secondo luogo, soltanto la prevalenza della *lex fori* consente al giudice di verificare la propria competenza, secondo quanto prescritto dalla Convenzione, quando il convenuto è contumace (art. 20).

Qualora siano stati validamente aditi organi giurisdizionali di Stati contraenti differenti, per esempio il giudice belga, in quanto esso è quello del luogo in cui il convenuto è iscritto a titolo principale nei registri anagrafici, ed il giudice francese, in quanto è quello del luogo in cui il convenuto ha il proprio stabilimento principale, il conflitto sarà risolto, secondo i casi, sulla base delle norme relative alla litispendenza o alla connessione.

Il secondo comma concerne l'ipotesi in cui, quando il convenuto non ha il proprio domicilio nello Stato del giudice adito, quest'ultimo deve determinare se il domicilio si trova sul territorio di un altro Stato e dispone l'applicazione della legge interna di detto Stato.

La norma sarà applicata soprattutto ogni qualvolta che il convenuto è citato davanti al giudice di uno Stato contraente senza avere il proprio domicilio in questo Stato. In realtà, qualora venga eccepita l'incompetenza del giudice adito, la competenza varierà, stante all'economia del Titolo II, a seconda che il convenuto abbia il proprio domicilio sul territorio di un altro Stato contraente o fuori della Comunità. In tal modo, ad esempio, una persona domiciliata fuori della Comunità potrà venir citata validamente nel Belgio davanti al giudice del luogo in cui è nata l'obbligazione (29), mentre una persona domiciliata in un altro Stato contraente citata davanti al medesimo giudice potrà eccepirne l'incompetenza, in quanto l'articolo 5, n. 1, della Convenzione adotta unicamente il criterio della competenza del giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita. Qualora intenda eccepire l'incompetenza del giudice belga, il convenuto dovrà quindi dimostrare di essere domiciliato in uno Stato contraente.

Secondo la norma di cui all'articolo 52, comma 2°, per determinare se il domicilio del convenuto si trova sul territorio di un altro Stato contraente il giudice belga dovrà applicare la legge interna di tale Stato.

Il Comitato ha ritenuto più equo e razionale preferire all'applicazione della *lex fori* quella della legge dello Stato in cui si trova il domicilio preteso.

Infatti, se il giudice adito per una controversia proposta contro un convenuto domiciliato in un altro Stato contraente applicasse la propria legislazione per determinare il domicilio di detto convenuto, potrebbe verificarsi che in base a tale legislazione il convenuto non risultasse domiciliato nell'altro Stato contraente, mentre in base alla legislazione di questo Stato vi sarebbe invece domiciliato. Tale soluzione sarebbe tanto più sorprendente in quanto una persona, nell'eleggere domicilio in uno Stato contraente, non può evidentemente preoccuparsi di conoscerne se tale domicilio corrisponda alla nozione che ne dà una legge straniera (30).

(29) V. art. 634 del Progetto di « Code judiciaire » e art. 4 della Convenzione.

(30) NIBOYET, *Traité de D.I.P. français*, T. VI, n. 1723: « A nostro parere, la determinazione del domicilio non è tratta in modo sistematico della *lex fori*, ma dalla legge del paese in cui si pretende si trovi il domicilio. Soltanto la legge francese può quindi determinare se il domicilio sia in Francia, ma non è qualificata a decidere se un domicilio si trovi in questo o quel paese straniero, ciò che invece spetta alla sola legge del paese straniero interessato ».

D'altra parte, se la legislazione dello Stato del domicilio preteso prevede una doppia definizione di domicilio (31), una nel Codice civile, l'altra nel Codice di procedura civile, bisognerà riferirsi a quest'ultima in quanto si tratta di un problema di competenza giudiziaria.

Il terzo principio enunciato dall'articolo 52 riguarda le persone il cui domicilio dipende da quello di un'altra persona o dalla sede di un'autorità, quali i minori, le donne sposate, ecc.

Detta disposizione prevede una duplice applicazione della legge nazionale. Così, ad esempio, si applicherà anzitutto la legge nazionale del minore, per determinare se il relativo domicilio è dipendente nel senso di cui sopra. In caso affermativo, per determinare il luogo in cui si trova il relativo domicilio, ad esempio, presso il domicilio del tutore, si applicherà parimenti la legge del minore. Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia negativa, si applicherà eventualmente il primo o secondo comma dell'articolo 52. I suddetti commi sono parimenti applicabili per determinare il domicilio della persona da cui dipende quello della persona subordinata.

A tal riguardo, i membri del Comitato hanno avuto modo di rilevare che talune difficoltà potevano derivare dai casi di doppia nazionalità, segnatamente in ordine alla determinazione del domicilio della donna coniugata. Se, ad esempio, una cittadina tedesca sposata ad un francese acquista la nazionalità del coniuge, pur conservando quella tedesca, ai sensi della legge francese (32) costei è domiciliata presso il coniuge, mentre secondo la legge tedesca essa può avere un domicilio separato in quanto quest'ultimo ordinamento giuridico non dispone più che la donna coniugata abbia il domicilio del coniuge (33). A giudizio del Comitato, nelle suddette fattispecie, occorrerà applicare i principi di diritto comune vigenti in tema di doppia nazionalità. Pur avendo un domicilio distinto nella Repubblica federale di Germania, la persona in questione potrà essere citata in Francia davanti al giudice del domicilio del marito, in quanto il giudice francese deve applicare la propria legislazione interna.

Tuttavia, se la persona in questione è citata nella Repubblica federale di Germania davanti al giudice del luogo in cui essa ha il domicilio, il giudice tedesco applicherà la legge nazionale e potrà dichiararsi competente.

Va infine precisato che il concetto di domicilio ai sensi della Convenzione non si estende alla *factio juris* costituita dall'elezione di domicilio.

## B. — *Esame delle Sezioni del Titolo II*

### *Sezione I. — Disposizioni generali*

Ricordiamo che questa prima sezione stabilisce le distinzioni essenziali da cui derivano le norme di competenza previste dalla Convenzione:

- 1) quella per cui il convenuto domiciliato in uno Stato contraente è citato davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato (art. 2);
- 2) quella per cui una persona domiciliata in uno Stato contraente può essere citata davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente (articolo 3);
- 3) quella per cui una persona è domiciliata fuori del territorio della Comunità; in tal caso tornano ad essere pienamente applicabili le norme nazionali (art. 4).

(31) Tale potrebbe essere il caso del Belgio, dove l'articolo 102 del C.C. dispone che il domicilio di ogni belga per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti civili è il luogo in cui questi ha il suo principale « stabilimento », e l'articolo 36 del « Code judiciaire » dispone che il domicilio è il luogo dove la persona è iscritta, a titolo principale, nei registri anagrafici.

(32) Art. 108 del C.C. francese: « La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari ».

(33) Art. 10 B.G.B. abrogato dalla legge 18 giugno 1957 sulla parità dell'uomo e della donna in materia civile.

Questa sezione stabilisce altresì il principio dell'equiparazione, che esplica una funzione multipla (34). Tale principio si trova già sancito tra l'altro nell'articolo 1 delle Convenzioni franco-belga dell'8 luglio 1899, belgo-olandese del 28 marzo 1925 e del Trattato Benelux del 24 novembre 1961. Se esso da un lato è tipico dei trattati con norme di competenza diretta, nella presente Convenzione assicura inoltre l'attuazione di disposizioni formali del Trattato di Roma. L'articolo 7 del Trattato sancisce infatti il principio della non discriminazione tra i cittadini degli Stati membri della Comunità. Gli articoli 52 e seguenti del Trattato di Roma, aventi il carattere di disposizioni particolari, costituiscono, per quanto riguarda il diritto di stabilimento, l'applicazione del principio generale dell'articolo 7.

Il Comitato economico e sociale delle Comunità europee, in occasione dell'elaborazione del programma generale di stabilimento, ha attirato in modo specifico l'attenzione su questo aspetto del problema, chiedendo che la parità di trattamento nel campo della tutela giuridica venga attuata in modo completo e nel più breve tempo possibile.

### Articolo 2

La massima *actor sequitur forum rei*, che prevede in *favor iuris* per il convenuto, ha maggior ragione d'essere in campo internazionale che in diritto interno (35). È infatti più difficile, in linea generale, difendersi davanti ai giudici di un paese straniero che davanti a quelli di un'altra città del paese del domicilio.

Il convenuto domiciliato in uno Stato contraente non deve essere necessariamente citato davanti al giudice del luogo in cui ha il domicilio o la sede. Può essere citato davanti a qualunque giudice dello Stato in cui ha il domicilio e che sia competente in base alla legge di questo Stato.

Di conseguenza, non appena il convenuto viene citato davanti ad un giudice dello Stato sul cui territorio si trova domiciliato, le norme interne di competenza di detto Stato ritrovano intera applicazione. V'è qui un rinvio della Convenzione alla legge interna del giudice adito, in quanto la Convenzione stabilisce la competenza generale dei giudici dello Stato cui appartiene detto giudice e la legge interna di questo Stato è a sua volta determinante per la competenza specifica di questo o quel giudice dello Stato medesimo. La soluzione sembra equa, dato che è normale assoggettare il convenuto domiciliato in tale Stato alle norme interne della legislazione di quest'ultimo, senza che la Convenzione debba prevedere per la sua tutela norme particolari. Tale soluzione è inoltre estremamente pratica, poiché dispensa il giudice, in una simile ipotesi, da un più attento esame del testo della Convenzione.

Ora, il più delle volte il convenuto viene citato davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio. È il caso dei giudizi in cui non esiste alcun elemento internazionale. Lo stesso dicasi per i giudizi a carattere internazionale nei quali, in applicazione della massima tradizionalmente ammessa *actor sequitur forum rei*, il convenuto viene citato davanti ai tribunali dello Stato in cui ha il domicilio. La Convenzione non comporta quindi un capovolgimento generale delle norme nazionali di competenza e delle consuetudini dei giudici e degli avvocati. In effetti, costoro dovranno prendere in considerazione le modifiche apportate dalla Convenzione solo nel caso in cui il convenuto venga citato davanti al giudice di uno Stato dove non abbia domicilio, o ancora, quando si verifichi uno dei casi — peraltro poco numerosi — in cui la Convenzione ha posto norme comuni di competenza esclusiva.

L'articolo 2 sancisce al secondo comma, il principio dell'equiparazione quando lo straniero sia domiciliato nello Stato in cui si trova il giudice. Tale straniero è, in detto Stato, sottoposto come convenuto o come attore alle stesse norme di competenza cui sono sottoposti i cittadini, e più esattamente i cittadini che abbiano il domicilio in questo Stato, quando la legislazione di questo Stato faccia distinzione tra i giudici a seconda che i cittadini abbiano o meno il domicilio sul suo territorio, come è il caso dell'Italia.

(34) WESER, *Revue critique de Droit international privé*, 1960, pp. 29-35.

(35) V. la relazione del prof. FRAGISTAS, Conferenza dell'Aja di d.i.p., documento preliminare n. 4, maggio 1964, preparato per la 10ª sessione.

Ne risulta che l'articolo 52 della legge belga del 25 marzo 1876 cessa come tale di avere applicazione nei confronti degli stranieri domiciliati in Belgio (36).

L'aspetto positivo dell'equiparazione è illustrato nell'articolo 4, comma 2.

### Articolo 3

L'articolo 3 riguarda il caso in cui il convenuto domiciliato in uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente. Il principio sancito in questo articolo è che il convenuto può essere sottratto ai giudici dello Stato in cui abbia il domicilio soltanto nei casi espressamente previsti dalla Convenzione. Questa norma esclude l'applicazione delle norme di competenza esorbitante in vigore in ogni Stato contraente. Tali norme di competenza non sono tuttavia totalmente escluse: sono escluse soltanto nei confronti delle persone che hanno il domicilio in un altro Stato contraente. Conservano dunque la loro applicabilità nei confronti delle persone che non hanno domicilio nella Comunità.

L'abrogazione delle norme di competenza esorbitanti è sancita, quanto alle più fondamentali e più riconosciute di queste, dall'articolo 3, secondo comma; questa disposizione, seppure non assolutamente indispensabile, agevola tuttavia l'applicazione di alcune norme della Convenzione (Ved. soprattutto l'art. 59).

Quali sono in ciascuno degli Stati interessati queste norme di competenza esorbitante?

#### *In Belgio*

Gli articoli 52, 52-*bis* e 53 della legge del 25 marzo 1876, che disciplinano la competenza territoriale quanto alle azioni proposte da belgi (37) o da stranieri nei confronti di stranieri davanti ai giudici belgi, e l'articolo 15 del Codice civile, che corrisponde all'articolo 15 del Codice civile francese.

#### *In Germania*

La nazionalità delle parti non ha, in linea di massima, alcuna influenza sulle norme di competenza. L'articolo 23 del Codice di procedura civile prevede invero che le azioni patrimoniali intentate nei confronti di una persona che non abbia domicilio sul territorio nazionale sono di competenza del giudice nella cui circoscrizione si trovano i beni o l'oggetto della controversia, in assenza di altro giudice competente sul territorio tedesco.

Ora, i giudici tedeschi hanno spesso interpretato questa disposizione in maniera assai larga, ciò che ha spinto alcuni autori alla constatazione che questo articolo 23 « può essere considerato analogo all'articolo 14 del Codice civile francese » (38).

#### *In Francia*

1) L'articolo 14 del Codice civile prevede che l'attore di nazionalità francese può citare davanti ai giudici del suo paese uno straniero o un altro francese, anche se tra l'oggetto della lite ed i giudici francesi non esiste alcun legame.

2) L'articolo 15 del Codice civile dispone che un francese può essere sempre citato davanti ai giudici francesi da un francese o uno straniero, e può altresì esigere l'applicazione di tale norma.

Benché la lettera di tali articoli contempili soltanto « le obbligazioni contrattuali », la giurisprudenza ha applicato gli articoli stessi, oltre che alle obbligazioni contrattuali, a tutte le azioni patrimoniali e

(36) Tale articolo dispone, in particolare, che gli stranieri potranno essere citati dinanzi ai Tribunali del Regno sia da un belga che da uno straniero . . . se hanno in Belgio un domicilio o una residenza . . .

(37) R.P.D.B., voce « compétence », n. 17518 e ss. (V. Progetto di « Code judiciaire » artt. 635, 637 e 638).

(38) WESER, *Revue critique de droit international privé*, 1959, p. 636; ROSENBERG, *Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts*, 9 ed., § 35 I 3.

non patrimoniali. Il valore generale attribuito in tal modo agli articoli 14 e 15 trova soltanto due limiti: i giudici francesi non sono mai competenti a conoscere, da un lato, delle azioni reali relative ad un immobile sito all'estero e, dall'altro, delle controversie relative ai procedimenti esecutivi che hanno luogo all'estero (39).

### *In Italia*

1) l'articolo 2 del Codice di Procedura civile prevede che la giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera né di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero ed un cittadino non residente né domiciliato nello Stato, e la deroga risulti da atto scritto.

2) a) In virtù dell'articolo 4, n. 1, del Codice di procedura civile, uno straniero può essere convenuto davanti ai giudici italiani se ha residenza o domicilio, anche elettivi in Italia, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero.

b) In virtù dell'articolo 4, n. 2, del Codice di procedura civile, uno straniero può essere citato davanti ai giudici dello Stato se la domanda riguarda beni esistenti in Italia o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte in Italia, oppure obbligazioni sorte o da eseguire in Italia.

3) Dall'articolo 4 summenzionato risulta, nell'interpretazione che di esso fornisce la giurisprudenza italiana, che un convenuto italiano può sempre essere citato davanti ai giudici italiani (40).

### *Lussemburgo*

Gli articoli 14 e 15 del Codice civile corrispondono agli articoli 14 e 15 del Codice civile francese.

La giurisprudenza lussemburghese applica lo stesso principio d'interpretazione della giurisprudenza francese.

### *Paesi Bassi*

L'articolo 126, comma 3, del Codice di procedura civile dispone che in materia personale o mobiliare il convenuto che non abbia nel Regno né domicilio né residenza conosciuti, sarà citato davanti al giudice del domicilio dell'attore. Tale disposizione contempla tanto l'attore olandese quanto quello straniero (41).

L'articolo 127 dispone che lo straniero, anche se non risiede nei Paesi Bassi, può essere citato davanti al giudice olandese per l'esecuzione di obbligazioni da lui contratte nei confronti di un olandese, sia nei Paesi Bassi che in un paese straniero.

### Articolo 4

L'articolo 4 è applicabile a tutti i processi in cui il convenuto non abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente, e prevede che le norme di diritto interno restano in vigore.

L'articolo è giustificato da due ragioni.

Anzitutto, al fine di garantire la libera circolazione delle sentenze, esso impedisce che vengano rifiutati il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza pronunciata in base ad una legge sulla competenza interna. In mancanza di una norma analoga, sarebbe possibile sottrarre all'esecuzione i beni

(39) BATIFFOL, *op. cit.*, nn. 684 e ss.

(40) MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, pp. 108-112.

(41) WESER, *Revue critique de droit international privé*, 1959, p. 632.

del debitore mediante un semplice trasferimento dei medesimi in un Paese della Comunità che non sia quello in cui la sentenza è stata pronunciata.

In secondo luogo, l'articolo può essere rilevante in caso di litispendenza. Così, per esempio, se ad un giudice francese viene deferita una causa tra un francese ed un convenuto domiciliato in America, e se la stessa causa viene deferita ad un giudice tedesco in base all'articolo 23 della Z.P.O., nell'interesse di una retta amministrazione della giustizia, uno dei due giudici deve dichiarare la propria incompetenza a favore dell'altro. Per risolvere la litispendenza, è necessario che questi giudici siano competenti in virtù della Convenzione: ora, in mancanza di un articolo come l'articolo 4, la Convenzione non conterrebbe nessuna norma che riconosca in modo esplicito la competenza dei giudici francesi e tedeschi in un caso del genere.

La sola eccezione all'applicazione delle norme di competenza previste dalla legislazione si riscontra nel campo delle competenze esclusive (art. 16) (42). Le norme che attribuiscono una competenza esclusiva ai giudici di uno Stato sono infatti applicabili indipendentemente dal domicilio del convenuto.

Ma ci si potrebbe chiedere per quale ragione il Comitato non abbia esteso l'esclusione delle norme di competenza esorbitanti in particolare nei confronti dei cittadini degli Stati membri, indipendentemente dal loro domicilio.

In altri termini, e per proseguire con un esempio tratto dall'articolo 14 del Codice civile francese, perché l'attore francese potrà continuare a citare davanti ai giudici francesi uno straniero o anche un cittadino di uno Stato membro della Comunità domiciliato al di fuori di essa?

Il Comitato ha ritenuto che escludere le norme di competenza esorbitanti nei confronti delle persone non domiciliate nella Comunità, ivi compresi i cittadini dei paesi membri, sarebbe stato eccessivo. Così, per esempio, un cittadino belga domiciliato al di fuori della Comunità potrebbe possedere beni nei Paesi Bassi. Il giudice olandese non è in merito competente, in quanto la Convenzione non prevede la competenza basata sulla presenza di beni in uno Stato. L'esclusione dell'articolo 14 del Codice civile francese avrebbe avuto come conseguenza che l'attore francese avrebbe dovuto citare il convenuto belga dinanzi ai tribunali di un Paese non appartenente alla Comunità, mentre d'altra parte la sentenza pronunciata in tale Paese avrebbe potuto venire eseguita nei Paesi Bassi, soltanto se tra questi e detto Paese extra-comunitario fosse esistito un trattato sull'esecuzione.

Questa soluzione è d'altronde adottata nelle convenzioni franco-belga, belgo-olandese e nel Trattato Benelux, che peraltro si basavano sul principio della nazionalità (43).

L'articolo 4, secondo comma, della Convenzione consacra l'aspetto positivo dell'equiparazione il cui principio figura già al secondo comma dell'articolo 2. È stata necessaria, per evitare ogni incertezza, una disposizione espressa (44). In base a questa disposizione, chiunque sia domiciliato in uno Stato contraente ha il diritto di invocare, come attore, le stesse norme di competenza che vigono per i cittadini di tale Stato.

Questo principio era stato già sancito espressamente nella Convenzione franco-belga dell'8 luglio 1899 (art. 1, par. 2).

L'aspetto positivo dell'equiparazione è stato preso in considerazione nei rapporti col diritto di stabilimento (art. 52 e seguenti del Trattato di Roma) che implica, come è stato precisato nel Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento del 18 dicembre 1961 (45),

(42) Come un'eccezione si può anche considerare l'articolo 8, comma 3, relativo alla competenza nei confronti di un assicuratore che, pur non avendo un domicilio all'interno della Comunità, vi possieda una succursale o un'agenzia.

(43) La Convenzione franco-belga è infatti interpretata nel senso che un francese non può invocare l'articolo 14 del Codice civile per citare in Francia un belga domiciliato in Belgio, ma che può farlo per citare un belga domiciliato all'estero: BATTIFOL, *Traité élémentaire de droit international privé*, n. 714.

(44) La giurisprudenza francese relativa al trattato franco-olandese del 9 febbraio 1842 ha in particolare rifiutato ai danesi il beneficio dell'articolo 14 del Codice civile.

(45) *Gazzetta ufficiale delle Comunità* del 15 gennaio 1962, pp. 36 e ss.

che le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro godono della stessa tutela giuridica prevista per i cittadini di tale Stato.

Giustificano la disposizione anche considerazioni di carattere economico. Se le competenze esorbitanti possono essere fatte valere anche nei confronti degli stranieri domiciliati fuori della Comunità economica europea, è necessario che le persone che sono domiciliate sul territorio dello Stato interessato, e partecipano quindi alla vita economica della Comunità, possano farle valere allo stesso titolo dei cittadini di detto Stato.

Può meravigliare il fatto che la Convenzione estenda i « privilegi di giurisdizione », dato che il beneficio dell'equiparazione ai cittadini è concesso in ogni Stato alle persone di qualsiasi nazionalità domiciliate nel territorio di questo Stato.

Si deve anzitutto osservare che tale beneficio esiste già a favore degli stranieri nel Belgio, nella Repubblica federale di Germania, in Italia e nei Paesi Bassi, dove le norme di competenza « esorbitanti » possono essere eccepite tanto dagli stranieri che dai cittadini. L'articolo 4, comma 2, non fa dunque che adeguare a queste legislazioni le concezioni francese e lussemburghese, secondo le quali l'articolo 14 del Codice civile costituisce un privilegio di nazionalità.

La soluzione adottata nella Convenzione non presenta inoltre nulla di anormale, dal momento che questa, per i motivi già esposti, assume il domicilio come criterio decisivo per la determinazione della competenza. In quest'ordine d'idee, non può essere perso di vista che i privilegi di giurisdizione non potranno più esser fatti valere nei confronti di persone domiciliate nella Comunità, mentre potranno esser fatti valere nei confronti di cittadini dei paesi della Comunità che abbiano eletto domicilio fuori del territorio dei Sei.

## *Sezione II. — Competenze speciali*

### Articoli 5 e 6

Gli articoli 5 e 6 contengono un elenco di casi in cui il convenuto può essere citato in uno Stato contraente che non sia quello del suo domicilio. I giudici previsti da detti articoli vengono ad aggiungersi a quelli di cui all'articolo 2. Qualora si tratti di controversia per la quale esista, in virtù degli articoli 5 e 6, un giudice specificamente riconosciuto competente, l'attore potrà, a sua scelta, proporre l'azione davanti a questo giudice oppure davanti ai giudici competenti dello Stato in cui il convenuto ha domicilio.

Uno dei problemi che qui si ponevano era se il convenuto potesse essere sempre citato davanti ad uno dei giudici previsti da questi articoli, o potesse invece esserlo soltanto nel caso in cui la competenza di tale giudice fosse prevista anche dalla legge nazionale dello Stato interessato.

In altri termini, nel primo caso la competenza deriverebbe direttamente dalla Convenzione, mentre nel secondo sarebbe necessario un cumulo di competenze: quella della Convenzione e quella della legislazione interna sulla competenza territoriale. Ad esempio: poiché la legge olandese sulla competenza non contempla il giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, potrebbe l'attore ciò malgrado citare nei Paesi Bassi il convenuto davanti a tale giudice? Inoltre i Paesi Bassi sarebbero eventualmente tenuti ad adattare la loro legislazione onde giustificare la competenza di detto giudice?

Adottando norme di competenza « speciali », cioè designando direttamente il giudice competente senza riferirsi alle norme di competenza in vigore nello Stato in cui potrebbe trovarsi tale giudice, il Comitato ha inteso rispondere a tali questioni nel senso che l'attore potrà sempre citare il convenuto davanti ad uno dei giudici previsti, senza necessità di prendere in considerazione la legislazione interna dello Stato interessato. Il Comitato inoltre, stabilendo le norme in questione, ha inteso facilitare l'attuazione della Convenzione: ratificandola, gli Stati membri non dovranno prendere altre misure per adottare eventualmente la loro legislazione interna ai vari criteri adottati negli articoli 5 e 6. La Convenzione stabilisce direttamente e immediatamente quale sia il giudice competente.

Un'altra considerazione giustificava inoltre l'adozione di norme di competenza « speciali »: esiste una stretta correlazione tra la controversia ed il giudice competente a conoscerla. Così, per prendere l'esempio del *forum delicti commissi*, se una persona domiciliata in uno Stato contraente diverso dai Paesi Bassi causa un incidente all'Aja, può essere citata, in virtù della Convenzione, davanti al tribunale dell'Aja. L'incidente non può avere come conseguenza di rendere altri giudici olandesi competenti nei confronti del convenuto. Esiste dunque su tale punto una specifica differenza tra l'articolo 2 e gli articoli 5 e 6, differenza dovuta al fatto che nell'articolo 2 il criterio di collegamento è il domicilio.

1. — *Forum contractus* (art. 5 § 1) compreso il contratto di lavoro

Dall'esame delle diverse legislazioni per quanto riguarda il *forum contractus* risultano differenze alquanto notevoli. Talune l'ignorano totalmente (Paesi Bassi, Lussemburgo), altre l'ammettono, ma a differenti livelli. Alcune infatti, contemplano insieme il foro del luogo dove l'obbligazione è sorta, ha avuto o deve avere esecuzione (Belgio) (46), altre lo limitano al luogo dove è sorta o deve eseguirsi (Italia) (47), altre ancora ammettono soltanto il luogo dell'adempimento (Germania) (48), e talune infine includono, entro i limiti in cui ammettono tale foro, condizioni supplementari (Francia) (49).

Talune convenzioni tra quelle concluse tra i Sei non ammettono tale foro, altre lo prevedono ma a livelli molto differenti. La convenzione *franco-belga* stabilisce all'articolo 2, par. 1, che se il convenuto non ha né domicilio né residenza in Francia o in Belgio, l'attore belga o francese può deferire la controversia al giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta, è stata o deve essere eseguita (50).

Nella Convenzione *belgo-olandese*, l'articolo 4 dispone che in materia mobiliare (personale), civile o commerciale, l'attore può proporre l'azione davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta, ha avuto o deve avere esecuzione.

In base alla Convenzione *belgo-tedesca*, articolo 3, 5°, la competenza viene riconosciuta quando, in materia contrattuale, l'azione venga proposta davanti al giudice dello Stato in cui l'obbligazione è stata o doveva avere esecuzione.

Nella convenzione *italo-francese*, l'articolo 14 prevede che se l'azione ha per oggetto un contratto considerato commerciale dalla legge del paese in cui l'azione è proposta, l'attore francese o italiano può adire i giudici del paese in cui è avvenuta la conclusione del contratto o del paese in cui il contratto medesimo deve avere esecuzione.

La Convenzione *italo-belga* (art. 2, 5°) riconosce la competenza quando in materia contrattuale l'azione sia stata proposta davanti al giudice dello Stato in cui l'obbligazione è sorta, ha avuto o doveva avere esecuzione.

Le convenzioni *italo-olandese*, *italo-tedesca* e *tedesco-olandese* non contengono in merito alcuna disposizione.

Il *Trattato Benelux*, infine, riprende l'articolo 4 della Convenzione belgo-olandese, ma contiene un Protocollo il cui articolo 1 dispone che l'articolo 4 non è applicabile ai rapporti con il Lussemburgo quando il convenuto ha il domicilio o la residenza nel paese di cui ha la cittadinanza (51).

L'articolo 5, 1, sancisce una soluzione intermedia tra i diversi diritti nazionali.

La competenza del giudice prescelto è limitata, come in diritto tedesco, al campo contrattuale. Si sarebbe potuto prevederne la limitazione al campo commerciale, ma è doveroso riconoscere che con l'integrazione europea, i rapporti contrattuali si amplieranno sempre più. Inoltre, la limitazione al campo commerciale avrebbe fatto sorgere problemi in tema di qualificazione.

(46) Articoli 41 e 52 della legge del 25 marzo 1876; articolo 624 del « *Projet de Code judiciaire* ».

(47) Articoli 4 e 20 del Codice di procedura civile.

(48) Articolo 29 del Codice di procedura civile.

(49) Articoli 59, comma 3, e 420 del Codice di procedura civile.

(50) Sulle controversie a cui ha dato luogo quest'articolo, v. WESER, *Traité franco-belge du 8 juillet 1899*, in « *Etude critique* », pp. 63 e ss., e in « *Jurisclesseur du droit international* », fascicolo 591, nn. 42 e 45.

(51) Sulle ragioni della limitazione, cfr. la relazione sui negoziati.

È inoltre ammessa, a motivo delle considerazioni che seguono, soltanto la competenza del *forum solutionis*, cioè del giudice del luogo in cui l'obbligazione su cui si basa la domanda ha avuto o deve avere esecuzione.

Il Comitato ha ritenuto inopportuna una moltiplicazione dei giudici, che avrebbe creato i presupposti per conflitti di competenza. L'attore può già scegliere, in campo contrattuale, tra i giudici competenti dello Stato in cui il convenuto ha il proprio domicilio, e, in caso di pluralità di convenuti, il giudice del luogo in cui uno di essi ha il proprio domicilio, nonché infine, il giudice del luogo in cui l'obbligazione ha avuto o deve avere esecuzione.

Ammettere una soluzione estesa quanto quella del Trattato Benelux, che ammette anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta, avrebbe inoltre comportato, per gli Stati la cui legislazione non ammette tale foro o lo ammette solo entro certi limiti, mutamenti troppo rilevanti.

È stato inoltre espresso il timore che il fatto di ammettere il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta porti a riconoscere, per vie traverse, la competenza del giudice dell'attore. Ammettere tale foro avrebbe poi fatto sorgere difficilissimi problemi di qualificazione, soprattutto in caso di contratti tra assenti.

Il giudice del luogo in cui l'obbligazione ha avuto o deve avere esecuzione ha rilievo, fra l'altro, per tutte le azioni di pagamento di onorari: il creditore avrà la scelta fra i giudici dello Stato di domicilio del convenuto ed i giudici di un altro Stato, nella cui circoscrizione la prestazione è stata effettuata, in particolare quando la legge applicabile impone che il pagamento venga effettuato nel luogo in cui è stata effettuata la prestazione di servizi. Tale foro è del pari utile quando sono necessarie perizie o accertamenti. La situazione particolare del Lussemburgo ha giustificato, come per il Trattato Benelux, l'inserimento nel Protocollo di una disposizione particolare (art. I).

#### *Contratti di lavoro*

Il progetto preliminare di Convenzione conteneva, in materia di contratto di lavoro inteso in senso lato, una disposizione che attribuiva competenza esclusiva ai tribunali dello Stato contraente sul cui territorio si trovasse sia lo stabilimento interessato, sia la località nella quale il lavoro avrebbe dovuto essere eseguito o era stato eseguito. Dopo aver a lungo deliberato in proposito, il Comitato ha rinunciato a riservare per la competenza in tale materia una regolamentazione speciale nella Convenzione. Per pervenire a tale decisione il Comitato ha tenuto conto delle considerazioni seguenti.

Anzitutto, al momento attuale sono in corso in seno alla Commissione della C.E.E. dei lavori intesi ad uniformare l'applicazione delle norme vigenti negli Stati membri in materia di diritto del lavoro. È opportuno che le controversie fondate su di un contratto di lavoro siano per quanto possibile giudicate dai tribunali dello Stato la cui legislazione interna disciplina il contratto stesso. Il Comitato non ha quindi giudicato opportuna la fissazione di norme di competenza suscettibili di non coincidere con quelle che saranno eventualmente adottate per la determinazione della legge applicabile.

Inoltre, se avesse voluto stabilire norme di competenza, il Comitato avrebbe dovuto tener conto non soltanto dei vari modi in cui il lavoro può essere eseguito all'estero, ma anche delle varie categorie di lavoratori: salariati assunti all'estero per essere impiegati in un'impresa in via permanente, salariati che l'impresa invia temporaneamente all'estero ad eseguirvi un lavoro, rappresentanti di commercio, personale direttivo delle imprese, ecc. Anche in questo caso, se si fosse addentrato in tali distinzioni, il Comitato avrebbe potuto interferire negli studi intrapresi dalla Commissione.

Inoltre, mentre nella maggior parte degli Stati membri della Comunità la volontà autonoma delle parti svolge ancora una funzione importante in tale materia, una norma di competenza esclusiva analoga a quella che era stata prevista nell'articolo 16 avrebbe avuto l'effetto di vietare qualsiasi convenzione attributiva di competenza.

Di conseguenza, le norme generali della Convenzione sono applicabili in materia di contratto di lavoro. Ne consegue che nell'ipotesi di controversie tra datori di lavoro e lavoratori saranno competenti: i tribunali dello Stato in cui il convenuto è domiciliato (art. 2), il tribunale della località in

cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, se tale località è situata sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui si trova il domicilio del convenuto (art. 5, 2°), e il tribunale la cui competenza sia stata prorogata convenzionalmente o tacitamente (art. 17 e 18). In caso di azione fondata su di un reato commesso in occasione del lavoro (§ 2, nn. 2 e 3 della *Arbeitsgerichtsgesetz*) potrebbe anche trovare applicazione l'articolo 5, 3°, che stabilisce la competenza del tribunale della località in cui il fatto dannoso si è verificato. È da ritenersi che tali norme siano, almeno nell'immediato avvenire, più soddisfacenti di quanto avrebbe potuto essere una disposizione analoga al vecchio articolo 16, n. 2, che non ammetteva alcuna deroga e vietava tutte le clausole attributive di competenza.

Le norme relative al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni possono d'altra parte garantire la tutela dei lavoratori. Infatti, se si fosse deciso di assoggettare il contratto di lavoro alla legislazione dello Stato richiesto, il giudice di tale Stato cui fosse stata presentata una richiesta di riconoscimento o di esecuzione della sentenza straniera avrebbe potuto vedere, nell'articolo 27, 1°, che pone al riconoscimento il limite dell'ordine pubblico dello Stato richiesto, un motivo di rigetto, nell'ipotesi di mancata applicazione o di violazione delle norme essenziali della sua legislazione da parte del giudice dello Stato d'origine.

Una volta che i lavori attualmente in corso in seno alla Commissione saranno stati completati, le norme della Convenzione potranno essere modificate sia attraverso la stipulazione di un protocollo supplementare, sia mediante l'elaborazione di un accordo che disciplini tutti i problemi connessi con il contratto di lavoro. In virtù dell'articolo 57 della Convenzione, tale protocollo prevarrebbe su questo ultimo.

## 2. — *Obbligazioni alimentari* (art. 5, 2°)

La materia delle obbligazioni alimentari rientra nella sfera di applicazione della Convenzione.

In questo campo la Convenzione completa la Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia d'alimenti, nei confronti dei figli (52), il quanto sancisce il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni che accordano un assegno alimentare a creditori diversi dai figli; la Convenzione completa altresì la Convenzione di Nuova York del 20 giugno 1956 sulla realizzazione dei crediti alimentari all'estero (53).

Il Comitato ha ammesso, per le stesse ragioni che hanno ispirato gli autori della Convenzione dell'Aja (54), la competenza del foro dell'attore. Una convenzione che non ammettesse il foro del creditore d'alimenti avrebbe scarsa importanza, dato che l'attore sarebbe costretto a proporre azione davanti al giudice del convenuto.

Se la Convenzione non ammettesse la competenza del foro del creditore di alimenti, i soli casi in cui potrebbe trovare applicazione sarebbero infatti quello in cui il convenuto soccombente cambiasse in seguito la propria residenza, e quello in cui possedesse beni in un paese differente da quello in cui è stata emessa sentenza di condanna nei suoi confronti.

D'altra parte, il giudice del domicilio dell'alimentando è il più qualificato a constatare l'esistenza ed il grado dello stato di necessità dell'alimentando stesso.

Tuttavia, allo scopo di conformare la Convenzione a quella dell'Aja, l'articolo 5, 2°, prevede parimenti la competenza del giudice del luogo in cui l'alimentando ha la residenza abituale. Tale criterio supplementare si giustifica, in materia di obbligazioni alimentari, in quanto permette alla moglie abbandonata dal marito, di convenire quest'ultimo per il pagamento della pensione alimentare non già davanti al giudice del luogo in cui si trova il domicilio legale, bensì davanti a quello del luogo in cui essa ha la propria residenza abituale.

La Convenzione inoltre completa la Convenzione di Nuova York del 20 giugno 1956 sulla realizzazione dei crediti alimentari all'estero. Quest'ultima si limita infatti a prevedere che un'autorità

(52) In vigore all'1 settembre 1966, tra la Germania, il Belgio, la Francia, l'Italia ed i Paesi Bassi.

(53) In vigore all'1 settembre 1966, tra la Germania, il Belgio, la Francia, l'Italia ed i Paesi Bassi.

(54) Conferenza dell'Aja di D.I.P., Atti 8ª sessione, p. 315.

trasmetterà ad un organo intermediario tutte le sentenze pronunciate a favore dell'alimentando. Tale organo deve poi iniziare una procedura di deliberazione o di registrazione, oppure una nuova azione.

La semplificazione delle formalità di deliberazione, risultante dalla Convenzione, faciliterà quindi l'attuazione della Convenzione di Nuova York.

Per quanto riguarda i crediti alimentari, il Comitato non ha trascurato di prospettarsi il problema delle questioni pregiudiziali (ad es., la questione della filiazione). Ha tuttavia ritenuto che il problema era estraneo alla disciplina della competenza giurisdizionale e che si doveva tener conto di queste difficoltà nel capo relativo al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni giudiziali.

È stato chiesto se non sarebbe stato opportuno, allo scopo di evitare decisioni contrastanti, stabilire che soltanto il tribunale che ha fissato l'ammontare di un'obbligazione alimentare sia competente a modificare tale importo. Il Comitato non ha ritenuto opportuno adottare una soluzione in tal senso. Essa avrebbe obbligato anche parti ormai entrambe prive di qualsiasi elemento di collegamento con il primo giudice, ad adire giurisdizioni eventualmente suscettibili di essere molto lontane. Inoltre, la decisione del secondo giudice deve essere, per modificare quella del primo, fondata su di un fatto nuovo: di conseguenza, non si può sostenere che le due decisioni siano contrastanti (55).

#### *Forum delicti commissi* (art. 5, 3° e 4°)

Tale foro è contemplato dalle legislazioni interne dei vari paesi, ad eccezione del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, dove esiste soltanto per le collisioni di navi e per gli incidenti stradali.

Sono applicabili, in Belgio, gli articoli 41 e 52 n. 3 della legge del 1876 (56), in Germania, l'articolo 32 del codice di procedura civile, in Francia l'articolo 59 comma 12 del codice di procedura civile e l'articolo 21 del decreto 22 dicembre 1958, in Italia l'articolo 20 del codice di procedura civile.

Questo foro è previsto nelle convenzioni bilaterali dalle disposizioni seguenti: l'articolo 4 della Convenzione belgo-olandese e del Trattato Benelux, che contemplano qualsiasi obbligazione di natura mobiliare, sia *ex lege*, sia *ex contractu*, sia *ex delicto* (57); l'articolo 2-b) della Convenzione italo-belga, l'articolo 3, 1, 6° della Convenzione belgo-tedesca, l'articolo 15 della Convenzione italo-francese, l'articolo 2, n. 4 della Convenzione italo-tedesca e l'articolo 4, § 1, lettera e), della Convenzione tedesco-olandese.

Il fatto che questo foro è riconosciuto dalla maggior parte delle legislazioni nazionali e previsto dalla maggior parte delle convenzioni bilaterali, militava, unitamente alla circostanza che sono assai frequenti gli incidenti stradali, a favore della sua inclusione nella Convenzione.

L'articolo 5, 3°, utilizza l'espressione: « il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto ». Il Comitato non ha ritenuto opportuno stabilire in maniera espressa se si debba tener conto del luogo in cui è stato commesso il fatto che ha provocato il danno, o invece del luogo in cui il danno si è verificato; esso ha invece giudicato preferibile adottare una formulazione ormai ripresa da diverse legislazioni (Germania, Francia).

L'articolo 5, 4°, allo scopo di tener conto delle norme di competenza previste dai codici di procedura penale, prevede che l'azione possa essere proposta davanti all'autorità giudiziaria investita dell'azione penale. L'azione civile dunque potrà essere esercitata, qualunque sia il domicilio del convenuto, davanti al giudice penale competente a conoscere dell'azione pubblica, anche se il luogo in cui ha sede tale autorità giudiziaria (ad esempio, luogo dell'arresto) non coincida con quello in cui l'evento dannoso è stato commesso.

---

(55) Nello stesso senso, vedi *Conferenza dell'Aja di D.I.P.*, in « Atti della 9ª sessione » relazione in merito al progetto di Convenzione relativo al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei figli, p. 321.

(56) Articolo 624 del progetto di « Code judiciaire ».

(57) Relazione sui negoziati, p. 17.

*Competenza nascente da una controversia concernente l'esercizio di una succursale, agenzia o di qual-  
sia altra filiale* (art. 5, 5°)

Questo foro è previsto dalle convenzioni bilaterali già stipulate tra gli Stati contraenti; Convenzione italo-belga (art. 2, 3°), belga-tedesca (art. 2, 1, 4°), belgo-francese, (art. 3, par. 2), italo-francese (articolo 13), italo-olandese (art. 2, 3°) belgo-olandese (art. 5, 3), Trattato Benelux (art. 5, 4), Convenzione tedesco-olandese (art. 4, 1-d), italo-tedesca (art. 2, 3°).

Si tratta qui soltanto del convenuto domiciliato in uno Stato contraente (art. 5), cioè di una società che abbia la propria sede in uno Stato contraente e possieda una succursale, un'agenzia o un altro stabilimento sul territorio di un altro Stato contraente. Alle società che hanno la propria sede al di fuori della Comunità, ma possiedono una succursale, ecc. in uno Stato contraente si applica invece l'articolo 4, anche per ciò che riguarda le controversie relative all'attività delle succursali in questione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 in materia di assicurazioni.

*Pluralità di convenuti* (art. 6, 1°)

In questo caso è riconosciuto competente il giudice del luogo in cui si trova il domicilio di uno dei convenuti. Questa competenza è prevista dalle legislazioni belga (58), francese (59), italiana (60), lussemburghese (61) ed olandese (62). Non è invece prevista come principio generale dal diritto tedesco: quando un'azione deve essere intentata in Germania contro diversi convenuti, e non esiste una competenza comune, il giudice competente può, date certe condizioni, essere designato dall'autorità giudiziaria immediatamente superiore (par. 36, n. 3, del cod. proc. div. tedesco).

Tale competenza è inoltre prevista nelle seguenti convenzioni: italo-olandese (art. 2, 1°), italo-belga (art. 2, 1), italo-francese (art. 11, 2), italo-tedesca (art. 2, 1°). In quest'ultima Convenzione il riconoscimento è tuttavia subordinato all'esistenza di una vera e propria indivisibilità tra i vari convenuti.

La norma della Convenzione stabilisce che quando esistono diversi convenuti, domiciliati in Stati contraenti differenti, l'attore potrà citare, a sua scelta, tutti i convenuti davanti al giudice del luogo in cui si trova il domicilio di uno di essi.

L'applicazione di questa norma richiede che esista un nesso tra le varie domande presentate contro i singoli convenuti: che si tratti, ad esempio, di debitori solidali (63). Ne deriva che un'azione non può essere proposta con il solo intento di sottrarre uno dei convenuti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato (64).

La competenza basata sul domicilio di uno dei convenuti è stata presa in considerazione dal Comitato perché permette di evitare che in due o più Stati contraenti vengano pronunciate sentenze tra loro incompatibili.

*Azioni di garanzia, chiamate di un terzo nel processo e domande riconvenzionali*

a) *Cause di garanzia* (art. 6, 2°)

La causa di garanzia, che il convenuto della causa principale propone contro un terzo allo scopo di restare estraneo agli effetti del giudizio, è riconosciuta nel diritto belga (65), francese (66), italiano (67), lussemburghese (68) ed olandese (69).

(58) Articoli 39 e 52, comma 10, della legge del 25 marzo 1876.

(59) Articolo 59, comma 4, del codice di procedura civile.

(60) Articolo 33 del codice di procedura civile.

(61) Articolo 59, comma 2, del codice di procedura civile.

(62) Articolo 126, n. 7, del codice di procedura civile.

(63) MOREL, *Traité élémentaire de procédure civile*, n. 264.

(64) Cass. francese 1924, D.P. 1925, T. 13.

(65) Articoli 50 e 52 della legge del 25 marzo 1876; articolo 181 del codice di procedura civile.

(66) Articolo 59, comma 10; articoli 181-185 del codice di procedura civile.

(67) Articoli 32 e 36 del codice di procedura civile.

(68) Articolo 59, paragrafo 8; articoli 181-185 del codice di procedura civile.

(69) Articolo 126, n. 14 del codice di procedura civile.

Quanto alla procedura che, in Germania, corrisponde alla causa di garanzia, la relativa disciplina è contenuta negli articoli 72, 73 e 74, nonché nell'articolo 68 del Codice di procedura civile.

La parte che ritenga di avere, in caso di soccombenza, un diritto di garanzia da far valere nei confronti di un terzo, ha la possibilità di chiamare in causa detto terzo (art. 72) (*Streitverkündung* = *litis denunciatio*).

La chiamata in causa deve essere notificata al terzo e comunicata alla controparte (art. 73). Nei confronti del terzo non viene pronunciata alcuna decisione, ma la sentenza pronunciata tra le parti in causa ha autorità nel senso che il dispositivo non potrà essere rimesso in discussione nella successiva azione che il convenuto proponga contro il terzo (art. 68). In base al Codice di procedura civile tedesco il ricorso del convenuto contro il terzo deve essere oggetto di un giudizio distinto.

Le cause di garanzia sono disciplinate dalle seguenti convenzioni bilaterali: Convenzione belgo-tedesca (art. 3, n. 10), belgo-francese (art. 4, par. 2), belgo-olandese (art. 6, par. 2), italo-olandese (art. 2, 4) italo-belga (art. 2, 10), tedesco-olandese (art. 4, 1, c), Trattato Benelux (art. 6, par. 3).

Il Comitato è del parere che tale competenza rivesta una notevole importanza per i rapporti commerciali, come dimostra l'esempio seguente: un esportatore tedesco consegna della merce in Belgio, e l'importatore belga la rivende. L'acquirente cita l'importatore per risarcimento dei danni davanti al giudice del domicilio di quest'ultimo, per esempio Bruxelles. L'importatore belga ha diritto di rivalsa nei confronti dell'esportatore tedesco, ed intenta quindi un'azione di garanzia contro detto esportatore davanti al tribunale di Bruxelles, competente a conoscere della domanda principale. Questa competenza è ammessa dalla Convenzione anche se il garante è domiciliato in Germania, nell'interesse di una retta amministrazione della giustizia.

Tuttavia, in applicazione dell'articolo 17, il giudice adito per la causa principale non sarebbe competente quanto alla causa di garanzia quando il garante ed il garantito abbiano stipulato un patto che attribuisce la competenza ad altro giudice, sempreché tale patto contempli anche la causa di garanzia.

Inoltre, il giudice adito per la causa principale non sarà competente a conoscere della causa di garanzia se la domanda originaria è stata proposta soltanto allo scopo di poter attrarre la persona contro cui è esercitata la chiamata in garanzia fuori dello Stato in cui ha domicilio (70).

La situazione particolare del diritto tedesco è oggetto dell'articolo V del Protocollo.

In virtù di tale disposizione, per la causa di garanzia non può essere fatta valere nella Repubblica federale di Germania la competenza prevista dall'articolo 6, n. 2, ma le persone domiciliate in un altro Stato contraente possono essere citate davanti ai giudici tedeschi a norma degli articoli 72, 73 e 74 del Codice di procedura civile.

Quanto alle sentenze emesse negli altri Stati contraenti contro il garante, queste saranno riconosciute ed eseguite in Germania.

Per quanto riguarda le sentenze pronunciate in Germania in applicazione degli articoli 72, 73 e 74, esse avranno negli Stati contraenti gli stessi effetti che hanno in Germania.

Così, per esempio, il garante domiciliato in Francia potrà essere citato davanti al giudice tedesco che conosce della domanda principale. La sentenza pronunciata in Germania riguarda, secondo il diritto tedesco, soltanto le parti, ma è opponibile al garante. Quando il garantito proporrà azione contro il garante davanti ai giudici francesi normalmente competenti, potrà domandare il riconoscimento della sentenza tedesca, il cui fondamento non può più essere rimesso in discussione.

Resta ferma che in base ai principi accolti in materia di *exequatur* le sentenze pronunciate in seguito alla chiamata in garanzia avranno nello Stato richiesto gli stessi effetti che avrebbero nel paese d'origine.

Questa soluzione, già seguita nei rapporti belgo-tedeschi (art. 3, 10° della Convenzione) e tedesco-olandesi (art. 4, 1, i), della Convenzione) è in tal modo generalizzata nelle relazioni tra la Repubblica federale di Germania e gli altri Stati membri della Comunità.

---

(72) Ved. articolo 181 dei codici di procedura civile belga, francese e lussemburghese e l'articolo 74 del codice di procedura civile olandese.

b) *Chiamata di un terzo nel processo* (intervento)

Sebbene la nozione di garanzia sia compresa in quella di intervento, si è preferito menzionare entrambi i concetti in maniera espressa e distinta. Riteniamo che il miglior modo di definire il concetto di intervento sia quello di riportare gli articoli 15 e 16 del progetto di *Code judiciaire* belga, che dispongono quanto segue:

« L'intervento è una procedura attraverso la quale un terzo diviene parte in causa.

« Esso ha lo scopo sia di tutelare gli interessi del terzo che interviene o di una delle parti, sia di consentire al giudice di pronunciare una condanna o di ordinare una garanzia (art. 15).

« L'intervento è volontario quando il terzo si presenta al fine di far valere i propri interessi.

« L'intervento è coattivo quando il terzo è citato nel corso del processo da una o più parti (articolo 16) » (71).

c) *Domande riconvenzionali* (art. 6, 3°)

Questi fori sono generalmente contemplati nelle convenzioni di esecuzione: Convenzione belgo-tedesca (art. 3, 1, 10°) (per le domande riconvenzionali), Convenzione italo-belga (art. 2, 1, 10) (domanda riconvenzionale accessoria), Convenzione franco-belga (art. 4, par. 2) (domanda riconvenzionale), Convenzione belgo-olandese (art. 6) (domanda riconvenzionale, domanda d'intervento e domanda incidentale), Convenzione italo-francese (art. 18) (domanda di compensazione, domanda incidentale o accessoria, domanda riconvenzionale), Convenzione italo-olandese (art. 2, 4) (domanda accessoria, domanda riconvenzionale), Convenzione italo-tedesca (art. 2, 5°) (domanda riconvenzionale), Trattato Benelux (art. 6) (domanda riconvenzionale, chiamata di un terzo nel processo, domanda incidentale), Convenzione tedesco-olandese (art. 4, par. 1, lett. i) (domanda riconvenzionale e domanda in garanzia).

È stato precisato che per fondare la competenza deve sussistere la connessione della domanda riconvenzionale con la domanda principale. Poiché la connessione non è ammessa in tutte le legislazioni, il testo, che si rifà al nuovo *Code judiciaire* belga, dispone che la domanda riconvenzionale deve avere il suo titolo nel contratto ovvero nel fatto che serve da fondamento alla domanda originaria.

*Sezioni 3-5. — Assicurazioni, vendite rateali e competenze esclusive**Osservazioni di carattere generale*

In ciascuno dei sei Stati le norme di competenza territoriale non sono, in linea di principio, di ordine pubblico e quindi è consentito alle parti derogarvi.

Esistono tuttavia eccezioni a tale principio. Talune norme di competenza hanno carattere imperativo o appartengono alle disposizioni d'ordine pubblico sia per ragioni attinenti ad una retta amministrazione della giustizia, che impone di limitare i casi di competenza e di accentrare determinate cause davanti ad un unico giudice, sia per considerazioni di carattere sociale, ossia per l'esigenza di tutelare talune categorie di persone quali gli assicurati, gli acquirenti in caso di vendita rateale, ecc.

Il sistema adottato ed il fine perseguito rendono necessaria una disciplina del problema nella Convenzione. Ignorare il problema posto da queste norme di competenza avrebbe non soltanto comportato il rischio di rifiutare riconoscimenti ed esecuzioni, sulla base dell'ordine pubblico, ciò che è contrario al principio della libera circolazione delle sentenze, ma anche di reintrodurre per tale via in generale il controllo sulla competenza del giudice dello Stato d'origine.

Il Comitato poteva scegliere fra diverse soluzioni.

Anzitutto quella ammessa da diverse convenzioni bilaterali, in virtù della quale il giudice dello Stato richiesto può rifiutare di riconoscere la competenza del giudice dello Stato d'origine, quando

(71) Progetto di legge contenente il « Code judiciaire », testo approvato dalla Commissioni riunite, doc. *Sénat de Belgique*, sess. 1964-65, n. 170.

nello Stato richiesto esistono « norme che attribuiscono ai giudici di questo Stato competenza esclusiva a conoscere dell'azione che ha dato origine alla sentenza » (72).

Oltre a permettere le obiezioni sopra esposte, questo sistema avrebbe introdotto nella Convenzione un elemento di insicurezza incompatibile con l'economia generale della Convenzione stessa. Infatti esso non risolve il problema ma si limita a rinviare la soluzione delle difficoltà spostandole allo stadio del riconoscimento e dell'esecuzione.

Poteva anche essere adottata una clausola generale analoga a quella inserita nella Convenzione belgo-olandese o nel Trattato Benelux (art. 5, 1) la quale prende in considerazione le legislazioni in presenza (73). Una clausola del genere rischia tuttavia di essere di difficile interpretazione in quanto, in caso di contestazione, il giudice dello Stato d'origine è tenuto a far riferimento al diritto dello Stato che fa valere una giurisdizione esclusiva.

Inoltre, se tale clausola può concepirsi in un Trattato tra tre Stati, è più difficile ad ammettersi in una convenzione tra sei Stati, dove non sempre è possibile determinare in anticipo lo Stato in cui potrà esser fatto valere il riconoscimento o potrà essere domandato l'*exequatur*.

Una terza soluzione consisteva nella compilazione di un catalogo che enumerasse le sole competenze esclusive, che pertanto avrebbero avuto carattere obbligatorio per tutti gli Stati contraenti. Siffatto catalogo risponde al bisogno d'informazione delle parti, permette al giudice di decidere senza incertezza alcuna sulla base di una regola comune, elimina ogni elemento d'incertezza e garantisce un equilibrio nei rapporti internazionali.

Il sistema accolto nella Convenzione è complesso. Ad esempio, le sezioni 3 e 4 relative alle assicurazioni, alle vendite rateali ed ai prestiti con rimborso rateizzato sono dettate da considerazioni di carattere sociale, e si propongono soprattutto il fine di evitare gli abusi che possono derivare dai contratti di adesione.

La sezione 5 (art. 16) contiene un elenco di casi in cui, dato che nell'interesse di una retta amministrazione della giustizia è necessario concentrare le liti davanti ai giudici di un solo Stato, sono riconosciuti esclusivamente competenti i giudici di uno Stato contraente.

La Convenzione riserva alle due suddette categorie un regime differente. La prima si pone ad uno stadio intermedio tra le regole di competenza ordinarie e quelle di competenza esclusiva.

Infatti:

1) Per le materie oggetto delle sezioni 3 e 4, non esiste una competenza unica. Fra i giudici di Stati contraenti diversi è possibile una scelta, sia pur limitata, quando l'attore è uno dei soggetti per i quali è stata predisposta la tutela normativa, cioè un contraente dell'assicurazione, un acquirente o un mutuatario. Invece, per le competenze esclusive che sono oggetto della sezione 5, le parti non hanno alcuna scelta fra i giudici di diversi Stati contraenti.

2) Le parti possono derogare, in alcuni casi, alle disposizioni delle sezioni 3 e 4 (art. 12, 15 e 18). Non è possibile invece derogare alle disposizioni della sezione 5, né mediante un accordo attributivo di giurisdizione (articolo 17, 2° comma), né mediante proroga tacita (articolo 18).

3) Le norme delle sezioni 3 e 4 sono applicabili soltanto nel caso in cui il convenuto abbia domicilio nel territorio di una Parte contraente, mentre quelle della sezione 5 si applicano senza che il domicilio venga preso in considerazione.

La violazione, invece, delle disposizioni delle sezioni 3 e 4, nonché della disposizione della sezione 5 costituisce motivo per rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione (artt. 28 e 34),

---

(72) Convenzione belgo-tedesca, articolo 3, 2; Convenzione italo-olandese (art. 2 in fine); Convenzione italo-belga (art. 2 in fine).

(73) Il paragrafo 1 dell'articolo 5 della Convenzione belgo-olandese è così redatto: « Quando per l'esecuzione di un atto è stato eletto un domicilio attributivo di giurisdizione, il giudice del luogo del domicilio eletto è il solo competente a conoscere delle liti relative a tale atto, fatte salve le eccezioni e modifiche stabilite o da stabilire da parte di una delle due legislazioni nazionali o dalle convenzioni internazionali ».

*Sezione 3. — Assicurazioni*

Norme di competenza esclusiva esistono, in materia di assicurazioni, in Francia (art. 3 della legge del 13 luglio 1930, relativa al contratto d'assicurazione), in Belgio (legge 20 maggio 1920 inserita sotto l'articolo 43-*bis* della legge 25 marzo 1876 in materia di competenza), in Germania (par. 48 V.V.G.), in Italia (art. 1903, 2° comma del Codice civile art. 124 del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private). Nel Lussemburgo, la legge del 16 maggio 1891 sul contratto d'assicurazione non contiene alcuna disposizione relativa alla competenza. Ciò si spiega con l'esiguità del territorio del Granducato, che conta soltanto due circoscrizioni giudiziarie. La legge del 16 maggio 1891 sulla sorveglianza delle operazioni assicurative regola tuttavia la competenza giudiziaria per quanto riguarda le compagnie d'assicurazione straniere. La legge impone all'assicuratore residente all'estero, che compia operazioni assicurative nel Granducato, di designare un procuratore generale che abbia domicilio nel Lussemburgo e che ivi lo rappresenti tanto giudizialmente che stragiudizialmente. Il mandatario deve eleggere domicilio nella circoscrizione in cui non abbia il domicilio effettivo. Il domicilio effettivo o elettivo del procuratore generale attribuisce competenza giurisdizionale per le azioni sorte dal contratto di assicurazione. Nei Paesi Bassi non esistono, in materia di assicurazioni, disposizioni particolari sulla competenza giurisdizionale. Per quanto concerne le compagnie straniere d'assicurazione sulla vita, la legge olandese del 22 dicembre 1922 prevede norme analoghe a quelle della legge lussemburghese del 16 maggio 1891. In Germania la disciplina è quasi analoga.

La sezione 3 è stata elaborata in collaborazione con il Comitato europeo delle assicurazioni.

Le disposizioni di questa sezione possono essere riassunte come segue: in materia di assicurazioni, le azioni contro un assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente possono essere proposte:

— sia davanti ai giudici dello Stato in cui ha il domicilio (art. 8), o entro certi limiti, davanti ai giudici della località in cui è situata una succursale (artt. 7 e 8);

— sia:

a) davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il contraente che ha stipulato l'assicurazione (art. 8).

b) davanti ai giudici dello Stato in cui uno degli assicurati è domiciliato, se più assicuratori sono convenuti (art. 8),

c) davanti al giudice nella cui circoscrizione si trova l'intermediario che è intervenuto nella stipulazione del contratto di assicurazione, se la legge dello Stato cui appartiene il giudice adito prevede tale competenza (art. 8),

d) 1) se si tratta di un'assicurazione di responsabilità, l'assicuratore può inoltre:

I) essere citato davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso (artt. 9 e 10),

II) essere chiamato in causa davanti al giudice dinanzi al quale la persona lesa ha citato l'assicurato, se tale giudice, in base alla legislazione interna, può conoscere della domanda (articolo 10),

2) se l'assicurazione riguarda immobili, l'assicuratore può parimenti essere citato davanti al giudice del luogo in cui si è verificato il fatto dannoso. Una tale possibilità è altresì prevista se l'assicurazione riguarda al contempo beni immobili e mobili coperti da una stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro (art. 9).

Quanto alle azioni in cui attore è l'assicuratore, queste possono, in linea di massima, essere solo esercitate davanti ai giudici dello Stato sul cui territorio il convenuto, contraente, assicurato o beneficiario che sia, abbia domicilio.

Gli accordi attributivi di competenza che derogano a queste norme sono, in linea di principio, inefficaci, se anteriori al sorgere della lite (art. 12).

## Articolo 7

L'articolo 7 precisa che la sezione 3 del titolo II è autonoma e disciplina in maniera completa la materia assicurativa. Alcune eccezioni sono rappresentate dai rinvii agli articoli 4 e 5, 5°, che riguardano rispettivamente l'ipotesi in cui il convenuto sia domiciliato al di fuori della comunità e le controversie relative alla gestione di una succursale, di un'agenzia o di uno stabilimento.

Dalla prima di tali eccezioni si evince che la competenza, ivi compresa quella cosiddetta esorbitante, è determinata dalla legislazione del giudice adito quando il convenuto, l'assicuratore o contraente l'assicurazione, è domiciliato al di fuori della Comunità. Tuttavia, in deroga alle norme generali della Convenzione, l'assicuratore domiciliato al di fuori della Comunità che possiede in uno Stato contraente una succursale o un'agenzia è considerato, per ciò che attiene alle controversie relative alla gestione di queste, come domiciliato in detto Stato. Tale deroga, contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 8, è stata approvata in quanto le società d'assicurazione straniere possono stabilire succursali o agenzie in altri Stati soltanto fornendo garanzie che le equiparano praticamente a società nazionali. Tuttavia la deroga si applica soltanto al caso delle succursali e delle agenzie: in altre parole, essa si applica soltanto quando la società straniera è rappresentata da una persona capace di obbligarla verso terzi.

Anche la seconda eccezione riguarda le succursali, le agenzie, e gli altri stabilimenti: si tratta però di succursali, agenzie e stabilimenti che, in base al rinvio all'articolo 5, 5°, dipendono da una società che ha la propria sede in uno Stato contraente. Tale rinvio implica che la società in questione può essere citata dinanzi al tribunale della località in cui si trovano la succursale, l'agenzia o lo stabilimento per qualsiasi controversia relativa alla loro gestione.

## Articolo 8

L'articolo 8 determina su un piano generale la competenza per le azioni in materia di assicurazione intentate contro l'assicuratore.

Competenti sono anzitutto i giudici dello Stato in cui l'assicuratore ha il domicilio. Tale disposizione si limita ad enunciare una competenza generale, prevedendo la competenza « dei giudici dello Stato di domicilio dell'assicuratore ». In ogni Stato, poi, per determinare il giudice competente si farà applicazione della legislazione interna. Se l'assicuratore è invece citato fuori dello Stato in cui ha il domicilio, l'azione deve essere proposta davanti ad un giudice espressamente determinato, secondo il sistema già adottato dall'articolo 5.

Il secondo luogo, l'azione può essere proposta, in uno Stato diverso da quello in cui l'assicuratore ha il domicilio, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il contraente dell'assicurazione. Per contraente dell'assicurazione bisogna intendere la parte contraente con la compagnia di assicurazione. Nel caso in cui l'assicurato o il beneficiario non si identifichino con la persona che ha contratto l'assicurazione, il luogo del loro domicilio non viene preso in considerazione. Come ha fatto tra l'altro notare il Comitato Europeo degli assicuratori, l'assicuratore, nella sua qualità di prestatore di un servizio, si trova in rapporto commerciale con l'altra parte contraente, vale a dire con chi contrae l'assicurazione. Poiché si trova in rapporto con quest'ultimo, è normale che l'assicuratore possa essere citato davanti al giudice del domicilio del contraente l'assicurazione. Sarebbe però eccessivo obbligare l'assicuratore a comparire davanti al giudice dell'assicurato o del beneficiario, di cui può ignorare il domicilio esatto al momento in cui la lite è sorta.

Si deve tener conto del domicilio del contraente l'assicurazione al momento dell'introduzione della domanda.

In terzo luogo, nel caso in cui più assicuratori siano convenuti in una stessa causa, essi possono essere citati dinanzi ai tribunali dello Stato in cui uno di essi è domiciliato. Tale norma è identica a quella contenuta nell'articolo 6, 1°, che non trova applicazione dato il carattere autonomo della sezione relativa alle assicurazioni.

Infine, l'assicuratore può essere citato in uno Stato diverso da quello del proprio domicilio, dinanzi al giudice nella cui circoscrizione si trova l'intermediario che è intervenuto nella stipulazione del con-

tratto d'assicurazione, ma a due condizioni: anzitutto che il domicilio dell'intermediario figuri nella polizza o nella proposta d'assicurazione, e in secondo luogo che la legge del Paese cui appartiene il giudice adito preveda questa competenza. Quest'ultima non è nota né alla legislazione belga, né a quella francese; è invece prevista in Germania (74) ed in Italia (art. 1903 del Codice civile). La proposta d'assicurazione si riferisce ad una prassi in uso in Germania. A motivo dei procedimenti meccanografici impiegati dalle compagnie d'assicurazione, spesso il luogo dell'agenzia figura nella polizza unicamente sotto forma di un numero che rinvia alla proposta di assicurazione. La proposta di assicurazione menzionata nella Convenzione si intende evidentemente come proposta definitiva seguita da contratto.

Infine, per intermediario « che è intervenuto nella stipulazione del contratto d'assicurazione » si intende, sia l'agente con la cui assistenza il contratto è stato stipulato direttamente tra la società e il contraente d'assicurazione, che l'agente che ha concluso egli stesso il contratto in qualità di rappresentante della Società. Per quanto riguarda la portata dell'ultimo comma dell'articolo 8 rinviamo al commento relativo all'articolo 7.

#### Articolo 9

L'articolo 9 permette, fatta salva in particolare l'applicazione dell'articolo 12, comma 3, di citare l'assicuratore in uno Stato diverso da quello in cui egli ha il proprio domicilio, davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso. Questa competenza è ammessa solo per le assicurazioni di responsabilità o assicurazioni di immobili. È ammessa anche per i beni mobili, quando nella polizza d'assicurazione sono garantiti al contempo un immobile ed i mobili in esso contenuti. È del pari compreso il caso in cui i beni mobili siano coperti da una clausola aggiuntiva alla polizza che garantisce l'immobile.

#### Articolo 10

L'articolo 10 prevede, sempre in materia di assicurazioni di responsabilità, determinate competenze speciali. La disposizione riveste un'importanza particolare per quanto riguarda gli incidenti stradali.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, in caso d'azione della persona lesa contro l'assicurato costui potrà chiamare in causa l'assicuratore se il giudice adito può, in base alla propria legislazione interna, conoscere della chiamata in causa. La situazione è lievemente diversa nella Repubblica federale di Germania (75).

Ci si è chiesti se la riunione dei due procedimenti debba essere possibile quando l'assicurato e l'assicuratore siano entrambi domiciliati in uno stesso Stato che per ipotesi sia differente da quello in cui si trova il giudice adito. Per esempio, nel caso di un incidente causato in Francia da un tedesco domiciliato in Germania ed assicurato presso una compagnia tedesca, è possibile la chiamata in causa — ammessa dal diritto francese — per questa controversia che riguarda un contratto d'assicurazione tra un assicurato tedesco ed un assicuratore del pari tedesco? Poiché il contratto è disciplinato dalla legge tedesca, non dovrebbe essere competente un giudice tedesco? I rapporti contrattuali tra assicuratore e contraente rimarrebbero in tal caso esclusi dal giudizio relativo alla responsabilità.

Pur riconoscendo la pertinenza dell'osservazione, il Comitato è stato del parere che non fosse opportuno introdurre norme di competenza che si scosterebbero dal regime previsto dalle legislazioni

---

#### (74) § 48 VVG:

1. Se un agente ha servito da intermediario per la stipulazione di un contratto o ha stipulato tale contratto e viene proposta azione contro l'assicuratore relativamente alle condizioni del contratto, giudice competente è il tribunale del luogo in cui l'agente, all'atto della stipulazione del contratto, o all'atto in cui ha servito da intermediario alla stipulazione dello stesso, aveva l'agenzia, ovvero in mancanza di questa, il domicilio.

2. La competenza di cui sopra non può essere modificata contrattualmente.

(75) Ved. l'articolo V del Protocollo.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interne e che rischierebbero inoltre di perturbare la regolamentazione in vigore a seguito dell'introduzione della carta verde (76).

La soluzione di compromesso scelta dal Comitato consiste nell'attenuare la portata dell'articolo 10, comma 1, disponendo, mediante apposita norma inserita al n. 3 dell'articolo 12, che se il contraente l'assicurazione e l'assicuratore sono entrambi domiciliati in uno stesso Stato contraente all'atto della stipulazione del contratto, essi possono pattuire la competenza dei tribunali di tale Stato. Tuttavia la legislazione di detto Stato deve ammettere tale convenzione.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, l'assicuratore può essere del pari citato, in materia di assicurazioni di responsabilità civile, direttamente dalla persona lesa (77), fuori dello Stato in cui ha domicilio, dinanzi a qualsiasi giudice competente, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9, a conoscere di una azione proposta dal contraente l'assicurazione contro l'assicuratore.

Se è vero che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è competente il tribunale del domicilio del contraente, nessuna disposizione ammette invece la competenza del foro del domicilio della persona lesa. L'inciso « quando tale azione diretta sia possibile » è stato inserito espressamente per includere le norme sui conflitti di legge vigenti nello Stato cui appartiene il giudice adito (78).

Ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, l'assicuratore potrà chiamare in causa l'assicurato nel processo intentatogli dalla persona lesa. È necessario permettere, nell'interesse di una retta amministrazione della giustizia, che le azioni vengano proposte davanti ad uno stesso giudice per evitare che giudici differenti pronuncino sentenze contraddittorie. L'assicuratore troverà inoltre in questa procedura un'arma contro la frode (79).

## Articolo 11

L'articolo 11 concerne le azioni dell'assicuratore contro la persona che contrae l'assicurazione, l'assicurato o il beneficiario.

Soli competenti sono i giudici dello Stato sul cui territorio il convenuto ha domicilio all'atto dell'introduzione della domanda.

Si tratta anche qui di una competenza generica, in quanto il giudice territorialmente competente dovrà essere determinato in ogni Stato secondo la legislazione di quest'ultimo.

La disposizione non si applica quando il convenuto ha domicilio fuori del territorio degli Stati contraenti, cioè fuori della Comunità. Si applica in tal caso l'articolo 4.

Il comma 2 corrisponde al disposto dell'articolo 6, 3°.

## Articolo 12

L'articolo 12 riguarda gli accordi che attribuiscono competenza giurisdizionale. Gli accordi stipulati prima del sorgere della lite sono inefficaci nel caso in cui siano contrari alle norme di competenza contemplate dalla Convenzione.

Scopo dell'articolo è di vietare alle parti di restringere la scelta data dalla presente Convenzione alla persona che contrae l'assicurazione, e di impedire all'assicuratore di derogare all'articolo 11.

(76) L'assicurazione della responsabilità civile in materia di autoveicoli è obbligatoria in tutti i paesi della Comunità salvo l'Italia.

Germania, legge del 7 novembre 1939.

Belgio, legge del 1° luglio 1956.

Francia, legge del 27 febbraio 1958 e decreto 7 gennaio 1959.

Lussemburgo, legge del 10 giugno 1932. Regolamenti di applicazione del 28 ottobre 1932 e 24 dicembre 1932.

Paesi Bassi, legge del 30 maggio 1963. Decreto del 23 gennaio 1964.

(77) L'azione diretta è ammessa in diritto belga, francese, lussemburghese. Nel diritto olandese e tedesco essa è prevista in caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità in materia di veicoli automotori.

(78) È sulla base di questa norma che va deciso se si debba applicare la legge del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, la legge che disciplina il contratto, oppure la *lex fori*.

(79) J. WAUTIER, *L'assurance automobile obligatoire*, Bruxelles 1947.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono tuttavia ammesse diverse eccezioni. Dopo il sorgere della lite, cioè « non appena si manifesta un disaccordo tra le parti su una determinata questione, e si profila imminente o prossima una causa » (80), le parti riacquistano intera libertà.

Sono del pari leciti certi accordi attributivi di giurisdizione conclusi anteriormente al sorgere della controversia: anzitutto gli accordi stipulati a favore del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, che consentono loro di proporre l'azione dinanzi a giudici diversi da quelli designati negli articoli precedenti.

Sono pure leciti, in base all'articolo 12, 3°, determinati accordi che attribuiscono competenza giurisdizionale: ma la liceità è subordinata alle condizioni restrittive precisate nella disposizione e che abbiamo già esposto commentando l'articolo 10.

*Sezione 4. — Competenza in materia di vendite rateali e prestiti con rimborso rateizzato*

Tale sezione è relativa alla vendita di beni mobili materiali il cui prezzo viene corrisposto in più versamenti, o alla vendita di tali beni collegata ad un contratto di finanziamento (Abzahlungsgeschäfte). Le norme che costituiscono tale sezione sono analoghe a quelle contenute in varie legislazioni nazionali, e tendono anch'esse alla tutela di alcune categorie di persone. L'articolo 13 sancisce il carattere autonomo della sezione: analogamente all'articolo 7, esso fa salve le disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.

L'articolo 14 fissa le norme di competenza.

In caso d'azione contro il venditore o il mutuante, l'acquirente o il mutuatario possono agire sia davanti ai giudici dello Stato in cui il convenuto ha domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato in cui essi stessi sono domiciliati.

Il venditore o il mutuante possono adire, in linea di massima, soltanto il giudice del luogo in cui sono domiciliati l'acquirente o il mutuatario al momento dell'introduzione della domanda.

Il terzo comma, relativo alle domande riconvenzionali, corrisponde all'articolo 6, 3°.

L'articolo 15, relativo alle convenzioni che attribuiscono competenza giurisdizionale, contiene al n. 3 una disposizione analoga a quella adottata all'articolo 12, 3°, però per motivi diversi. Nell'ipotesi di azione proposta dal venditore o dal mutuante, è piuttosto difficile determinare la competenza quando l'acquirente o il mutuatario si sono stabiliti all'estero dopo la stipulazione del contratto. Affinché tali persone siano efficacemente tutelate è necessario che esse possano essere citate unicamente dinanzi ai tribunali dello Stato in cui hanno stabilito il loro nuovo domicilio. Tuttavia il Comitato, sulla base di considerazioni di equità, ha ammesso che nei casi in cui il venditore e l'acquirente — o il mutuante e il mutuatario — hanno entrambi il domicilio, o almeno la residenza abituale, in uno stesso Stato all'atto della stipulazione del contratto, essi possono attribuire la competenza ai giudici di tale Stato per tutte le controversie cui il contratto potrà dar luogo, sempreché la legge dello Stato in questione non vieti tali accordi.

Il criterio della residenza abituale consente la stipulazione delle clausole attributive di competenza giurisdizionale anche nei casi in cui l'acquirente o il mutuatario abbiano mantenuto il proprio domicilio in uno Stato contraente diverso da quello in cui sono residenti. Ne deriva, per esempio, che il venditore o il mutuante non saranno obbligati a citare il convenuto all'estero dinanzi ai tribunali dello Stato del suo domicilio nei casi in cui il convenuto stesso continui a risiedere, all'atto dell'introduzione della domanda, sul territorio dello Stato in cui il contratto è stato stipulato.

*Sezione 5. — Competenze esclusive*

Articolo 16

L'articolo 16 contiene un elenco di competenze riconosciute esclusive nei rapporti fra i sei Stati. Le materie enumerate all'articolo 16 sono, in linea di principio, costitutive di competenza giurisdizionale soltanto se il giudice deve conoscerne a titolo principale.

(80) BRAAS, *Précis de procédure civile*, T.I., n. 795.

Non si può derogare alle competenze esclusive né mediante accordo che attribuisca competenze giurisdizionali a favore dei giudici di un altro Stato contraente, né mediante proroga tacita (artt. 17 e 18). Qualunque giudice non appartenente allo Stato i cui organi giurisdizionali sono riconosciuti esclusivamente competenti deve dichiararsi d'ufficio incompetente (art. 19). La trasgressione di tali norme costituisce motivo per rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione (artt. 28 e 34).

Queste norme, che si fondano sull'oggetto della domanda, si applicano indipendentemente dal domicilio e dalla nazionalità delle parti. Tenuto conto delle ragioni che hanno motivato l'istituzione delle competenze esclusive, era opportuno dar loro una portata generale anche nei confronti dei convenuti domiciliati fuori della Comunità. Così, per esempio, un giudice belga non potrà, in base all'articolo 53 della legge del 1876, o all'articolo 637 del Progetto di codice giudiziario che stabiliscono nei confronti dello Straniero la competenza del giudice dell'attore, conoscere della lite tra un belga ed una persona domiciliata in Argentina, se si tratta di una lite relativa ad un immobile situato in Germania: saranno competenti solo i giudici tedeschi.

### *Immobili*

A norma dell'articolo 16, n. 1, hanno competenza esclusiva a conoscere delle liti relative a diritti reali immobiliari ed a contratti di locazione d'immobili i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile si trova.

L'importanza delle questioni immobiliari era già stata oggetto di attenzione da parte degli autori del Trattato di Roma, poiché in virtù dell'articolo 54, comma 3 del Trattato, la Commissione ed il Consiglio devono in particolare rendere possibile « l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiaria situate nel territorio di uno Stato membro », sempreché non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 39, par. 2, paragrafo che si riferisce alla politica agricola.

I problemi che si presentavano alla Commissione in tale campo non riguardavano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, dato che riconoscimento ed esecuzione rientrano nelle previsioni dei trattati che sono già stati conclusi tra Stati membri e che si applicano tutti in campo civile e commerciale senza escludere la materia immobiliare, bensì riguardavano la determinazione delle regole di competenza.

Nella legislazione di ogni Stato, esistono in merito norme speciali di competenza (81) che sono state riprese, in generale, nelle convenzioni bilaterali, sia in quelle che stabiliscono regole dirette (82) che in quelle che stabiliscono regole indirette (83).

La soluzione data dalla Convenzione differisce tuttavia da questi accordi bilaterali in quanto le regole di competenza stabilite sono esclusive. Su tale punto, la Convenzione è conforme al Trattato franco-tedesco sulla soluzione della questione della Saar, il cui articolo 49 prevede che « esclusivamente competenti per tutte le controversie relative al possesso o alla proprietà di un immobile e per quelle relative ai diritti reali sullo stesso, sono i giudici del paese contraente in cui detto immobile si trova ».

Come nel Trattato suddetto, la competenza di cui all'articolo 16, n. 1, è esclusiva soltanto per quanto riguarda le relazioni internazionali: le norme di competenza interna in vigore in ogni Stato non subiscono pertanto alcuna modifica.

L'articolo, in altri termini, vieta ai giudici di uno Stato contraente di conoscere delle liti relative ad un immobile situato in un altro Stato contraente, ma non vieta che, nello Stato in cui l'immobile

(81) Belgio: articolo 8 legge del 25 marzo 1876, modificato dal D.R. del 3 gennaio 1935; articolo 52 della legge del 1876. Repubblica federale di Germania, articolo 24 C.Pr.Civ.; Francia: articolo 59, comma 5, C.Pr.Civ.; Italia: articoli 4 e 21 C.Pr.Civ. Lussemburgo, articolo 59, commi 3 e 4 C.Pr.Civ.; Paesi Bassi, articolo 126, n. 8, C.Pr.Civ.

(82) Convenzione belgo-olandese (art. 10).

(83) Convenzione belgo-tedesca (art. 10); italo-francese (art. 16); italo-olandese (art. 2, 6); italo-tedesca (art. 2, 7); italo-belga (art. 2, 8); tedesco-olandese (art. 4, par. 1, lett. f).

è situato, a conoscere di tali cause sia un giudice diverso da quello del luogo in cui si trova l'immobile, quando la sua competenza è riconosciuta dalla legislazione di tale Stato.

Ad indurre il Comitato a prevedere in tale materia una regola di competenza esclusiva sono state diverse ragioni. Nella Repubblica federale di Germania ed in Italia, giudice esclusivamente competente è quello del luogo in cui è situato l'immobile, e tale competenza è considerata di ordine pubblico. Ne consegue che in mancanza di una norma di competenza esclusiva, le sentenze pronunciate in altri Stati da giudici la cui competenza avrebbe potuto derivare da altre disposizioni della Convenzione (giudice del domicilio del convenuto, foro prorogato) non avrebbero potuto essere riconosciute o eseguite né in Germania né in Italia.

Un siffatto sistema sarebbe stato contrario alla « libera circolazione delle sentenze ».

Il Comitato è stato incline a generalizzare nelle relazioni internazionali le norme di competenza in vigore in Italia e Germania, anche perché tale estensione rispondeva a suo parere, all'interesse di una retta amministrazione della giustizia. Questi tipi di controversie comportano infatti in modo frequente accertamenti, indagini e perizie che dovranno essere effettuati sul posto. La materia inoltre è spesso sottoposta in parte ad usi che sono conosciuti in genere solo dagli organi giurisdizionali del luogo, o quanto meno dal paese in cui l'immobile è sito. Il sistema prescelto, infine, tiene conto anche della necessità di operare trascrizioni sui registri fondiari esistenti nel luogo in cui si trova l'immobile.

La formulazione adottata comprende non soltanto tutte le controversie che abbiano per oggetto diritti reali su beni immobili, ma anche quelle relative alle locazioni di immobili. Per locazione di immobili s'intende l'affitto di locali destinati ad abitazione o ad uso professionale, l'affitto di locali per usi commerciali e la locazione di fondi rustici. Stabilendo, in materia di locazioni di immobili, la competenza dei giudici dello Stato in cui l'immobile stesso è situato, il Comitato ha voluto riferirsi alle controversie tra locatori e conduttori relative all'esistenza o all'interpretazione dei contratti di locazione o alla riparazione dei danni causati dal conduttore, all'evacuazione dei locali, ecc. . . . Secondo il Comitato la norma esposta non si applica alle azioni che riguardano unicamente il pagamento del canone locativo, in quanto tali azioni possono essere considerate come distinte dall'immobile dato in locazione.

Questa soluzione è stata dettata dalla considerazione che le locazioni di beni immobili sono generalmente disciplinate da leggi particolari, ed è pertanto preferibile che per l'applicazione di tali disposizioni siano competenti, a motivo soprattutto della loro complessità, soltanto i giudici del paese in cui esse hanno vigore. Inoltre, in vari Stati esistono per tali controversie competenze esclusive, che, nella maggior parte dei casi, sono stabilite a favore di giurisdizioni specializzate.

### *Società*

L'articolo 16, n. 2, contempla le società. I giudici dello Stato in cui una società o una persona giuridica ha sede sono esclusivamente competenti a conoscere delle azioni aventi ad oggetto, a titolo principale, la validità, la nullità o lo scioglimento di dette società o persone giuridiche, e le deliberazioni degli organi di queste.

Nell'interesse della certezza del diritto, è necessario evitare che vengano pronunciate sentenze contraddittorie quanto all'esistenza delle società ed alla validità delle deliberazioni dei loro organi. Per tale ragione, l'accentramento della procedura davanti agli organi giurisdizionali dello Stato sul cui territorio si trova la sede sociale è, senza alcun dubbio, la misura più opportuna. Le formalità di pubblicità della società hanno infatti avuto luogo in tale Stato. La norma adottata porterà inoltre il più delle volte all'applicazione del principio tradizionale *actor sequitur forum rei*. Competenze siffatte sono ammesse in particolare in diritto tedesco e, per quanto riguarda le associazioni senza scopo di lucro, in diritto lussemburghese.

### *Registri pubblici*

L'articolo 16, n. 3, dispone che per conoscere delle cause relative alla validità o agli effetti della iscrizione sui pubblici registri sono esclusivamente competenti i giudici dello Stato in cui i registri sono tenuti.

La disposizione non richiede un lungo commento. Corrisponde a disposizioni enunciate nella maggior parte delle legislazioni, e riguarda, soprattutto, le iscrizioni sui registri fondiari, ipotecari, commerciali, ecc. . . .

#### *Brevetti*

Il n. 4 dell'articolo 16 riguarda le azioni relative alla validità dei brevetti, marchi, disegni e modelli, ed altri diritti analoghi, come quelli che proteggono le varietà vegetali e che comportano un deposito o una registrazione.

Un progetto di convenzione sul diritto europeo dei brevetti è stato elaborato in seno alla CEE. Il progetto comprenderà norme di competenza giurisdizionale relative al brevetto europeo, ma non si applicherà ai brevetti nazionali, che rientrano quindi nel campo d'applicazione della presente Convenzione.

Poiché il rilascio di un brevetto nazionale è una questione di sovranità nazionale, la Convenzione « Esecuzione » prevede all'articolo 16, n. 3, per le azioni relative alla validità del brevetto, una competenza esclusiva.

Per quanto riguarda le altre azioni, compresa l'azione di contraffazione, sono applicabili le norme generali della Convenzione.

L'espressione « il deposito o la registrazione sono stati richiesti » tiene conto delle legislazioni che, come quella tedesca, subordinano la registrazione di un brevetto all'esito di un esame. Ne consegue, per esempio, che le giurisdizioni tedesche avranno competenza esclusiva quando alle autorità competenti sia stata presentata una richiesta di registrazione di un brevetto nei casi in cui, nel corso dell'esame della richiesta stessa, sorga una controversia in merito ai diritti relativi alla registrazione del brevetto stesso.

L'espressione « si reputano effettuate a norma di una convenzione internazionale » si riferisce al sistema istituito con l'*Arrangement* di Madrid del 14 aprile 1891 relativo alla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 e a Londra il 2 giugno 1934, nonché all'*Arrangement* dell'Aja del 6 novembre 1925 relativo al deposito internazionale dei disegni e dei modelli industriali, riveduto a Londra il 2 giugno 1934. Secondo tale sistema, il deposito effettuato presso il *Bureau International* di Berna tramite l'amministrazione del Paese d'origine ha negli altri Paesi contraenti la stessa efficacia che avrebbe se i marchi, i disegni e i modelli vi fossero stati direttamente depositati. Per esempio, nel caso di un deposito effettuato presso il *Bureau International* su richiesta delle autorità tedesche, i giudici francesi avranno competenza esclusiva a conoscere delle controversie relative, per esempio, alla questione se il marchio debba essere considerato come depositato in Francia.

#### *Esecuzione delle sentenze*

L'articolo 16, n. 5, sancisce che i giudici dello Stato in cui l'esecuzione ha luogo o deve aver luogo hanno competenza esclusiva a conoscere delle « controversie relative a detta esecuzione ».

Qual'è il significato di tale espressione ?

Per controversie relative all'esecuzione delle sentenze bisogna intendere le vertenze a cui può dar luogo « il ricorso alla forza, alla coercizione o alla espropriazione di beni mobili e immobili (sequestro e pignoramento) per assicurare l'esecuzione materiale delle decisioni e degli atti » (84).

Le difficoltà che sorgono nel corso di tali procedure sono di competenza esclusiva del giudice del luogo di esecuzione.

Disposizioni in tal senso sono previste da diversi diritti nazionali (85).

(84) BRAAS, *Précis de procédure civile*, Tome I, n. 808.

(85) Cfr. LEREBOURS-PIGEONNIERE, *Droit international privé*, 7<sup>a</sup> ed., pag. 9. LOUSSOUARN, n. 411, « I provvedimenti miranti ad un'esecuzione che deve aver luogo in Francia, sequestro conservativo, pignoramento, pignoramento presso terzi, domanda di exequatur di una sentenza straniera e dei provvedimenti esecutivi, sequestri immobiliari e mobiliari, sentenza di convalida di un sequestro possono essere di competenza dei soli tribunali francesi ».

## Sezione 6. — Proroga della competenza

Questa sezione raggruppa gli articoli 17 e 18, il primo relativo alla proroga convenzionale ed il secondo alla proroga tacita.

## Articolo 17

La competenza derivante da accordi attributivi di competenza giurisdizionale già contemplata in tutte le convenzioni stipulate dagli Stati membri della Comunità, sia che stabiliscono regole di competenza diretta, sia che stabiliscono regole di competenza indiretta: Convenzione franco-belga (art. 3), Convenzione belgo-olandese (art. 5), Trattato Benelux (art. 5), Convenzione italo-francese (art. 12), Convenzione italo-tedesca (art. 2, 2°), Convenzione italo-olandese (art. 2, 2°), Convenzione italo-belga (art. 2, co. 1, n. 2), Convenzione belgo-tedesca (art. 3, 2°), Convenzione tedesco-olandese (art. 4, 1, b).

Detta competenza è del pari oggetto di convenzioni internazionali: quella dell'Aja del 15 aprile 1958 sulla competenza del *forum contractus* in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili materiali e quella dell'Aja del 25 novembre 1965 sugli accordi in materia di elezione del foro (86).

Non è necessario insistere sull'importanza che presenta questa competenza, in particolare le relazioni commerciali.

Se l'accordo sul principio di includere tale competenza è stato raggiunto con facilità, l'elaborazione dell'articolo 17 ha tuttavia impegnato a lungo l'attenzione del Comitato.

Come gli autori della Convenzione belgo-tedesca, di cui ci sembra utile citare la relazione su tale Convenzione, il Comitato anzitutto « si è preoccupato di non porre ostacoli agli usi commerciali, pur neutralizzando gli effetti delle clausole che rischiano di passare inosservate nei contratti. Tali clausole saranno pertanto prese in considerazione soltanto se saranno oggetto di un accordo, il che presuppone uno scambio di consenso tra le parti. Non produrranno dunque effetti le clausole che figurano sugli stampati che servono per la corrispondenza o per le fatture e che non siano state accettate dalla parte a cui sono opposte ».

Il Comitato ha inoltre ritenuto che per garantire la certezza del diritto bisognava prevedere espressamente la forma che deve rivestire l'accordo attributivo di competenza, ma che non bisognava d'altra parte « cadere in un formalismo eccessivo, non confacente alla prassi commerciale » (87).

A tal riguardo, la formulazione adottata è assai simile a quella della Convenzione tedesco-belga, ispirata a sua volta alle norme della Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958, nel senso che la clausola attributiva di competenza deve essere riconosciuta soltanto se è stata stipulata per iscritto, o se almeno *una delle parti* ha confermato per iscritto un accordo verbale (88).

Dato che la clausola attributiva di competenza presuppone un vero e proprio accordo tra le parti, il giudice non potrebbe necessariamente dedurre da una scrittura prodotta dalla parte che la invoca, l'esistenza di un accordo in materia.

Il Comitato ha peraltro lasciato aperta la questione del valore dello scritto. In determinati paesi lo scritto è richiesto solo *ad probationem* in altri invece viene richiesto *ad substantiam*.

Come le Convenzioni belgo-olandese, franco-belga, il Trattato Benelux e la Convenzione dell'Aja, l'articolo 17, paragrafo 1, dispone che il giudice designato dalle parti è esclusivamente competente. Tale soluzione si impone se si vuole evitare che vengano legittimamente aditi giudici differenti e pronunciate quindi sentenze contraddittorie o quanto meno differenti.

(86) Alla data dell'1 settembre 1966, nessuna delle due convenzioni menzionate era ancora entrata in vigore.

(87) Conferenza permanente dell'Aja di D.I.P., in « Atti dell'8ª sessione », relazione sui lavori della 2ª Commissione a cura di FREDERICO, p. 303.

(88) Conferenza dell'Aja di D.I.P., in « Atto finale della 10ª sessione », Convenzione sugli accordi di proroga del foro, articolo 4.

Il paragrafo 1 dell'articolo 17 prevede, inoltre, per rispondere ad esigenze della pratica, « la designazione di un determinato giudice ovvero la designazione del complesso degli organi giudiziari di uno Stato contraente », soluzione anch'essa conforme a quella della Convenzione dell'Aja del 1958. Come fa notare il prof. Batiffol nella sua relazione su questa Convenzione, la clausola che attribuisce competenza al complesso degli organi giudiziari di uno Stato contraente « potrà essere inefficace se, in mancanza di qualsiasi elemento di collegamento della situazione contrattuale allo Stato i cui giudici siano stati oggetto di designazione, la legge di questo Stato non offra alcun mezzo per determinare quale giudice potrà o dovrà essere adito » (89). Ma, come constata il prof. Batiffol, spetterà alle parti provvedervi tempestivamente.

La clausola trova applicazione soltanto se almeno una delle parti è domiciliata in uno Stato contraente. Facciamo anzitutto rilevare che se due parti domiciliate in uno Stato contraente hanno prorogato la competenza di un tribunale di detto Stato, la clausola non è in linea di massima applicabile, in virtù della norma generale contenuta nel preambolo secondo la quale la Convenzione determina la competenza soltanto nell'ordinamento giuridico internazionale (si veda il commento al capo 1, I, Relazioni giuridiche internazionali).

L'articolo 17 si applicherà nell'ipotesi in cui una clausola attributiva di competenza sia stata stipulata sia tra una persona domiciliata in uno Stato contraente e una persona domiciliata in un altro Stato contraente, sia tra una persona domiciliata in uno Stato contraente e una persona domiciliata al di fuori della Comunità quanto la competenza sia prorogata a favore di un tribunale di uno Stato contraente, sia infine se due persone domiciliate in uno Stato contraente proroghino la competenza di un tribunale di un altro Stato contraente.

L'articolo 17, comma 2, dispone che le clausole attributive di competenza non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 (in materia di assicurazioni) o 15 (vendite rateali) o se derogano alle norme della competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16.

Il sistema della Convenzione ha lo scopo di evitare rifiuti di riconoscimento e di esecuzione fondati sugli articoli 28 e 34, e di promuovere quindi anche in questo caso ciò che si usa denominare la « libera circolazione delle sentenze ».

L'articolo 17, comma 3, prevede che se la clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente (90). È ovvio che le convenzioni attributive di competenza non possono modificare la competenza *ratione materiae* dei tribunali.

### Articolo 18

L'articolo 18 regola la proroga tacita. Se un convenuto domiciliato in uno Stato contraente è citato davanti al giudice di un altro Stato contraente che non sia competente ai sensi della Convenzione, si possono verificare due casi: o, come è suo diritto, il convenuto solleva, in base alla Convenzione, l'eccezione di incompetenza, ed allora il giudice deve dichiararsi incompetente; oppure il convenuto non solleva l'eccezione, ed allora il giudice può conoscere della causa.

Contrariamente a quanto avverrebbe nel caso di una convenzione basata sul sistema della competenza indiretta, il convenuto potrà dunque, basandosi sulla Convenzione, invocare le disposizioni della medesima davanti al giudice adito a sollevare una eccezione di incompetenza. Per stabilire fino a quando il convenuto potrà sollevare tale eccezione, nonché per determinare il significato giuridico del termine « comparire », bisognerà riferirsi alle norme di procedura in vigore nello Stato del giudice adito.

Riconoscendo, inoltre, al giudice il potere di conoscere della causa, se il convenuto non ne contesta la competenza, la Convenzione amplia la portata del titolo II ed evita ogni incertezza. Da questa

(89) Conferenza dell'Aja di D.I.P., Atti dell'8ª sessione, p. 305.

(90) Nello stesso senso, Convenzione franco-belga, art. 3, Convenzione italo-francese, art. 2, Convenzione belgo-olandese, art. 5, Trattato Benelux, art. 5.

norma risulta in particolare che se un convenuto domiciliato in uno Stato contraente è citato in un altro Stato in base ad una norma di competenza « esorbitante », ed è citato in tal modo nonostante il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 (ad esempio in Francia, in base all'articolo 14 del Codice civile), il giudice potrà conoscere della causa se la sua competenza non è contestata. I soli casi, infatti, in cui il giudice deve dichiararsi incompetente ed in cui la proroga tacita non sarà accettata sono quelli in cui esiste in un altro Stato una competenza esclusiva in virtù dell'articolo 16.

*Sezione 7. — Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione*

Articolo 19

Conformemente all'articolo 1, il giudice deve verificare d'ufficio la propria competenza. L'articolo 19 sottolinea ch'egli deve d'ufficio dichiarare la propria incompetenza se è investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente.

Questa norma è necessaria in quanto le competenze esclusive sono considerate di ordine pubblico, e non rientrano nella libera disponibilità delle parti. La norma corrisponde d'altronde all'articolo 171 del Codice di procedura civile francese, in virtù del quale la competenza territoriale è esaminata d'ufficio quando le parti non possono transigere sui loro diritti (91).

L'importanza di questo articolo merita di essere sottolineata soprattutto perché riconosce, ai fini del rispetto delle norme di competenza comuni, ampi poteri al giudice adito, in quanto tale giudice dovrà procedere d'ufficio all'esame della sua competenza.

Dall'espressione « investito a titolo principale » si deduce che il giudice non è obbligato a dichiararsi d'ufficio incompetente se la questione per la quale un altro tribunale ha competenza esclusiva è sollevata soltanto in via incidentale.

Articolo 20

L'articolo 20 è uno dei più importanti della Convenzione. Riguarda il caso in cui il convenuto è contumace e dispone che in tale ipotesi il giudice deve d'ufficio accertare se sia competente a norma della Convenzione, fermo restando che se la sua competenza non è fondata deve dichiararsi incompetente. È evidente che il giudice ha tale obbligo anche in assenza di qualsiasi fattispecie di competenza esclusiva. La contumacia del convenuto non equivale ad una proroga tacita di giurisdizione. Non basta che il giudice riconosca l'esattezza delle dichiarazioni dell'attore in materia di competenza: egli deve controllare che l'attore fornisca la prova della fondatezza della competenza internazionale (92).

La disposizione mira a far sì che in caso di contumacia la sentenza venga pronunciata da un giudice competente, e concedere in tal modo al convenuto il massimo di garanzie nel processo originario. La norma enunciata si ispira all'articolo 37, comma 2, del Codice italiano di procedura civile, in virtù del quale il giudice deve esaminare d'ufficio la questione di giurisdizione quando il convenuto è straniero ed è contumace.

Il secondo paragrafo dell'articolo 20 si propone del pari di garantire i diritti della difesa riconoscendo l'importanza in campo internazionale della notificazione degli atti giudiziari. La notificazione all'estero degli atti giudiziari, sebbene disciplinata differentemente negli Stati membri può ricondursi, di massima, a due grandi sistemi. Il sistema tedesco si fonda sulla collaborazione delle pubbliche autorità del luogo di residenza del destinatario dell'atto competenti a notificargli la copia della citazione. Il giudice tedesco, non può, in linea di principio, condannare in contumacia, qualora non sia stata

(91) La stessa norma vige nella Repubblica federale di Germania: V. ROSENBERG, *op. cit.*, § 38, I, 3.

(92) BÜLOW, *op. cit.*

prodotta la prova autentica della notificazione della citazione personalmente al destinatario (93) (94). A tale sistema si oppongono le soluzioni attualmente seguite nel Belgio, nella Francia, in Italia, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi (95) il cui tratto caratteristico è dato « dalla volontà di localizzare sul territorio dello Stato del foro competente le formalità dell'atto giudiziario il cui destinatario risiede all'estero » (96).

Stante alle legislazioni dei suddetti Paesi, la notificazione è valida e fa decorrere il termine senza che sia necessario accertare se la domanda giudiziale sia stata effettivamente notificata al destinatario dell'atto. Pertanto non è escluso che, in taluni casi, il convenuto possa esser condannato in contumacia senza che gli sia stato notificato alcun atto.

La Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile, cui sono parti i sei Stati membri, non ovvia agli inconvenienti risultanti dalle suddette legislazioni.

Inoltre, il Comitato si è adoperato per risolvere i problemi posti dalle notificazioni tardive, in quanto scopo precipuo della Convenzione è quello di promuovere, nella misura del possibile, la libera circolazione delle sentenze.

La ricerca di una soluzione è stata evidentemente facilitata dall'elaborazione, nella decima Sessione della Conferenza dell'Aja di Diritto internazionale privato, della Convenzione sulla notificazione e la trasmissione all'estero degli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile o commerciale ammessa alla firma il 15 novembre 1965. Per tale ragione la soluzione adottata dall'articolo 20, secondo comma, ha solo carattere transitorio.

La suddetta disposizione riassume l'articolo 15 della Convenzione dell'Aja che d'altronde trova in esso il proprio principio ispiratore; infatti i lavori del Comitato sono serviti come base per la discussione nella riunione della Commissione speciale istituita dalla Conferenza dell'Aja e che ha elaborato il progetto preliminare sottoposto alle deliberazioni della decima Sessione.

In virtù dell'articolo 20, secondo comma, qualora il convenuto domiciliato in uno Stato contraente è citato davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato e non compare, al giudice è fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che il convenuto è stato tempestivamente citato al fine di preparare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

La disposizione è ispirata al vecchio articolo 8 della legge olandese del 12 giugno 1909, Stb. n. 141 (97).

L'articolo 20, 2°, richiede anzitutto che la citazione sia stata recapitata alla parte contumace, cioè alla persona o al suo domicilio, ed inoltre che tale notificazione sia avvenuta in tempo utile per permettere al convenuto di assicurare la propria difesa. Non richiede che il convenuto abbia avuto conoscenza della citazione in tempo utile. Il convenuto deve rispondere dei ritardi causati da negligenza sua o dei suoi congiunti o della servitù. Decisivo è dunque il momento del recapito o domicilio, e non quello in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza della citazione.

La nozione di « tempo utile » è evidentemente una questione di fatto lasciata alla valutazione del giudice adito.

Il giudice può condannare il convenuto in contumacia se è accertato che « è stato fatto tutto il possibile » perché ricevesse effettivamente la citazione in tempo utile.

(93) RIGAUX, *La signification des actes judiciaires à l'étranger*, in « *Revue critique de droit international privé* », 1963, pp. 448 e ss.

(94) V. articolo 335, 1° comma, n. 2, e articolo 202 del C.p.c. tedesco.

(95) Belgio: articolo 69-bis del C.p.c. e sentenza della Corte di Cassazione 4 marzo 1954, *Revue des huissiers de Belgique*, mai-juin 1954, p. 15. Francia: articolo 69, 10° comma, del C.p.c. secondo l'interpretazione datata dalla Corte di Cassazione francese, ved. *Revue critique de droit international privé*, n. 1, gennaio-marzo 1961, pp. 174 e ss. Italia: articoli 142 e 143 del C.p.c. Lussemburgo: decreto-legge del 1° aprile 1814. Paesi Bassi: art. 4, n. 8, del C.p.c.

(96) RIGAUX, *idem*, p. 454.

(97) L'articolo è così redatto: « Se il convenuto non compare, il giudice non potrà pronunciare una sentenza in contumacia se l'attore non prova che il convenuto ha ricevuto la citazione. L'attore può domandare la fissazione di una nuova data d'udienza ».

Ciò significa che il giudice può condannare il convenuto in contumacia anche quando non sia possibile produrre alcun documento che attesti l'avvenuta consegna della citazione al convenuto, sempreché si fornisca la prova che sono stati compiuti tutti i passi necessari presso le autorità competenti dello Stato sul cui territorio il convenuto è domiciliato allo scopo di rintracciare il convenuto stesso in tempo utile. All'occorrenza si dovrà anche provare che « per rintracciare la persona da citare sono stati posti in atto tutti i mezzi d'investigazione dettati dall'accortezza e dalla buona fede » (98).

Come già rilevato, l'articolo 20, 2º, ha solo carattere transitorio. In realtà, in virtù del terzo comma del suddetto articolo, qualora lo Stato del giudice competente e quello sul cui territorio l'atto doveva essere trasmesso avranno ratificato la nuova Convenzione dell'Aja, il giudice adito non applicherà più l'articolo 20, 2º comma, ma soltanto l'articolo 15 della Convenzione dell'Aja. In tal modo viene esclusa, a vantaggio della Convenzione dell'Aja, qualsiasi possibilità di conflitto tra l'articolo 15 di detta Convenzione e l'articolo 20, 2º comma, della Convenzione C.E.E. sull'esecuzione.

Il Comitato ha parimenti ritenuto necessario garantire la sicurezza e la tempestività della notifica delle citazioni. A tal fine, esso ha considerato la possibilità di adottare una soluzione consistente nella trasmissione degli atti giudiziari per mezzo della posta in piego raccomandato. Tuttavia, esso ha ritenuto opportuno non adottare il sistema in questione che, pur rispettando le esigenze di rapidità, non offre tuttavia, dal punto di vista della sicurezza, tutte le garanzie necessarie. In definitiva, esso ha adottato il sistema di cui all'articolo IV del Protocollo.

Tale articolo prevede solo un ulteriore modo di trasmettere che si aggiunge a quelli già contemplati dalla Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954 sulla procedura civile o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti in applicazione della Convenzione. Esso corrisponde, inoltre, alla facoltà prevista dall'articolo 10, lettera *b*, della nuova Convenzione dell'Aja.

Conformemente al sistema adottato dal Protocollo, gli atti potranno essere trasmessi direttamente dagli ufficiali giudiziari di uno Stato contraente ai loro colleghi di un altro Stato contraente, che provvederanno alla relativa notifica in mani del destinatario, ovvero a domicilio.

Stando alle assicurazioni fornite al Comitato da un rappresentante dell'*Union internationale des huissiers de justice et d'officiers judiciaires*, sarà facile per un ufficiale giudiziario di un paese corrispondere con l'ufficiale giudiziario competente dell'altro paese. In caso di difficoltà, sarebbe inoltre possibile per l'ufficiale giudiziario dello Stato richiedente fare appello alle associazioni nazionali degli ufficiali giudiziari, o all'organismo centrale di quest'Unione, che ha sede a Parigi.

Il sistema risponde, secondo il Comitato, agli imperativi di rapidità e sicurezza perseguiti. Le comunicazioni dirette tra ufficiali giudiziari, scartando ogni ricorso ad autorità intermedie, Ministero degli Affari esteri o della giustizia, uffici del pubblico ministero, ecc., permettono un apprezzabile guadagno di tempo.

La sicurezza è maggiormente garantita, in quanto se per esempio l'indirizzo è incompleto o impreciso, l'ufficiale dello Stato richiesto potrà ad esempio procedere a ricerche per rintracciare il destinatario.

Quanto alle difficoltà di carattere linguistico che potrebbero sorgere nell'ambito dei sei paesi, vi si potrà porre rimedio allegando all'atto un riassunto fatto nella lingua del destinatario.

Come già l'articolo 10-*b*) della Convenzione dell'Aja l'articolo IV del Protocollo riconosce ad uno Stato contraente la facoltà di opporsi a tale modo di trasmissione.

### Sezione 8. — *Litispendenza e connessione*

#### Articolo 21

Dato che è possibile che più competenze internazionali concorrano a che una controversia sia validamente deferita a giudici di Stati diversi, è stato giudicato necessario disciplinare la litispendenza.

(98) C.A., Poitiers, 9 luglio 1959 (Gaz. Pal. 1959, II, 183); cfr. GAVALDA, *Rev. Crit. D.I.P.*, 1960, n. 1, p. 174.

In virtù dell'articolo 21 i giudici di uno Stato contraente devono, anche d'ufficio, dichiararsi incompetenti per una lite di cui sono investiti quando la stessa è già pendente davanti al giudice di un altro Stato. In caso di litispendenza, il giudice ha dunque l'obbligo di dichiararsi incompetente, sia su richiesta di parte, sia d'ufficio, dato che la disposizione mira ad assicurare la retta amministrazione della giustizia in seno alla Comunità. Il giudice non dovrà sempre procedere ad un esame d'ufficio, ma soltanto quando le circostanze facciano supporre che un identico processo potrebbe esser pendente davanti ai giudici di un altro paese.

Il giudice successivamente adito ha tuttavia la possibilità, invece di dichiararsi incompetente, di sospendere il processo, qualora venga eccepita l'incompetenza del primo giudice. La norma è stata introdotta affinché le parti non siano obbligate ad iniziare un nuovo processo, qualora ad esempio il giudice adito per primo si dichiari incompetente. Questa facoltà permette di eliminare in tal modo il rischio di conflitti negativi di giurisdizione.

La dichiarazione d'incompetenza deve avvenire a favore del giudice adito per primo. Il Comitato ha ritenuto non necessario precisare nel testo la data a decorrere dalla quale un giudizio deve essere considerato pendente, ed ha deciso quindi di lasciare la questione ai diritti nazionali.

#### Articolo 22

La soluzione fornita da questo articolo in materia di connessione si discosta in diversi punti da quella adottata per regolare la litispendenza, sebbene anch'essa si proponga di evitare le sentenze contraddittorie, consentendo così la regolare amministrazione della giustizia nella Comunità.

Nell'ipotesi di connessione il giudice deve in primo luogo sospendere il processo. È necessario tuttavia che le cause siano pendenti nello stesso grado di giurisdizione, perché diversamente, non essendo l'oggetto della causa identico, ci sarebbe da temere che una parte venga privata di un grado di giurisdizione.

Inoltre, al fine di evitare conflitti negativi di competenza, il giudice potrà dichiararsi incompetente soltanto se il tribunale adito per primo è competente a conoscere di entrambe le domande; in altre parole, se il giudice adito per primo non si è dichiarato incompetente a conoscere della seconda causa. Tale dichiarazione d'incompetenza potrà esser resa soltanto su richiesta di una delle parti e se la legislazione del giudice adito consente la riunione di procedimenti connessi pendenti dinanzi a tribunali diversi. Quest'ultima condizione tiene conto dei problemi peculiari al diritto tedesco ed a quello italiano. In diritto tedesco la connessione è ammessa, in linea di principio, soltanto se due processi sono pendenti davanti allo stesso giudice. In diritto italiano la costituzione nega al giudice il potere di stabilire se decidere sul merito o se rinviare la causa ad altro giudice. Un giudice tedesco od italiano adito per secondo avrà sempre la possibilità di sospendere il procedimento.

Infine, poiché il termine « connessione » non ha negli Stati membri lo stesso significato, l'articolo 22, comma 3, ne dà una definizione ispirata al nuovo *Code judiciaire* belga (art. 30).

La Convenzione non disciplina la procedura secondo la quale si potrà procedere alla riunione di cause connesse. Tale questione è lasciata alle varie legislazioni nazionali.

#### Articolo 23

Tale articolo concerne un'ipotesi che può presentarsi solo molto raramente: quella in cui le domande rientrano nella competenza esclusiva di più giurisdizioni. Per evitare un conflitto di giurisdizioni, si è previsto che la dichiarazione d'incompetenza ai sensi sia dell'articolo 21 che dell'articolo 22 opererà a favore del giudice adito per primo.

#### Sezione 9. — Provvedimenti provvisori e cautelari

#### Articolo 24

L'articolo 24, che dispone che all'autorità giudiziaria di ciascuno Stato possono essere richiesti i provvedimenti provvisori e cautelari previsti da ognuna delle legislazioni nazionali, qualunque sia

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il giudice competente a conoscere del merito, ha l'equivalente in quasi tutti i trattati in materia di esecuzione (99).

In ognuno degli Stati i provvedimenti provvisori e cautelari nonché ogni decisione sulla validità e sulla sospensione di questi potranno dunque esser richiesti alle autorità competenti senza che sia necessario tener conto delle norme di competenza fissate dalla Convenzione.

Per quanto riguarda il carattere dei provvedimenti che potranno essere presi, bisognerà riferirsi alla legislazione interna del paese interessato.

## CAPO V. — RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

A. — *Considerazioni di carattere generale*

A motivo delle garanzie concesse al convenuto nel processo originario, la Convenzione nel suo titolo III è, quanto al riconoscimento ed all'esecuzione, estremamente liberale. Essa tende, come già detto, a facilitare per quanto possibile la libera circolazione delle sentenze, ed è in questo spirito che deve essere interpretata. Tale liberalismo si traduce, nel titolo III, sia nella riduzione del numero dei motivi che ostano al riconoscimento e alla esecuzione delle sentenze, sia nella semplificazione della procedura di *exequatur*, procedura che sarà comune ai sei paesi.

Ricordiamo che a norma dell'articolo 1, che regge tutta quanta la Convenzione, questa è applicabile in materia civile e commerciale a prescindere dalle materie dell'organo giurisdizionale. Ne consegue che le sentenze emesse in uno Stato contraente in materia civile e commerciale da giudici penali o da giurisdizioni amministrative devono essere riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti. A norma dell'articolo 25, la Convenzione si applica a tutte le decisioni, qualunque sia la denominazione usata. Si applica del pari ai mandati d'esecuzione (*Vollstreckungsbefehl*, art. 699 del Codice di procedura civile tedesco) (100) ed alle decisioni relative all'importo delle spese di giudizio *Kostenfestsetzungsbeschluss des Urkundebeamten*, articolo 104 del Codice di procedura civile tedesco), che nella Repubblica federale sono decisioni giudiziarie pronunciate da un cancelliere nella sua qualità di organo del Tribunale. Le decisioni basate sull'articolo 104 del Codice di procedura civile tedesco determinano le spese secondo una tabella stabilita dalla legge ed in base alla sentenza sul merito (101). In caso di contestazione, la decisione del cancelliere è seguita da un procedimento giudiziario vero e proprio.

Dall'articolo 1 si deduce che il titolo III non può essere invocato per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze pronunciate in materie escluse dal campo d'applicazione della Convenzione (stato e capacità delle persone, regime matrimoniale, testamenti e successioni, fallimenti e procedure affini, previdenza sociale e arbitrato, compresi i lodi arbitrali).

Il Titolo III si applica invece a tutte le sentenze pronunciate da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente nelle materie civili e commerciali che rientrano nel campo della Convenzione, prescindendo dal fatto che le parti siano o meno domiciliate nella Comunità e dalla loro nazionalità.

B. — *Analisi delle singole sezioni**Sezione 1. — Il riconoscimento*

## Articolo 26

Il riconoscimento deve avere come effetto di attribuire alle decisioni l'autorità e l'efficacia che esse rivestono nello Stato in cui sono state pronunciate.

(99) Trattato Benelux e Convenzione belgo-olandese (art. 8); Convenzione belgo-tedesca (art. 15, co. 2) franco-belga (art. 9), italo-belga (art. 14), italo-olandese (art. 10), italo-francese (art. 32), tedesco-olandese (art. 18, co. 2).

(100) Il *Vollstreckungsbefehl* è di competenza del cancelliere.

(101) Ved. anche l'articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile.

Le parole « autorità di cosa giudicata », riprodotte nella maggior parte delle convenzioni, sono state omesse espressamente, in quanto sono suscettibili di essere riconosciute le decisioni interlocutorie e le decisioni pronunciate in materia di giurisdizione volontaria, che non hanno autorità di cosa giudicata. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 26:

- 1) le decisioni sono riconosciute di pieno diritto;
- 2) in caso di controversia, se il riconoscimento è richiesto a titolo principale, può essere applicata la procedura di esecuzione prevista dalla Convenzione;
- 3) se il riconoscimento è richiesto in via incidentale, il giudice a cui è stata presentata la domanda principale è competente a conoscere della domanda incidentale.

La prima di tali norme sancisce il principio del riconoscimento delle sentenze, e dispone che ad esso si proceda senza necessità di ricorrere in ogni caso ad una procedura pregiudiziale. Il riconoscimento è dunque automatico, e non è necessario che nello Stato richiesto venga pronunciata una decisione giudiziaria per consentire al beneficiario della sentenza di avvalersene presso qualsiasi interessato (per esempio presso un'autorità amministrativa) come se si trattasse di una sentenza pronunciata in tale Stato. Tale disposizione implica l'abbandono delle norme che in alcuni Paesi, come per esempio in Italia, fanno dipendere il riconoscimento di una sentenza straniera da una procedura speciale (dichiarazione di efficacia). La delegazione italiana ha dichiarato di poter approvare tale soluzione, dato che la Convenzione è limitata alla materia patrimoniale.

Inoltre il sistema adottato è l'inverso di quello, accolto in numerose convenzioni, secondo il quale le sentenze straniere sono riconosciute soltanto se conformi ad un certo numero di condizioni. In virtù dell'articolo 26 v'è una presunzione favorevole al riconoscimento: da essa si può prescindere soltanto se sussiste uno dei motivi di rifiuto menzionati nell'articolo 27.

La seconda norma contempla il caso in cui il riconoscimento è richiesto in via principale, cioè indipendentemente da un processo e senza che ci sia esecuzione forzata, e viene contestato. Per esempio, un titolo di credito viene dichiarato nullo in Italia per dolo. Il titolo di credito viene presentato in una banca in Belgio: la sentenza italiana è invocata. La banca deve tener conto in tal caso di due documenti contraddittori. In linea di principio, la sentenza italiana deve essere riconosciuta: tuttavia è possibile che sussista uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 27. In caso di controversia, è piuttosto difficile per la banca pronunciarsi in merito a tali motivi di rifiuto, in particolare circa la portata dello ordine pubblico internazionale belga. La seconda norma dell'articolo 26 fornisce una soluzione per i casi del genere. Tale norma consente alla parte che invoca il riconoscimento di ricorrere alla procedura semplificata istituita dalla Convenzione per l'esecuzione. In tal modo nella fase del riconoscimento si realizza l'unificazione non soltanto delle procedure legali o giudiziarie che disciplinano tale materia in vari Stati, ma anche per i Paesi la cui legislazione (come nel caso del Belgio) non contempla l'azione di opposizione. Soltanto la parte che invoca il riconoscimento può ricorrere a tale procedura semplificata, in quanto quest'ultima è stata predisposta soltanto per agevolare l'esecuzione delle decisioni, e quindi il riconoscimento. Del resto, il sistema istituito sarebbe di difficile applicazione se a tale procedura potesse ricorrere anche la parte che si oppone al riconoscimento; quest'ultima dovrà far valere i suoi diritti conformemente alle norme previste dal diritto comune dello Stato richiesto.

La terza regola riguarda l'ipotesi in cui il riconoscimento è invocato in via incidentale, cioè come eccezione di cosa giudicata nel corso di un'altra procedura. Allo scopo di semplificare le cose, il Comitato ha stabilito che il giudice cui sia stata presentata la domanda principale sia competente a conoscere anche del riconoscimento.

Si noterà subito che non sono state riprodotte nella Convenzione due condizioni frequentemente menzionate nei trattati in materia d'esecuzione: non è cioè necessario che la decisione straniera sia passata in giudicato (102); la competenza del giudice originario non dovrà essere accertata dal giudice dello Stato richiesto, salvo che non si tratti di una materia oggetto delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II.

(102) La condizione del passaggio in giudicato è richiesta dalle seguenti Convenzioni: italo-tedesca, italo-francese, italo-olandese. Non è contemplata nelle convenzioni belgo-olandese, Benelux, italo-belga, belgo-tedesca e tedesco-olandese, né nell'applicazione della Convenzione franco-belga nonostante i termini che ricorrono in quest'ultima (art. 11, comma 2).

*Ordine pubblico*

## Articolo 27

Il riconoscimento può essere rifiutato se è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto. Secondo il parere del Comitato, questa clausola deve applicarsi soltanto in casi eccezionali. Come abbiamo già esposto commentando l'articolo 4, non si potrà in particolare far ricorso all'ordine pubblico per rifiutare il riconoscimento di una sentenza pronunciata dal giudice di uno Stato contraente che abbia fondato la propria competenza nei confronti di un convenuto domiciliato fuori della Comunità su una disposizione della propria legislazione nazionale, come le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 (art. 14 del Codice civile francese).

Dall'ultimo comma dell'articolo 27 si deduce d'altra parte che il riconoscimento non potrebbe essere rifiutato, ricorrendo all'ordine pubblico, per il motivo che il giudice straniero abbia applicato una legge diversa da quella stabilita dalla regola sui conflitti di legge vigenti nello Stato del giudice davanti al quale è chiesto il riconoscimento.

La formulazione adottata per la clausola dell'ordine pubblico è analoga a quella delle convenzioni più recenti (103), nel senso che viene precisato che vi è motivo di rifiuto se contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto e non già la sentenza bensì il suo riconoscimento. Non rientra infatti nei compiti del giudice adito emettere un giudizio quanto alla compatibilità della sentenza straniera con l'ordine pubblico del suo paese, ciò che potrebbe essere considerato come una critica alla sentenza, bensì accertare se il riconoscimento della sentenza possa pregiudicare detto ordine pubblico.

*Rispetto dei diritti della difesa*

Il riconoscimento viene rifiutato qualora la domanda giudiziale non sia stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente e in tempo utile per presentare le proprie difese. Qualora il convenuto sia stato condannato all'estero in contumacia, la Convenzione gli offre una duplice protezione.

Occorrerà innanzitutto che la domanda sia stata regolarmente notificata. A tal uopo, si applicherà la legge interna dello Stato d'origine e le convenzioni internazionali relative alla notificazione delle citazioni. Pertanto, il giudice tedesco davanti al quale venga invocato il riconoscimento di una sentenza belga resa in contumacia nei confronti di una persona che si trova nella Repubblica federale di Germania, potrebbe, fondandosi sull'accordo belgo-tedesco del 25 aprile 1959, inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile, rifiutare il riconoscimento nel caso in cui la domanda giudiziale fosse stata trasmessa dal Belgio alla Repubblica federale di Germania per mezzo della posta in plico raccomandato, poiché questo ultimo paese non ammette tale tipo di notificazione.

In secondo luogo, supposto che l'atto sia stato regolarmente notificato, il riconoscimento potrà essere rifiutato, ove il giudice davanti al quale esso viene invocato ritenga che l'atto non sia stato trasmesso al convenuto in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese.

Dalla regola di cui all'articolo 20, 2° comma, che fa obbligo al giudice dello Stato di origine di sospendere il processo ove la domanda giudiziale non sia stata notificata in tempo utile al convenuto, si potrebbe dedurre che l'articolo 27, 2° comma, sia applicabile solo in casi eccezionali. Tuttavia occorre tener presente che l'articolo 20, 2° comma, fa obbligo al giudice dello Stato d'origine di sospendere il processo solo in quei casi in cui il difensore sia domiciliato in un altro Stato contraente.

*Contrarietà rispetto ad una sentenza precedentemente pronunciata nello Stato d'origine*

È incontestabile che l'ordine sociale di uno Stato sarebbe turbato se la parte potesse giovarsi di due sentenze contraddittorie (104).

(103) Convenzioni belgo-tedesca, italo-belga; Convenzione dell'Aja sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale.

(104) NIBOYET, *Traité de droit international privé français*, Parigi 1949, Tome VI, n. 2028.

Il caso in cui la sentenza straniera sia inconciliabile con una sentenza pronunciata da un giudice nazionale è regolato negli accordi esistenti sia facendo ricorso all'ordine pubblico (105), come nei trattati franco-belga e Benelux, o belgo-tedesco, sia mediante una clausola *ad hoc*.

Secondo il Comitato, il ricorso all'ordine pubblico rischiava di dare a questa nozione un'estensione troppo vasta. La magistratura italiana, inoltre, ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che le sentenze straniere di cui si invoca in Italia il riconoscimento e che siano in contraddizione con una sentenza italiana non violano l'ordine pubblico. Le convenzioni in materia d'esecuzione concluse dall'Italia contengono pertanto sempre due disposizioni: una relativa all'ordine pubblico, che ha funzione di tutela per i casi eccezionali, e l'altra in virtù della quale la sentenza non deve essere contraria ad una sentenza italiana già emessa, o non deve avere un'oggetto identico a quello di una causa pendente davanti ad un giudice italiano (106).

In numerosi altri trattati esiste del pari una clausola che prevede il rifiuto di riconoscimento se la sentenza che viene fatta valere è in contraddizione con una sentenza già emessa dai giudici dello Stato richiesto.

Secondo taluni trattati, è necessario che la sentenza pronunciata nello Stato richiesto sia passata in giudicato (*force de chose jugée*) (107), secondo altri è sufficiente che la sentenza abbia efficacia (*autorité de chose jugée*) (108), ed infine taluni non regolano la questione (109).

Il Comitato ha preferito attenersi ad una formula che non risolve il problema del passaggio in giudicato e dell'efficacia della decisione, e lasciare la questione alla valutazione del giudice adito.

Il Comitato ha del pari ritenuto che sarebbe sufficiente, per aversi rifiuto di riconoscimento, che la sentenza fatta valere sia inconciliabile con una sentenza emessa tra le medesime parti nello Stato richiesto. Non è dunque necessario che si tratti della stessa controversia, fondata sulla stessa *causa petendi*. Così, ad esempio, il giudice francese davanti al quale è invocato il riconoscimento di una sentenza belga che concede il risarcimento danni per l'inadempimento di un contratto potrà rifiutare il riconoscimento se un giudice francese ha già emesso tra le stesse parti una sentenza che pronuncia la nullità del contratto medesimo.

La formulazione utilizzata contempla anche l'ipotesi prevista nell'articolo 5, 3, b) della Convenzione dell'Aja relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze straniere: in virtù di tale disposizione il riconoscimento può essere rifiutato se la controversia che fa oggetto della decisione invocata ha già dato luogo ad una sentenza pronunciata in uno Stato terzo e per la quale ricorrono le condizioni di riconoscimento e di esecuzione nello Stato richiesto.

È lecito pensare che l'applicazione delle disposizioni del titolo II relative alla litispendenza ed alla connessione ridurranno considerevolmente i casi di sentenze contrastanti.

### Questioni pregiudiziali

Il riconoscimento non potrà essere rifiutato per la sola ragione che l'autorità d'origine ha applicato una legge diversa da quella che sarebbe stata applicata in base alle norme di diritto internazionale privato

(105) BATIFFOL, *Traité élémentaire de droit international privé*, Parigi 1959, n. 761 «... sono contrarie all'ordine pubblico le sentenze incompatibili con una sentenza francese precedentemente emessa. La regola vale anche se tale sentenza non è definitiva» (Civ. 23 marzo 1936, S. 1936, 1, 175. R. 1937-198); RIEZLER, *op. cit.*, pp. 521 e 547.

(106) Convenzione italo-tedesca: articolo 4; convenzione italo-francese: articoli 1 e 5; convenzione italo-belga: articoli 1 e 4; convenzione italo-olandese: articoli 1 e 3.

(107) Convenzione dell'Aja: *forum contractus* in caso di vendita, articolo 5, § 3.

(108) Trattati: anglo-francese 3,1,a, anglo-belga 3,1,a, franco-tedesco sulla Saar articolo 30, I, d, austro-belga (alimenti) 2.2.b., austro-belga (generale) *idem*.

(109) Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia di obblighi alimentari nei confronti dei figli, articolo 2, 4°, nonché le convenzioni stipulate dall'Italia. Convenzione dell'Aja relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale (articolo 5).

dello Stato richiesto. La Convenzione introduce tuttavia un'eccezione per le questioni pregiudiziali relative allo stato ed alla capacità delle persone, al regime matrimoniale, ai testamenti e alle successioni, salvo che la decisione non pervenga allo stesso risultato che si sarebbe avuto se fossero state applicate le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto.

Come indica la relazione dei negoziatori del Trattato belgo-tedesco, che contiene una norma analoga, sebbene ristretta al caso in cui la sentenza riguardi un cittadino dello Stato in cui la sentenza è fatta valere, l'eccezione è giustificata dal principio per cui gli Stati si riservano il diritto di disciplinare lo *status* personale dei loro cittadini.

La formulazione utilizzata è analoga a quella dell'articolo 7 della Convenzione dell'Aja sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale.

#### Articolo 28

Le rigorose norme di competenza enunciate al titolo II, le garanzie concesse al convenuto contumace nell'articolo 20, hanno fatto venir meno la necessità d'imporre, al giudice davanti al quale è invocato il riconoscimento o richiesta l'esecuzione, l'accertamento della competenza del giudice originario.

L'assenza di riesame del merito implica totale fiducia nella giurisdizione dello Stato originario. La fiducia nella fondatezza della sentenza deve normalmente estendersi all'applicazione che il giudice ha fatto delle norme di competenza della Convenzione. L'assenza di verifica della competenza del giudice originario mira ad evitare che nella procedura di *exequatur* si inizi un nuovo dibattito sulla eventuale violazione di queste norme. Le sole restrizioni riguardano, da una parte le materie per le quali il titolo II sancisce norme di competenza speciali (assicurazioni, vendite rateali e prestiti con rimborso rateizzato) o esclusive, che, come già visto, rivestono carattere imperativo o rientrano tra le norme di ordine pubblico per i Sei paesi, e dall'altra l'ipotesi prevista all'articolo 59, per la quale rinviato al commento relativo a tale articolo.

Il secondo comma riproduce una disposizione che figura già in diverse convenzioni (tedesco-belga; convenzione dell'Aja art. 9), ed è intesa ad evitare il ricorso a manovre dilatorie nel caso in cui, in via eccezionale, la competenza del giudice dello Stato d'origine può essere accertata.

L'ultimo comma dell'articolo 28 precisa quali norme di competenza non si riferiscono all'ordine pubblico previsto all'articolo 27; in altri termini, dispone che è vietato accertare, tramite il ricorso all'ordine pubblico, la competenza del giudice originario (110). Anche questa precisazione esprime la preoccupazione del Comitato di restringere al massimo la nozione di ordine pubblico.

#### *Riesame del merito*

#### Articolo 29

Il divieto di riesaminare la sentenza straniera costituisce evidentemente la disposizione essenziale dei trattati sull'esecuzione.

Il giudice davanti a cui è invocato il riconoscimento di una sentenza straniera non può valutarne la fondatezza, « non può sostituire la propria volontà a quella del giudice straniero (111) né rifiutare il riconoscimento », qualora ritenga che un qualunque punto di fatto o di diritto sia stato mal giudicato (112).

#### *Sospensione del procedimento*

#### Articolo 30

L'ipotesi contemplata dall'articolo 30 è la seguente: nel corso di una controversia v'è la possibilità che una parte invochi una sentenza pronunciata in un altro Stato contraente che non sia ancora passata

(110) Nello stesso senso, cfr. il Trattato Benelux, articolo 13, n. 2.

(111) P. GRAULICH, *Principes de droit international privé*, in « *Conflicts de lois. Conflicts de jurisdictions* », Parigi, 1961, n. 254.

(112) BATIFFOL, *Traité élémentaire de droit international privé*, n. 763.

in giudicato. Allo scopo di ovviare agli inconvenienti derivanti dalla precarietà di tale sentenza, l'articolo 30 consente al giudice di sospendere il procedimento relativo alla domanda principale fino al momento in cui la sentenza straniera di cui viene invocato il riconoscimento sia passata in giudicato nello Stato in cui è stata pronunciata.

Tale facoltà non impedisce peraltro al giudice di accertare, prima di sospendere il procedimento, se la sentenza straniera soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 27 per il riconoscimento della stessa.

### Sezione 2. — Esecuzione

#### a) Osservazioni preliminari

Come già esposto, il Comitato si è sforzato di dare alla Convenzione un carattere progressista e pragmatico, che si è tradotto in norme di competenza nuove rispetto ai trattati d'esecuzione finora conclusi.

Questo carattere implica la ricerca, allo stadio dell'esecuzione, di soluzioni che costituiscano un normale sviluppo delle regole di competenza.

I progressi realizzati dalla Convenzione al Titolo II sarebbero infatti posti nel nulla se la parte che desidera ottenere in uno Stato contraente l'esecuzione della sentenza pronunciata in suo favore trovasse ostacoli di carattere procedurale.

La Convenzione, nel suo titolo II, mira a rafforzare la funzione del giudice dello Stato originario. Si ricorda che questi deve, in particolare, dichiararsi d'ufficio incompetente se esistono norme di competenza esclusiva che attribuiscono competenza al giudice di un altro Stato (art. 19) e, in caso di contumacia del convenuto, se la sua competenza non sia prevista dalla Convenzione (art. 20, 1° comma). Inoltre, egli deve sospendere il processo se non è stato accertato che il convenuto contumace è stato posto in grado di presentare la propria difesa (art. 20, 2° comma).

La sua funzione, in base al Titolo II, è dunque fondamentale.

Ne consegue che l'intervento del giudice dell'*exequatur* è più limitato di quanto non lo sia abitualmente nei trattati d'esecuzione. In pratica, i punti da esaminare saranno due soli; l'ordine pubblico ed il rispetto dei diritti della difesa. Le altre cause di rifiuto: contrasto di sentenze, questioni pregiudiziali, controllo della competenza in settori circoscritti, possono essere considerate infatti in stretto rapporto con l'ordine pubblico. Poiché la Convenzione è limitata inoltre al campo patrimoniale, l'ordine pubblico interverrà in casi sporadici.

Da questa limitazione dei poteri del giudice dell'*exequatur*, era lecito giungere ad una semplificazione della procedura stessa. Inoltre, le garanzie concesse al convenuto nel processo originario devono comportare per l'attore la possibilità di procedere rapidamente nello Stato richiesto a tutti i provvedimenti del caso, di agirvi con effetto di sorpresa e di ottenervi senza vane complicazioni l'esecuzione forzata.

Il Comitato, prima di determinare la procedura di *exequatur*, ha discusso a lungo. Gli si offrivano diverse possibilità: rinvio alle legislazioni nazionali con riserva dell'osservazione di alcune norme sancite dalla Convenzione, procedura in contraddittorio ordinaria, procedura d'urgenza (*référé*), procedura su istanza di parte.

Ognuna di queste soluzioni aveva vantaggi ed inconvenienti. Il Comitato infine, ha adottato un regime che si basa sulla procedura su istanza di parte e che avrà carattere comunitario. Un'unica procedura, rapida e semplice, sarà applicabile nei sei Stati.

La soluzione unitaria ha il vantaggio di creare un sano equilibrio tra i vari testi della Convenzione: norme uniformi nei sei paesi per quanto riguarda la competenza, procedura identica per l'esecuzione.

#### b) Condizioni d'esecuzione

Come abbiamo già visto, secondo l'economia della Convenzione, la sentenza straniera beneficia di una presunzione di regolarità. Essa deve, in linea di principio, poter essere eseguita nello Stato

richiesto. L'esecuzione può essere rifiutata soltanto se esiste un motivo di rifiuto di riconoscimento (113). La sentenza straniera, tuttavia, per poter essere eseguita nello Stato richiesto, deve essere esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata.

Se una sentenza suscettibile di impugnazione o che è stata impugnata nello Stato originario non è in tale Stato provvisoriamente esecutiva, non potrà avere esecuzione nello Stato richiesto. Si tratta di una qualità del titolo di cui si chiede l'esecuzione che in ogni caso deve sussistere in base al diritto del paese in cui è stata emessa la sentenza, e, come fa osservare NIBOYET, non vi è alcun motivo di attribuire ad una sentenza straniera diritti che nel paese originario non le competono (114).

In nessun caso viene proceduto ad un riesame del merito della decisione straniera (art. 34).

### c) *Procedura di exequatur*

Prima di procedere ad un esame degli articoli della sezione relativa all'esecuzione, ci sembra utile descrivere per sommi capi la procedura che sarà applicabile nei sei paesi.

1) L'istanza, corredata dei documenti che devono essere presentati a norma degli articoli 46 e 47, viene presentata all'autorità designata all'articolo 32. Le modalità del deposito sono determinate dalla legge dello Stato richiesto.

Il richiedente deve eleggere domicilio o designare un procuratore *ad litem* nella circoscrizione del giudice adito.

2) Il giudice adito delibera a breve scadenza, senza poter convocare la parte avversa. A questo stadio è evitata la possibilità di procedura in contraddittorio.

L'istanza può essere rigettata soltanto per una delle cause di cui agli articoli 27 e 28.

3) Se viene concessa l'esecuzione:

a) la parte contro la quale l'esecuzione viene fatta valere può proporre opposizione nel termine d'un mese dalla notificazione della decisione (art. 36);

b) l'opposizione è proposta, secondo le forme della procedura in contraddittorio, davanti all'autorità giudiziaria designata all'articolo 37;

c) se la sentenza straniera è stata impugnata nello Stato d'origine, o se il termine fissato per tale impugnazione non è ancora scaduto, il giudice investito dell'opposizione può sospendere il procedimento o subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia (art. 38);

d) la decisione resa su opposizione non è soggetta né ad appello né ad opposizione. Può costituire oggetto di ricorso in cassazione (115) (art. 37);

e) in pendenza del termine per l'opposizione, l'istante può procedere soltanto a misure conservative, dato che la decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere alle suddette misure (art. 39).

4) Se l'esecuzione è rifiutata:

a) il richiedente può presentare ricorso davanti al giudice di cui all'articolo 40;

b) il processo davanti a tale giudice si svolge in contraddittorio, in quanto la parte avversa è chiamata a comparire (art. 40);

c) la sentenza che pronuncia sul ricorso può essere oggetto soltanto di ricorso in cassazione (115) (art. 41).

## Articolo 31

Questo articolo dispone che « le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, possono essere eseguite in un altro Stato contraente dopo esser state munite, su istanza di qualsiasi parte interessata, della formula esecutiva ».

(113) Sugli inconvenienti derivanti da una differenza tra le condizioni di riconoscimento e d'esecuzione, cfr. RIGAUX, *op. cit.*, p. 207, n. 39.

(114) NIBOYET, *Droit international privé français*, T. VI, n. 1974.

(115) Nella Repubblica federale di Germania sono oggetto di una « Rechtsbeschwerde ».

Come si può constatare, la disposizione è quasi identica a quella enunciata nella Convenzione europea contenente legge uniforme in materia di arbitrato (116). Il Comitato ha infatti ritenuto che le sentenze emesse in uno Stato contraente devono poter avere attuazione in qualunque altro Stato contraente con la stessa facilità delle sentenze arbitrali.

I sistemi giuridici in vigore negli Stati membri ammettono già l'autorizzazione all'esecuzione forzata mediante formula esecutiva. Così è, ad esempio, per le decisioni e le sentenze pronunciate dalle Istituzioni delle Comunità europee (art. 92 del Trattato CECA, 192 del Trattato CEE, 164 del Trattato CEEA). Lo stesso vale per le decisioni e le sentenze che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Mannheim (117).

La Convenzione tedesco-olandese del 30 agosto 1962 ha del pari previsto che, fra due Stati, le sentenze emesse in uno Stato sono eseguite nell'altro a condizione che l'esecuzione forzata sia autorizzata con formula esecutiva.

Una regolamentazione analoga a quella dell'articolo 31, cioè una procedura unilaterale, è stata prevista nel trattato franco-tedesco sulla Saar del 27 ottobre 1956. Da dichiarazioni fatte negli ambienti economici della Saar risulta che la regolamentazione ha dato piena soddisfazione. Circa l'80 per cento delle procedure di *exequatur* sono state portate positivamente a termine applicando la prima fase unilaterale e scritta della procedura. Nella maggior parte dei casi, i debitori hanno rinunciato ad instaurare il contraddittorio tramite impugnazione. Ciò si spiega facilmente in quanto i casi di rifiuto di *exequatur* sono eccezionali, ed il rischio di dover sopportare le spese del giudizio trattiene il debitore quando non è certo di vincere la causa.

Il testo dell'articolo 31 non prende posizione circa le teorie in base alle quali nello Stato richiesto il titolo esecutivo sarebbe costituito tanto dalla sentenza emessa nello Stato originario quanto dalla decisione che autorizza l'apposizione della formula esecutiva.

L'espressione « su istanza di qualsiasi parte interessata » significa che il diritto di richiedere la formula esecutiva spetta a chiunque possa avvalersi della sentenza nello Stato originario.

### Articolo 32

L'articolo 32 determina l'autorità a cui, in ogni Stato contraente, deve essere proposta l'istanza e che è competente in merito. L'indicazione di questa autorità nella Convenzione stessa è stata giudicata utile per le parti.

La giurisdizione territorialmente competente è quella del domicilio della parte contro cui viene fatta valere l'esecuzione e, se questa parte non è domiciliata nello Stato richiesto, è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, cioè quello del luogo in cui si trovano beni del debitore. La competenza del giudice del luogo della esecuzione è quindi solo sussidiaria.

L'obbligo di proporre l'istanza al giudice del luogo di domicilio del debitore risponde in particolare alla preoccupazione seguente. Non è escluso che, nello Stato richiesto, il debitore possieda beni situati nelle circoscrizioni di diversi organi giudiziari. Se fosse stata presa in considerazione soltanto la competenza del giudice del luogo d'esecuzione, l'attore avrebbe avuto la scelta tra diversi giudici. L'attore che si è visto rigettare l'istanza davanti ad un giudice, invece di esercitare i mezzi d'impugnazione previsti dalla Convenzione, avrebbe potuto in tal modo adire un altro giudice che avrebbe potuto anche non pronunciarsi nello stesso senso del primo, e ciò all'insaputa della parte avversa, data l'unilateralità della procedura.

---

(116) Convenzione europea contenente legge uniforme in materia di arbitrato stipulata a Strasburgo il 20 gennaio 1966. Art. 29 dell'Allegato I: « La sentenza arbitrale può essere oggetto di esecuzione forzata soltanto quando non può essere impugnata davanti ad arbitri, e dopo essere stata munita della formula esecutiva dall'autorità competente su istanza di parte ».

(117) L'Atto riveduto di Mannheim (17 ottobre 1968) relativo alla navigazione sul Reno.

## Articolo 33

In base all'articolo 33, le condizioni e le forme di deposito dell'istanza sono determinate dalla legge dello Stato richiesto.

Bisogna dunque fare riferimento alle legislazioni nazionali per quanto riguarda le indicazioni che deve contenere l'istanza, il numero di copie che devono essere presentate al giudice, l'autorità presso cui deve essere depositata, eventualmente la lingua in cui debba essere redatta ed anche per quanto riguarda l'eventuale obbligo di farsi assistere da un avvocato o da un procuratore legale.

Le disposizioni a cui bisogna riferirsi sono le seguenti:

Belgio: la materia sarà disciplinata dal *Code judiciaire* (Ved. artt. 1025 e 1027 del progetto);  
Repubblica Federale di Germania, Paesi Bassi, Italia: la materia sarà disciplinata nella legge di esecuzione della Convenzione;

Francia: Codice di procedura civile, articolo 1040;

Lussemburgo: è richiesto il ministero del procuratore legale (*avoué*) conformemente al diritto comune, secondo cui non ci si può rivolgere ufficialmente al giudice senza ricorrere al ministero di un procuratore legale. A giustificazione di questa soluzione si invoca generalmente l'articolo 856, oppure l'articolo 512 del Codice di procedura civile.

La domanda deve essere corredata dai documenti richiesti ai sensi degli articoli 46 e 47.

Secondo il Comitato, se il richiedente non allega i documenti richiesti non si ha rifiuto di esecuzione, ma il giudice può sospendere il giudizio e assegnare un termine al richiedente. Se i documenti presentati sono insufficienti, il giudice, se non riesce a formarsi un convincimento, può dichiarare l'istanza irricevibile.

Il richiedente deve infine, in base alle disposizioni della legislazione interna dello Stato richiesto, eleggere domicilio oppure designare un procuratore *ad litem* nella circoscrizione del giudice prescelto. Questa disposizione presenta un duplice interesse. Da una parte, per ciò che concerne la comunicazione all'attore della decisione che pronuncia sulla istanza unilaterale (art. 35), e dall'altra in caso d'opposizione proposta dalla parte contro la quale l'esecuzione è attuata, opposizione che deve essere proposta « secondo le norme sul procedimento in contraddittorio » (art. 37).

Il convenuto deve dunque citare l'attore. L'elezione di domicilio o la designazione del procuratore permettono appunto che la notificazione della citazione a comparire avvenga rapidamente, secondo la legge del paese richiesto, senza rischio d'errore e senza che presenti tutte le alee che comportano le notificazioni di atti giudiziari all'estero (è infatti da prevedersi che l'attore sia generalmente domiciliato fuori il territorio dello Stato richiesto).

La designazione del procuratore *ad litem* è stata prevista perché il diritto tedesco non contempla l'elezione di domicilio.

I due procedimenti conducono d'altronde al medesimo risultato.

## Articolo 34

L'articolo 34 prevede che il giudice adito statuisce entro breve termine e « senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni ».

Il Comitato, dopo averla presa in considerazione, ha scartato l'idea di imporre al giudice adito un termine fisso per pronunciare. Un termine siffatto, che non rientra nelle consuetudini giudiziarie, sarebbe stato d'altronde privo di sanzione.

La Convenzione non riconosce al giudice adito la facoltà di chiedere spiegazioni al convenuto, sia pure in casi eccezionali. Siffatta facoltà avrebbe aperto una breccia nel carattere unilaterale della procedura. Taluni giudici potrebbero infatti aver tendenza a sentire il convenuto, ciò che trasformerebbe sistematicamente il procedimento unilaterale in un dibattito in contraddittorio. Ne sarebbe

rimasto inoltre attenuato l'effetto di sorpresa che deve avere il giudizio di *exequatur* se si vuole evitare che il convenuto abbia la possibilità di sottrarre i suoi beni ad ogni provvedimento esecutivo.

Quanto ai diritti della difesa, questi sono rispettati, dato che il convenuto ha la possibilità di provocare un dibattito in contraddittorio presentando opposizione contro la decisione che accorda l'esecuzione.

Come già esposto, l'istanza può essere rigettata soltanto se ricorra uno dei motivi di cui agli articoli 27 e 28, e non si può procedere al riesame del merito della decisione straniera. Di conseguenza le nuove domande, cioè quelle non proposte al giudice straniero sono inaccettabili. Il giudice straniero può accordare o rifiutare l'esecuzione, ma non può modificare la decisione straniera.

Il giudice potrà tuttavia respingere l'istanza qualora le condizioni stabilite agli articoli 32 e 33 non siano soddisfatte.

#### Articolo 35

L'articolo 35 dispone che la decisione resa su istanza di parte è subito comunicata al *richiedente* dal cancelliere, nelle forme previste dalla legislazione dello Stato richiesto. È necessario infatti che l'attore sia informato della decisione presa. Appare qui, soprattutto se l'attore è domiciliato all'estero, l'utilità dell'elezione di domicilio o della designazione del procuratore *ad litem*.

Quanto alla forma secondo cui la decisione, tanto dichiarativa che negativa di efficacia, sarà comunicata all'attore, si fa rinvio alle singole legislazioni nazionali.

#### Articolo 36

Se l'esecuzione è stata concessa, la decisione deve essere notificata alla controparte, la quale può presentare opposizione contro la decisione a decorrere dalla data della notificazione. Per quanto riguarda l'inizio di decorrenza e la durata del termine, bisogna far distinzione, a norma dell'articolo 36, tra le ipotesi seguenti:

a) se la parte è domiciliata nello Stato in cui la decisione è stata pronunciata il termine è di un mese e l'inizio della decorrenza di tale termine è fissato dal diritto comune, al quale non si ha alcun motivo di derogare;

b) se la parte è domiciliata in un altro Stato contraente, il termine è di due mesi a decorrere dal giorno dell'avvenuta notificazione alla persona o al suo domicilio (118).

Non saranno prese in considerazione in Francia e nei Paesi Bassi la data di consegna alla Procura (*remise au parquet*), né nel Belgio la data di consegna ai servizi delle poste (art. 40 del *Code judiciaire*), né quella in cui l'atto è stato inviato dal Console del Belgio all'autorità straniera (119).

La norma, che deroga a taluni diritti nazionali, mira a tutelare il convenuto e ad evitare che incorra in decadenza senza essere stato informato in tempo utile della decisione e senza essere stato messo nella possibilità di difendersi.

Il termine non comporta alcuna proroga per motivi di distanza, in quanto esso è sufficiente per permettere alla parte interessata di provvedere eventualmente alla propria difesa;

c) se la parte è domiciliata fuori la Comunità, il termine decorre dal giorno in cui la notificazione è stata effettuata o si presume effettuata in base al diritto dello Stato in cui la decisione è stata emessa. Il termine di un mese può in tal caso essere prorogato per motivi di distanza, secondo quanto stabilisce in proposito la legge dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata.

Per il calcolo dei termini può anche farsi riferimento alla legge interna dello Stato in cui la decisione è stata emessa.

(118) La notificazione al domicilio della parte comprende la consegna dell'atto ad una persona effettivamente presente e autorizzata dalla legge a ricevere copia della citazione, o, in mancanza di questa, la consegna ad una autorità competente.

(119) Corte di Cassazione belga, 4 marzo 1954, *Revue des Huissiers de Belgique*, maggio-giugno 1954, p. 15.

## Articolo 37

L'articolo 37 determina l'autorità giudiziaria davanti a cui potrà essere proposta, in ogni singolo Stato, l'opposizione.

Davanti a questa autorità il procedimento si svolge in contraddittorio, per cui spetta alla persona contro cui l'esecuzione è stata concessa citare l'avversario a comparire.

Il giudice, pronunciando sull'opposizione, dovrà accertare che sia stata presentata in modo regolare, e dovrà pure pronunciarsi sulla fondatezza dell'opposizione tenendo conto delle informazioni supplementari fornitegli dall'opponente. Questi potrà per esempio eccepire che, trattandosi di una sentenza pronunciata in contumacia nello Stato d'origine, i diritti del convenuto non sono stati rispettati, o che esiste già nello Stato richiesto una sentenza tra le medesime parti inconciliabile con la sentenza straniera. L'opponente potrà inoltre domandare l'applicazione dell'articolo 38, se ha presentato impugnazione nello Stato di origine contro la sentenza sottoposta a *exequatur*.

Non rientra nelle competenze del giudice davanti a cui è presentata opposizione procedere al riesame nel merito della decisione straniera, ciò che sarebbe contrario all'essenza stessa del Trattato. Ma l'opponente potrà tuttavia sollevare validamente eccezioni fondate su fatti posteriori alla sentenza straniera, per esempio dimostrando che ha saldato il debito dopo l'emanazione della sentenza straniera. Come fa notare il Batiffol, questa eccezione è tipica del giudice di *exequatur* (120) (121).

L'articolo 37 dispone al secondo comma che la decisione resa su opposizione non è soggetta ad appello né ad opposizione. Può costituire oggetto soltanto di ricorso in cassazione.

La disposizione è stata dettata dalle seguenti considerazioni. Le cause di rifiuto di *exequatur* sono anzitutto assai limitate e riguardano l'ordine pubblico dello Stato richiesto. Non vi è utilità alcuna a moltiplicare i dibattiti su tale nozione. La situazione, inoltre, non è identica a quella di un giudizio che si svolga nell'ordinamento interno. Il giudizio di merito si è già svolto nello Stato d'origine, e la Convenzione non ostacola minimamente l'esercizio delle impugnazioni nello Stato d'origine. La Convenzione è certamente applicabile alle sentenze provvisoriamente esecutive, ma in questa eventualità il giudice investito dell'opposizione può, come prevede l'articolo 38, sospendere il procedimento. La molteplicità delle impugnazioni, permettendo alla parte soccombente di impiegarle a fini puramente dilatori, costituirebbe in definitiva un ostacolo alla libera circolazione delle sentenze a cui mira la Convenzione.

Poiché la Repubblica federale di Germania non prevede il ricorso in cassazione, è stato previsto, per ristabilire l'equilibrio tra gli Stati contraenti, che possa essere esercitato contro la sentenza della Corte d'appello (*Oberlandesgericht*) un ricorso fondato su motivi di diritto.

## Articolo 38

L'articolo 38 riguarda il caso in cui la decisione straniera è stata impugnata, nello Stato d'origine, con un mezzo ordinario, nonché il caso in cui il termine fissato per tale impugnazione non è scaduto. Il giudice adito può sospendere il procedimento, oppure accordare l'esecuzione o ancora subordinarla alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare, oppure infine assegnare al convenuto un termine per l'impugnazione.

La disposizione ha origine dalla convenzione belgo-tedesca (art. 10), ed ha « per fine di tutelare il debitore contro i danni che potrebbero derivare dall'esecuzione di sentenze non ancora passate in giudicato e suscettibili di essere modificate » (122).

(120) BATIFFOL, *op. cit.*, p. 863, nota sub 57.

(121) Per la Repubblica federale di Germania, cfr. articolo 767, Codice di procedura civile; ved. BAUMBACH-LAUTERBACH, *Zivilprozessordnung*, § 723, nota 1.

(122) Convenzione belgo-tedesca; ved. relazione dei negozianti.

L'articolo 38 concerne esclusivamente le sentenze che nello Stato d'origine sono esecutive nonostante appello o opposizione.

Solo il giudice investito dell'opposizione può sospendere il procedimento, in quanto tale sospensione può aver luogo soltanto su istanza della parte contro cui si vuole iniziare l'esecuzione. Ora, questa parte non compare al primo stadio del giudizio, e non può esser chiamata a presentare osservazioni.

#### Articolo 39

L'articolo 39 contiene due disposizioni importantissime. Esso sancisce da un lato che in pendenza del termine per proporre opposizione o, se l'opposizione è stata proposta, fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, l'istante può procedere soltanto a misure conservative previste dalla legge dello Stato richiesto ed inoltre che la decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere alle suddette misure. L'articolo 39 consente di conseguenza al creditore di iniziare in alcuni Stati (per esempio, nella Repubblica federale di Germania) la prima fase dell'esecuzione del titolo straniero. Scopo della disposizione è di assicurare, allo stadio dell'*exequatur*, l'equilibrio tra i diritti e gli interessi delle parti, ed evitare che siano, l'una o l'altra, esposte a qualche pregiudizio dal gioco delle norme procedurali.

Da un lato, l'istante che si trova, con la sentenza straniera, in possesso di un titolo esecutivo, deve poter prendere d'urgenza tutte le misure necessarie per evitare che il debitore possa far scomparire i beni soggetti all'esecuzione. Questa possibilità gli è data dal procedimento su istanza unilaterale e dall'articolo 39, il quale sancisce che la decisione che accorda esecuzione implica l'autorizzazione a procedere alle suddette misure. L'autorizzazione è automatica. L'attore non dovrà dimostrare, nello Stato la cui legislazione impone tale condizione, che il caso richiede celerità di decisione o che il ritardo può essere pericoloso, cioè la concessione dei provvedimenti conservativi non è sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice dell'*exequatur*.

D'altro lato, il carattere unilaterale del giudizio di *exequatur* si opponeva a che potessero essere presi contro il convenuto provvedimenti irreversibili. Questi può infatti essere in grado di provare che esiste una causa di rifiuto di esecuzione e, ad esempio, dimostrare che la questione dell'ordine pubblico non è stata sufficientemente esaminata. Per salvaguardare i diritti di questa parte è apparso quindi necessario rinviare l'esecuzione forzata, che abitualmente si traduce nell'esecuzione sui beni mobili ed immobili del convenuto, fino alla scadenza del termine per presentare opposizione (Ved. art. 36), o fino a che il giudice pronunci sull'opposizione, quando questa sia stata presentata. In altri termini, si tratta di una contropartita della procedura su istanza unilaterale: l'efficacia della decisione di *exequatur* pronunciata in virtù dell'articolo 31 è limitata, nel senso che durante la decorrenza del termine per presentare opposizione, o se l'opposizione è esercitata, non sarà possibile procedere in base a questa decisione alla liquidazione dei beni del debitore.

#### Articoli 40 e 41

Gli articoli 40 e 41 riguardano il caso in cui l'istanza di *exequatur* è respinta.

L'articolo 40 prevede che l'istante può proporre ricorso alla Corte d'appello competente dello Stato richiesto.

Il Comitato ha ritenuto che non fosse opportuno fissare un termine nella Convenzione. Se l'istanza dell'attore è respinta, questi può interporre appello entro il termine che ritiene opportuno e che gli può per esempio essere necessario per riunire la documentazione utile.

Il giudizio d'appello si svolge in contraddittorio, in quanto la parte contro cui è invocata l'esecuzione è chiamata a comparire. Il carattere contraddittorio della procedura era necessario per evitare la molteplicità delle impugnazioni. Se il giudizio d'appello fosse rimasto unilaterale, sarebbe stato indispensabile prevedere un'istanza supplementare per permettere al convenuto di far valere le sue difese nel caso in cui il giudice d'appello, annullando la decisione del primo giudice, avesse accordato

l'esecuzione. Il Comitato ha voluto evitare una tale molteplicità di impugnazioni. Inoltre, il rigetto dell'istanza annulla la presunzione di validità della sentenza straniera.

La parte contro cui si vuol far valere l'esecuzione sarà chiamata a comparire conformemente alle modalità previste dai diritti nazionali.

Il giudice d'appello può decidere solo se il convenuto è stato messo effettivamente in grado di presentare i propri mezzi di difesa. Scopo della disposizione è di salvaguardare i diritti della difesa, ponendo rimedio agli inconvenienti che taluni sistemi di notificazione all'estero comportano. Tali inconvenienti sono tanto più gravi, in quanto la parte contro la quale si vuol far valere l'esecuzione, e che non sia stata rintracciata in tempo utile per difendersi, non dispone di altro mezzo per impugnare la sentenza d'appello che il ricorso in cassazione, e per di più soltanto se la legge dello Stato richiesto lo ammetta (art. 41).

A motivo delle garanzie contemplate all'articolo 40, l'articolo 51 precisa che la sentenza d'appello non è soggetta ad opposizione, e che può essere solo oggetto di ricorso in cassazione. La ragione del ricorso particolare (*Rechtsbeschwerde*) previsto nella Repubblica federale di Germania è già stata precedentemente esposta (art. 37).

Le forme dei ricorsi previsti dagli articoli 40 e 41 saranno definite dalle legislazioni nazionali, che potranno eventualmente fissare i termini per presentare tali ricorsi.

#### Articolo 42

L'articolo 42 regola due ipotesi distinte.

L'articolo 42, comma 1, riconosce al giudice dello Stato richiesto il diritto d'accordare l'esecuzione per determinati capi del dispositivo e di rifiutarla per altri (123). Come si esprime la relazione allegata al Trattato Benelux, che contiene una disposizione analoga, « questo diritto di limitazione esiste in tutti i casi in cui di fronte a diversi capi della domanda, fra loro indipendenti, le sentenze pronunciate su taluni di questi capi sono contrarie all'ordine pubblico del paese di delibazione, mentre quelle pronunciate su altri non lo sono ».

L'articolo 42, comma 2, permette all'istante di richiedere una esecuzione parziale, e di conseguenza al giudice adito di accogliere tale domanda. Come riferito nella Relazione al Trattato Benelux, « è possibile che colui che domanda l'*exequatur* desideri egli stesso una esecuzione parziale, per esempio perché la sentenza di cui si chiede l'esecuzione concerne condanne pecuniarie parzialmente estinte dopo la pronuncia » (124).

Come precisato nelle convenzioni belgo-tedesca ed italo-belga, che contengono una clausola analoga, l'attore potrà esercitare tale facoltà a prescindere dal fatto che la condanna riguardi uno o più capi della domanda.

#### Articolo 43

L'articolo 43 riguarda le decisioni che comminano un'ammenda (*astreinte*). Alcuni trattati in materia d'esecuzione contengono una clausola in merito (Ved. Trattato Benelux, art. 14; Convenzione tedesco-olandese, art. 7).

Dal testo adottato risulta che le pronunce con le quali il giudice di uno Stato contraente, per indurre il debitore a pagare sollecitamente, lo condanna a versare una certa somma per ogni giorno di mora, dovranno essere state definitivamente liquidate dagli organi giurisdizionali dello Stato d'origine per poter essere eseguite sul territorio di un altro Stato contraente.

(123) Ved. Trattato Benelux (art. 14, § 4). Le Convenzioni italo-francese (art. 3); italo-olandese (art. 3); belgo-tedesca (art. 11); italo-belga (art. 10) e tedesco-olandese (art. 12).

(124) Ved. del pari Convenzioni belgo-tedesca (art. 11) ed italo-belga (art. 10).

## Articolo 44

L'articolo 44 tratta dell'assistenza giudiziaria gratuita (*gratuito patrocinio*).

Diversi trattati in materia d'esecuzione contengono una disposizione al riguardo (125).

La disposizione adottata dal Comitato completa la Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura, ratificata dai sei Stati, nel senso che la parte ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria nello Stato in cui la decisione è stata resa ne beneficerà senza nuovo esame nello Stato richiesto, ma solo per la concessione della formula esecutiva. L'automaticità introduttiva dal progetto di Convenzione non si estende quindi ai provvedimenti esecutivi né alle impugnazioni.

L'articolo 44 è motivato da varie considerazioni.

È stato tenuto conto anzitutto, rientrando le obbligazioni alimentari nella sfera di applicazione della Convenzione, dello stesso intento umanitario che ha giustificato un'analogha disposizione nella Convenzione dell'Aja del 1958.

Non si deve soprattutto perdere di vista che l'attore indigente il quale sia obbligato ad iniziare nello Stato richiesto, prima del deposito della domanda di *exequatur*, una procedura di riconoscimento della sentenza che l'ha ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria si troverebbe in condizioni di svantaggio di fronte a qualunque altro attore. Non potrebbe beneficiare in particolare della rapidità d'azione e dell'effetto sorpresa che il Titolo III intende attribuire alla parte che domanda l'*exequatur* della decisione straniera.

A motivo d'altronde di tale considerazione, l'estensione automatica dell'assistenza giudiziaria è stata limitata al procedimento relativo al rilascio della formula esecutiva, e non è stato applicato alla procedura di opposizione. Avviato tale procedimento, l'istante o l'opponente possono infatti, conformemente alla Convenzione dell'Aja del 1954, intraprendere nello Stato richiesto le formalità necessarie per essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria al pari dei cittadini di tale Stato.

L'istante dovrà, in base all'articolo 47, 3°, presentare insieme alla domanda i documenti che comprovino che nello Stato d'origine egli beneficia dell'assistenza giudiziaria.

## Articolo 45

L'articolo 45 riguarda la *cautio judicatum solvi*, che è del pari oggetto della Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954. Questa tuttavia, esenta dal versamento della cauzione soltanto i cittadini degli Stati contraenti che siano domiciliati in uno di essi (art. 17). L'articolo 45 dispensa invece dal versamento della cauzione la parte, senza distinzione di nazionalità e di domicilio, che ha domandato in uno Stato contraente l'esecuzione di una decisione resa in un altro Stato contraente. Sono state quindi abolite le due condizioni — nazionalità e domicilio — poste dalla Convenzione del 1954.

Il Comitato ha ritenuto che l'istituzione di una cauzione non fosse giustificata in un giudizio inteso ad ottenere la concessione della formula esecutiva.

Il Comitato ha invece ritenuto che, per quanto riguarda il giudizio che si svolge nello Stato d'origine, non vi sia motivo di deroga alle norme della Convenzione del 1954.

*Sezione 3. — Disposizioni comuni*

Questa sezione concerne i documenti che dovranno essere presentati quando si invoca il riconoscimento o si chiede l'esecuzione.

Mentre l'articolo 46 è comune al riconoscimento ed all'esecuzione, l'articolo 47 si riferisce soltanto alla domanda di esecuzione. Si deve anzitutto osservare che, per quanto riguarda i documenti di cui

---

(125) Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia di obblighi alimentari verso i figli (art. 9); Convenzioni italo-olandese (art. 6), tedesco-olandese (art. 15).

all'articolo 47 non esiste alcuna ragione di richiederli allo stadio del riconoscimento. L'articolo 47, 1°, prevede infatti la presentazione di qualunque documento atto a comprovare che la decisione è esecutiva nello Stato d'origine: ora, il carattere esecutivo della decisione è imposto soltanto come condizione dell'esecuzione (art. 31).

L'articolo 47, 2°, relativo ai documenti comprovanti che l'istante beneficia nello Stato d'origine dell'assistenza giudiziaria, ha del pari ragione di essere soltanto per la procedura di *exequatur*. I documenti hanno infatti lo scopo di permettere alla parte ammessa all'assistenza giudiziaria nello Stato d'origine di beneficiarne automaticamente nella procedura relativa al rilascio della formula esecutiva (art. 44): ora, il riconoscimento ha luogo senza ricorso ad un procedimento (art. 26). Se il riconoscimento fosse richiesto a titolo principale, in caso di contestazione sarebbero applicabili, l'articolo 44 e di conseguenza l'articolo 47, 2°, dato che l'articolo 26 rinvia alle sezioni 2 e 3 del Titolo III.

In virtù del n. 1 dell'articolo 46, deve essere presentata, sia che si tratti di riconoscimento, sia che si tratti di esecuzione, una copia autentica della sentenza, che contenga tutti i requisiti necessari alla sua autenticità.

Questa disposizione è tipica dei trattati in materia d'esecuzione, e non necessita di particolari commenti. L'autenticità di una sentenza sarà accertata conformemente alla regola *locus regis actum*, per cui i requisiti di validità della copia autentica saranno determinati dalla legge del luogo in cui la sentenza è stata pronunciata (126).

Ai sensi del numero 2, qualora la decisione invocata sia stata resa in contumacia, dovrà venir prodotto un documento comprovante che la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata al contumace.

L'autorità davanti alla quale viene invocato il riconoscimento o chiesta l'esecuzione deve esser messa in grado di poter accertare se siano stati rispettati i diritti della difesa, ove la decisione straniera sia stata resa in contumacia.

Per quanto riguarda i documenti di cui l'articolo 47 prescrive la produzione, trattasi:

a) di qualsiasi documento idoneo a comprovare che la decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato di origine. Non è necessariamente richiesta la produzione di un documento separato. Pertanto, per la Francia il carattere « provvisoriamente esecutivo » (*exécutoire par provision*) risulterà dalle menzioni del caso contenute nelle decisioni per le quali sia stato applicato l'articolo 135-a del Codice di procedura civile. Ove si tratti di ordinanze pronunciate dal giudice *de référé*, le stesse saranno del pari provvisoriamente esecutive (art. 809 del Codice di procedura civile); saranno del pari del pari provvisoriamente esecutive le ordinanze pronunciate dietro richiesta (art. 54 del decreto del 30 marzo 1808). Ma l'esecutività delle altre decisioni potrà risultare unicamente da un raffronto tra la data delle stesse, la data della loro notifica ed i termini concessi alle parti per interporre appello o proporre opposizione (127).

Dovrà inoltre essere prodotto qualsiasi documento idoneo a comprovare l'avvenuta notifica della sentenza, dato che certe sentenze possono essere esecutive, e rientrare così nel campo di applicazione della Convenzione a prescindere dalla loro notifica alla controparte. Prima che si possa richiedere l'*exequatur* è necessario almeno che la controparte sia venuta a conoscenza della sentenza pronunciata nei suoi confronti, e abbia avuto inoltre l'opportunità di eseguirla volontariamente;

(126) WESER, *Trattato franco-belga dell'8 luglio 1899*, in « Studio critico », n. 247.

(127) Belgio: Progetto di legge contenente il « Code judiciaire »; ved. articoli 1029 per le ordinanze dietro richiesta, 1039 per le ordinanze « sur référé »; 1398 e 1496 per le sentenze.

Repubblica federale di Germania: « Vollstreckungsklausel » articolo 725 del Codice di procedura civile ai sensi del quale la formula esecutiva: « Questa spedizione è concessa a . . . (indicazione della parte) ai fini della esecuzione forzata » va aggiunta alla fine della spedizione della sentenza in forma esecutiva e deve essere firmata e munita del timbro dell'ufficio giudiziario del cancelliere.

Lussemburgo: ved. articoli 135, 136 e 137 del Codice di procedura civile, 164 per i giudizi in contumacia, 439 per i tribunali di commercio, articolo 5 della legge 23 marzo 1893 sui giudizi « de référé ».

Paesi Bassi: ved. articoli 339, 350, 430 e 433 del Codice di procedura civile, nonché gli articoli 82 e 85 del medesimo Codice.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) ove occorra, un documento idoneo a comprovare che, conformemente alla legge dello Stato di origine, il richiedente beneficia nel medesimo Stato dell'assistenza giudiziaria gratuita.

## Articolo 48

Allo scopo di evitare un eccessivo formalismo, questo articolo autorizza il giudice ad assegnare al richiedente un termine entro il quale quest'ultimo possa produrre sia i documenti relativi alla notifica della citazione richiesti in virtù dell'articolo 46, 2<sup>o</sup>, sia i documenti comprovanti che il richiedente ha beneficiato del gratuito patrocinio nello Stato d'origine (art. 47, 2<sup>o</sup>). Il giudice può inoltre esentare il richiedente dalla produzione di tali documenti (si è tenuto conto della possibilità che essi siano andati distrutti) quando ritenga di essere sufficientemente informato mediante altri mezzi di prova.

Il secondo comma riguarda la traduzione dei documenti che devono essere prodotti. Sempre allo scopo di semplificare le cose, è previsto che tale traduzione potrà essere autenticata da una persona a tal uopo autorizzata in uno qualsiasi degli Stati contraenti.

## Articolo 49

Tale articolo esenta i documenti che devono essere prodotti dalla legalizzazione o da altre formalità analoghe e cioè in particolare dalla nota marginale (*apostille*) prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, che ha soppresso l'obbligatorietà della legalizzazione degli atti pubblici stranieri. Lo stesso vale per la procura con la quale il richiedente conferisce, per esempio ad un avvocato o ad un procuratore legale, il mandato di rappresentarlo nella procedura intesa ad ottenere la concessione della formula esecutiva.

## CAPO VI. — ATTI AUTENTICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

## Articolo 50

Nel disciplinare l'esecuzione degli atti autentici, il Comitato non ha fatto innovazioni. Disposizioni analoghe figurano infatti nelle convenzioni stipulate finora dai sei Stati (128) ad eccezione della Convenzione italo-tedesca.

Poiché l'articolo 1 disciplina tutta la convenzione, l'articolo 50 si applica soltanto agli atti autentici relativi alle materie che rientrano nella sfera di applicazione della Convenzione.

Affinché gli atti autentici formati in uno Stato possano essere muniti della formula esecutiva in un altro Stato contraente, sono necessari tre requisiti:

- a) l'atto deve avere efficacia esecutiva nello Stato in cui è stato formato;
- b) deve soddisfare ai requisiti necessari alla sua autenticità in questo Stato;
- c) la sua esecuzione non deve essere contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

È previsto che le disposizioni della Sezione 3 del Titolo III sono all'occorrenza applicabili. Ne deriva in particolare che non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga.

## Articolo 51

L'articolo 51 relativo alle transazioni giudiziarie è stato ritenuto necessario segnatamente in ordine ai sistemi giuridici tedesco ed olandese (129); in realtà, nel diritto tedesco ed in quello olandese, le transazioni giudiziarie sono esecutive di pieno diritto (art. 794 comma 1, del Codice di procedura civile tedesco e art. 19 del Codice olandese di procedura civile).

(128) Convenzioni franco-belga (art. 16); belgo-olandese (art. 16); Benelux (art. 18); belgo-tedesca (art. 14); italo-belga (art. 13); tedesco-olandese (art. 16); italo-olandese (art. 8); italo francese (art. 6).

(129) Ved. Convenzioni belgo-tedesca (art. 14, 1); tedesco-olandese (art. 16); italo-tedesca (art. 9); Convenzione dell'Aja sugli accordi per la proroga del foro (art. 10).

La Convenzione, a somiglianza della Convenzione belgo-tedesca, applica alle transazioni giudiziarie, dato l'aspetto contrattuale che queste ultime rivestono, lo stesso regime degli atti autentici. L'esecuzione può dunque essere rifiutata soltanto se è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

## CAPO VII. — DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 52

Per quanto riguarda la determinazione del domicilio (art. 52) si rinvia al capo IV A 3, dove tale materia è commentata.

### Articolo 53

L'articolo 53 dispone che ai fini dell'applicazione della presente Convenzione la sede delle società e delle persone giuridiche è equiparata al domicilio.

Come per il domicilio, la Convenzione non definisce cosa bisogna intendere per sede di una persona giuridica o di una società.

La qualificazione della sede avverrà in base alle norme del diritto internazionale privato del giudice. Il Comitato non ha ritenuto di poter definire in altro modo il concetto di sede, per esempio mediante un riferimento all'articolo 52, data la disparità delle teorie che prevalgono in tale materia negli Stati membri della Comunità. Il Comitato è stato indotto a decidere in tale senso anche dal desiderio di non interferire con i lavori in materia di società attualmente in corso nella Comunità.

Non è sfuggito al Comitato che l'applicazione dell'articolo 16, 2º, della Convenzione potrebbe dar luogo a difficoltà. Ciò avverrebbe, per esempio, se il giudice di uno Stato pronunciasse lo scioglimento di una società che abbia la propria sede sociale in tale Stato, e se il riconoscimento di tale decisione fosse richiesto in un altro Stato che applichi il regime della sede statutaria, e nel quale la società abbia la propria sede. Secondo il Comitato, il giudice dello Stato richiesto avrebbe il diritto di rifiutare il riconoscimento sulla base dell'articolo 28, comma 1, allegando l'esistenza di una competenza esclusiva dei tribunali del proprio Paese.

L'articolo 53 non concerne la questione pregiudiziale del riconoscimento delle persone giuridiche e delle società che dovrà essere risolta sia dal diritto comune, sia dalla Convenzione dell'Aja del 1º giugno 1956 sul riconoscimento della personalità giuridica delle società, associazioni e fondazioni (130), in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione attualmente in elaborazione in seno alla C.E.E. e che è parimenti fondata sull'articolo 220 del Trattato di Roma.

L'articolo 53 contempla le società e le persone giuridiche. Parlare soltanto delle persone giuridiche non sarebbe stato sufficiente, in quanto questa espressione non avrebbe compreso talune società, quali le società in nome collettivo del diritto tedesco, che non sono persone giuridiche. Parlare soltanto delle società non sarebbe stato neppure sufficiente, in quanto taluni gruppi, quali associazioni e fondazioni, sarebbero stati esclusi dalla presente Convenzione.

## CAPO VIII. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Articolo 54

I trattati d'esecuzione non hanno in genere alcun effetto retroattivo (131), per « non modificare uno stato di cose acquisito per effetto di rapporti giuridici diversi da quelli creati tra i due Stati dalla messa in essere della Convenzione » (132).

(130) Ratificata il 20 aprile 1966 dal Belgio, dalla Francia e dai Paesi Bassi.

(131) Convenzione franco-belga (art. 19); belgo-olandese (art. 27); belgo-tedesca (art. 17); italo-tedesca (art. 18); tedesco-olandese (art. 20); italo-belga (art. 17); italo-olandese (art. 16).

(132) Vedere Relazione dei negoziatori del Trattato belgo-tedesco.

A nostra conoscenza, soltanto il Trattato Benelux si applica alle decisioni giudiziarie pronunciate prima della sua entrata in vigore.

Una soluzione radicale quanto quella del Trattato Benelux non è apparsa accettabile, anzitutto perché le condizioni a cui deve soddisfare la decisione per essere riconosciuta ed eseguita sono ben più rigorose nel Trattato Benelux (art. 13) che non nella Convenzione CEE, e poi perché le agevolazioni previste per il riconoscimento e l'esecuzione nella Convenzione CEE sono la contropartita di misure di tutela di cui il convenuto beneficia in parte nel titolo II. Queste misure hanno in particolare permesso di rinunciare, nella fase del riconoscimento o dell'esecuzione, all'accertamento della competenza del giudice d'origine (art. 28). Ora, le misure di tutela potranno esser fatte valere dal convenuto nello Stato d'origine solo quando la Convenzione sarà entrata in vigore. Soltanto a partire da tale momento potrà infatti sollevare un'eccezione d'incompetenza fondata sulla Convenzione.

L'articolo 54, pur escludendo la soluzione del Trattato Benelux, quanto ai risultati si avvicina in misura piuttosto sensibile a tale Trattato.

Il sistema adottato è il seguente:

1) La Convenzione si applica quando l'azione giudiziaria è stata proposta — e di conseguenza la decisione è stata pronunciata — posteriormente all'entrata in vigore della Convenzione.

2) La Convenzione non è applicabile quando l'azione giudiziaria è stata proposta e la decisione pronunciata prima dell'entrata in vigore della Convenzione.

3) Si applica, con talune riserve, alle decisioni pronunciate posteriormente all'entrata in vigore della Convenzione in seguito ad azioni giudiziarie proposte prima dell'entrata in vigore della Convenzione.

In questo caso, il giudice dello Stato richiesto potrà accettare la competenza del giudice d'origine, in quanto il convenuto non ha potuto contestare, in base alla Convenzione, tale competenza nello Stato d'origine.

L'esecuzione sarà concessa se la competenza del giudice d'origine:

— o coincide con una norma di competenza della Convenzione, ad esempio se il convenuto aveva domicilio nello Stato d'origine;

— o risulta da una convenzione unilaterale o bilaterale vigente tra lo Stato d'origine e quello richiesto. Così, in materia contrattuale, quando la controversia è stata deferita ad esempio ad un giudice tedesco, la sentenza pronunciata sarà suscettibile di essere riconosciuta ed attuata in Belgio se l'obbligazione è stata o dovrà essere eseguita nella Repubblica federale, e il giudice tedesco sia competente ai sensi dell'articolo 3, 1, n. 5 della Convenzione belgo-tedesca;

Se la competenza del giudice dello Stato d'origine trova fondamento su una di queste basi, la sentenza dovrà essere riconosciuta ed attuata salvo che, naturalmente, non esista una delle cause di rifiuto di cui agli articoli 27 e 28. Il riconoscimento avverrà senza che sia necessario ricorrere ad alcun particolare procedimento (art. 26); quanto all'esecuzione, verrà concessa conformemente alle norme del Titolo III, sezione 2, cioè su istanza di parte.

Dal testo adottato, secondo cui la Convenzione si applica solo alle azioni proposte successivamente alla sua entrata in vigore, si evince che essa non inciderà minimamente sulle procedure in corso al momento della sua entrata in vigore. Ad esempio, qualora prima dell'entrata in vigore della Convenzione sia stata proposta in Francia un'azione giudiziaria, conformemente all'articolo 14 del Codice civile, nei confronti di una persona domiciliata in un altro Stato contraente, quest'ultima non potrà basarsi sulla Convenzione per far dichiarare l'incompetenza del giudice francese.

#### CAPO IX. — RAPPORTI CON ALTRE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Il Titolo VII riguarda i rapporti tra la Convenzione e gli altri accordi internazionali che disciplinano la competenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze. Esso ha per oggetto:

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1) i rapporti tra la Convenzione e gli accordi bilaterali già in vigore tra alcuni Stati membri della Comunità (artt. 55 e 56) (133);
- 2) i rapporti tra la Convenzione e gli accordi internazionali che disciplinano o disciplineranno, in materie particolari, la competenza giudiziaria, il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze (articolo 57);
- 3) i rapporti tra la Convenzione e il Trattato franco-svizzero del 15 giugno 1869; tra i vari Trattati d'esecuzione stipulati tra uno Stato membro della CEE e uno Stato terzo, il Trattato franco-svizzero è il solo che contenga norme di competenza diretta (art. 58);
- 4) le relazioni tra la Convenzione ed altri accordi — bilaterali o multilaterali — che potrebbero in avvenire disciplinare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze (art. 59).

Non si è ritenuto necessario disciplinare i rapporti tra la Convenzione ed i trattati bilaterali già stipulati tra Stati membri della CEE e Paesi terzi, dato che questi trattati contengono tutti, fatta eccezione per quello franco-svizzero, norme di competenza indiretta. Di conseguenza, non v'è alcun conflitto tra tali trattati e le norme di competenza previste nel Titolo II della Convenzione. Non sembra che debba sorgere alcun problema nella fase del riconoscimento e dell'esecuzione, dato che le sentenze pronunciate in tali Paesi terzi devono essere riconosciute conformemente alle disposizioni di tali trattati bilaterali.

## Articoli 55 e 56

L'articolo 55 elenca le Convenzioni che saranno abrogate dall'entrata in vigore della Convenzione CEE. L'abrogazione avverrà con riserva:

- 1) delle disposizioni dell'articolo 54, comma 2, come già esposto in sede di commento di tale articolo;
- 2) delle disposizioni dell'articolo 56, comma 1: in altre parole tali convenzioni continueranno a produrre i loro effetti per le materie che non rientrano nella sfera d'applicazione della Convenzione CEE (stato, capacità, ecc.);
- 3) delle disposizioni dell'articolo 56, comma 2, per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della Convenzione CEE. Pertanto una sentenza pronunciata in Francia prima dell'entrata in vigore della Convenzione, alla quale non si applica di conseguenza quest'ultima in forza dell'articolo 54, potrà essere riconosciuta ed avere attuazione in Italia, dopo l'entrata in vigore della Convenzione CEE, in base alla Convenzione italo-francese del 3 giugno 1930. In mancanza di tali disposizioni, le sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della Convenzione avrebbero potuto essere riconosciute ed eseguite soltanto in virtù del diritto comune, con possibilità quindi di riesame del merito in diversi Stati contraenti, ciò che avrebbe costituito un regresso incontestabile.

## Articolo 57

Gli Stati membri della CEE od alcuni tra di loro sono già parti di numerosi accordi internazionali che, in materie particolari, disciplinano la competenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze. Tra questi accordi figurano in particolare:

- 1) La Convenzione emendata per la navigazione sul Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868 (134);

---

(133) Il Trattato Benelux è stato menzionato, sebbene non sia ancora entrato in vigore a causa della mancata ratifica da parte del Lussemburgo, allo scopo di impedire interferenze tra la Convenzione e tale Trattato se e quando quest'ultimo entrerà in vigore.

*N.B.* — Tali convenzioni sono state ratificate dai seguenti Stati membri della Comunità economica europea (elenco aggiornato al 15 settembre 1966).

- (134) Repubblica federale di Germania, Belgio, Francia e Paesi Bassi.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) La Convenzione intesa all'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, nonché il suo Protocollo addizionale, firmati a Varsavia il 12 ottobre 1929 (135);
- 3) La Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune norme relative alla competenza civile in materia di abbordo, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952 (136);
- 4) La Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo del naviglio adibito alla navigazione marittima, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952 (137);
- 5) La Convenzione relativa ai danni causati in superficie e da aeronavi straniere ai terzi, firmata a Roma il 7 ottobre 1952 (138);
- 6) La Convenzione internazionale relativa al trasporto delle merci per ferrovia (CIM), nonché i relativi allegati stipulati a Berna il 25 ottobre 1952 (139);
- 7) La Convenzione internazionale relativa al trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (CIV), nonché i relativi allegati, fatti a Berna il 25 ottobre 1952 (140);
- 8) L'accordo sui debiti esteri tedeschi, firmato a Londra il 27 febbraio 1953 (141);
- 9) La Convenzione relativa alla procedura civile, stipulata all'Aja il 1° marzo 1954 (142);
- 10) La Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) ed il relativo Protocollo, fatti a Ginevra il 19 maggio 1956 (143);
- 11) La Convenzione relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di obblighi alimentari nei confronti dei figli, stipulata all'Aja il 15 aprile 1958 (144);
- 12) La Convenzione relativa alla competenza del *forum contractus* in caso di vendita a carattere internazionale di oggetti mobili materiali, stipulata all'Aja il 15 aprile 1958 (145);
- 13) La Convenzione sulla responsabilità civile nel settore dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 29 luglio 1960 (13-a) ed il Protocollo addizionale firmato a Parigi il 28 gennaio 1964 (13-b), nonché la Convenzione complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 ed il relativo allegato firmati a Bruxelles il 31 gennaio 1963 (13-c) ed il Protocollo addizionale alla Convenzione complementare firmato a Parigi il 28 gennaio 1964 (146);
- 14) La Convenzione relativa alla responsabilità degli armatori di navi a propulsione nucleare, nonché il Protocollo addizionale, fatti a Bruxelles il 25 maggio 1962 (147);
- 15) La Convenzione del 27 ottobre 1956 stipulata tra il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese relativamente alla canalizzazione della Mosella (148).

Tali accordi presentano profonde differenze strutturali. Alcuni di essi disciplinano soltanto la competenza giudiziaria, come la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 relativa all'unificazione di alcune norme in materia di trasporto aereo internazionale, oppure sono fondati sulla competenza indiretta, come la Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia di obblighi alimentari nei confronti dei figli, o ancora contengono norme di competenza dirette, o anche esclusive, come la Convenzione internazionale relativa al trasporto di merci per ferrovia (CIM) del 25 ottobre 1952, il cui articolo 43, § 5, dispone che un diritto derivante dal

---

(135) Repubblica federale di Germania, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

(136) Belgio e Francia.

(137) Belgio e Francia.

(138) Belgio e Lussemburgo.

(139) Repubblica federale di Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi.

(140) Repubblica federale di Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi.

(141) Repubblica federale di Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi.

(142) I sei Stati membri della CEE

(143) I sei Stati membri della CEE

(144) Repubblica federale di Germania, Belgio, Francia, Italia e Paesi Bassi.

(145) Italia.

(146) (a e b) Francia e Belgio, (c e d) Francia.

(147) Nessuno stato.

(148) Ratificata dai tre Stati interessati.

contratto di trasporto può essere fatto valere soltanto dinanzi ai tribunali dello Stato a cui appartiene la ferrovia che ha effettuato il trasporto in questione.

La soluzione adottata dal Comitato sancisce la prevalenza degli accordi stipulati in materie speciali sulla Convenzione. Ne deriva che se tali accordi prevedono norme di competenza dirette od esclusive, soltanto queste ultime dovranno essere osservate dal giudice dello Stato d'origine; che se essi contengono norme in materia di condizioni poste al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni pronunciate nelle materie a cui si applicano, soltanto tali condizioni devono essere soddisfatte; infine, che la procedura di esecuzione istituita dalla Convenzione CEE non è applicabile a tali decisioni.

Nell'accogliere tale soluzione classica, il Comitato ha ritenuto che gli Stati membri della Comunità, stipulando tali accordi in materia speciale, abbiano nella maggior parte dei casi assunto, nei confronti di Stati terzi, degli obblighi che non possono adesso modificare senza il consenso degli Stati in questione.

Non va inoltre dimenticato che:

1) le norme di competenza previste da tali accordi sono fondate su considerazioni peculiari alla materia a cui si riferiscono, per esempio, la bandiera o la registrazione della nave nelle Convenzioni marittime, e che in tali accordi non avviene spesso che il criterio del domicilio venga applicato al fine di determinare la competenza;

2) la Convenzione CEE dispone che le decisioni siano riconosciute in linea di principio, mentre gli accordi in materia speciale subordinano di solito il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze all'adempimento di un certo numero di condizioni. Inoltre queste ultime possono differire dai motivi di rifiuto di cui agli articoli 27 e 28: per esempio, tra queste condizioni è di solito annoverata la competenza del tribunale d'origine, mentre la Convenzione ha rinunciato a tale requisito;

3) la procedura d'esecuzione semplificata prevista dalla Convenzione risulta dal Titolo II, le cui disposizioni non dovranno essere necessariamente osservate quando il giudice dello Stato d'origine dovrà applicare un'altra Convenzione. Di conseguenza, qualora gli accordi in materia speciale rinviino, per la procedura d'*exequatur*, al diritto comune dello Stato richiesto, quest'ultimo sarà applicabile. Tuttavia nulla vieterebbe ai legislatori nazionali di sostituire, per l'esecuzione delle decisioni che rientrano nel campo di applicazione di accordi stipulati in materie sociali, la procedura della Convenzione a quella prevista dal diritto comune.

#### Articolo 58

Tale articolo presenta un interesse tutto particolare per la risoluzione di determinati problemi di competenza posti dalla Convenzione franco-svizzera del 15 giugno 1869.

In virtù dell'articolo 1 di tale Convenzione, un cittadino svizzero domiciliato in Francia può citare dinanzi ai tribunali francesi un cittadino francese domiciliato in un Paese terzo.

Se non vi fosse l'articolo 58, tale facoltà che la Convenzione conferisce ai cittadini svizzeri domiciliati in Francia potrebbe essere in contrasto con la Convenzione CEE, secondo la quale un convenuto domiciliato in uno Stato contraente può essere citato dinanzi ai tribunali di un altro Stato contraente in alcune ipotesi ben definite, e non può comunque fare oggetto di tale citazione sulla base delle norme di competenza esorbitanti, come per esempio l'articolo 14 del Codice civile francese.

In applicazione dell'articolo 58, il cittadino svizzero domiciliato in Francia potrà esercitare la facoltà conferitagli dal Trattato franco-svizzero, e cioè citare in Francia un francese domiciliato in altro Stato contraente, senza che ciò dia luogo ad un conflitto con la Convenzione CEE, dato che la competenza del tribunale francese sarà ammessa ai sensi dell'articolo 58. Mediante tale articolo i diritti acquisiti dai cittadini svizzeri domiciliati in Francia sono rispettati, e la Francia è in grado di adempiere agli obblighi assunti nei confronti della Svizzera. È chiaro che si tratta soltanto di una facoltà riconosciuta a tali cittadini svizzeri, e sulla osta a che questi ultimi invocino altre disposizioni della Convenzione CEE.

## Articolo 59

Ricordiamo che, in virtù dell'articolo 3 della Convenzione, le norme di competenza dette « esorbitanti » non possono più essere invocate quando il convenuto è domiciliato all'interno della Comunità: tuttavia ai sensi dell'articolo 4 esse continuano a essere applicabili quando il convenuto è domiciliato al di fuori della Comunità, e, in tale ipotesi, le decisioni pronunciate da un tribunale la cui competenza è fondata su tali norme sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti.

Osserviamo anzitutto che l'articolo 59 non riduce la portata dell'articolo 4 della Convenzione: infatti quest'ultimo non vieta ad uno Stato di rinunciare, in un accordo stipulato con un Paese terzo, alle proprie norme di competenza esorbitanti, sia totalmente, sia in casi determinati, per esempio se il convenuto è cittadino di tale Paese terzo oppure se è domiciliato sul territorio di quest'ultimo. Ogni Stato aderente alla convenzione C.E.E. mantiene intatta la propria libertà di stipulare accordi in tal senso con Paesi terzi, così come conserva il diritto di modificare le proprie norme legislative che sanciscono competenze esorbitanti, dato che l'articolo 4 non impone alcuna norma comune e si limita a rinviare alle rispettive legislazioni nazionali.

Il solo obiettivo dell'articolo 59 è quello di attenuare nella Comunità gli effetti delle sentenze pronunciate sulla base di norme di competenza esorbitanti. In virtù del combinato disposto dell'articolo 59 e dell'articolo 28, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione potranno essere rifiutati in qualsiasi altro Stato contraente quando:

1) la competenza dello Stato d'origine è fondata soltanto su una delle norme di competenza esorbitanti di cui all'articolo 3, secondo comma. Non sussisterà quindi alcun motivo di rifiuto quando il tribunale d'origine, benché abbia dichiarato la propria competenza sulla base di una di tali norme, sia competente anche secondo altre norme del proprio diritto. Per esempio, una sentenza pronunciata in Francia sulla base dell'articolo 14 del Codice civile potrà essere riconosciuta ed eseguita se la controversia riguarda un contratto che doveva essere eseguito in Francia;

2) tra lo Stato richiesto ed uno Stato terzo esiste una Convenzione ai sensi della quale le sentenze pronunciate in qualsiasi altro Stato sulla base di una norma di competenza esorbitante non saranno né riconosciute, né eseguite qualora il convenuto all'epoca della sentenza fosse domiciliato o avesse la propria residenza abituale nello Stato terzo. Per esempio, il Belgio non sarà obbligato a riconoscere ed a eseguire una sentenza pronunciata in Francia contro una persona che abbia il proprio domicilio o la propria residenza abituale in Norvegia quando la competenza dei tribunali francesi si è fondata, nei confronti di tale persona, soltanto sull'articolo 14 del Codice civile, e tra il Belgio e la Norvegia non esiste una Convenzione in virtù della quale questi due paesi si siano impegnati a non riconoscere e a non eseguire tali sentenze. Abbiamo menzionato non soltanto il domicilio del convenuto, ma anche la sua residenza abituale dato che in numerosi Paesi terzi quest'ultima corrisponde di fatto al concetto di domicilio così come esso è definito negli Stati membri della Comunità (si veda anche l'art. 10, n. 1, della Convenzione dell'Aja relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale).

In tale modo nel settore del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze l'articolo 59 consente di disciplinare i rapporti tra gli Stati membri della CEE e gli altri Paesi, e in particolare quelli che aderiscono in numero sempre maggiore alla Conferenza dell'Aja. Il raggiungimento di tale obiettivo giustifica una lieve deroga al principio della libera circolazione delle sentenze.

## CAPO X. — DISPOSIZIONI FINALI

## Articoli 60-62 e 64-68

Tali articoli non richiedono alcun particolare commento.

## Articolo 63

L'articolo 63 concerne l'ipotesi in cui uno Stato terzo divenga membro della Comunità economica europea.

A giudizio del Comitato, ai fini dell'assunzione degli obblighi contemplati dall'articolo 220 del Trattato che istituisce la Comunità, è auspicabile che detto Stato aderisca alla Convenzione. Tuttavia, tenuto conto della sua legislazione interna, può darsi il caso che lo Stato in questione non possa accettare la Convenzione nella sua redazione attuale e che si rendano pertanto necessari dei negoziati. Su tale eventualità, l'accordo da concludersi tra i Sei e lo Stato in questione non dovrebbe discostarsi dall'economia della Convenzione. Per tale ragione, l'articolo 63 precisa che la stessa verrà presa come base per i negoziati, che dovranno avere ad oggetto solo gli adattamenti indispensabili intesi a permettere allo Stato terzo di adottare la Convenzione.

I negoziati da avviare con tale Stato non dovranno necessariamente precedere l'ammissione del medesimo nella Comunità.

Dato che gli adattamenti formeranno oggetto di un accordo speciale fra i Sei e lo Stato terzo, dal secondo comma dell'articolo 63 si evince altresì che in occasione dei suddetti negoziati, la Convenzione non potrà esser rimessa in causa tra i Sei.

## CAPO XI. — PROTOCOLLO

## Articolo I

L'articolo I del Protocollo tiene conto della situazione particolare in cui si trova il Granducato del Lussemburgo. Tale articolo dispone che qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro Stato contraente in applicazione dell'articolo 5, 1<sup>o</sup>, che prevede in materia contrattuale la competenza del giudice del luogo in cui l'obbligazione ha avuto o deve avere adempimento, potrà eccepire l'incompetenza di questo giudice. Una analoga riserva figura nel Trattato Benelux (Protocollo, articolo I) ed è giustificata dal particolare carattere delle relazioni economiche tra il Belgio ed il Lussemburgo che ha come conseguenza che la maggior parte delle obbligazioni contrattuali tra persone residenti nei due paesi hanno o devono avere adempimento in Belgio. Dall'articolo 5, 1<sup>o</sup>, si deduce che l'attore domiciliato in Belgio potrebbe nella maggior parte dei casi adire i tribunali belgi.

Le relazioni economiche lussemburghesi sono ugualmente caratterizzate dal fatto che numerosi contratti conclusi da persone residenti nel Lussemburgo sono contratti internazionali. Tenuto conto di questa situazione, è apparso indispensabile sottomettere a condizioni più rigorose di quelle dell'articolo 17 le clausole attributive di competenza suscettibili d'essere opponibili a persone domiciliate nel Lussemburgo. La redazione s'ispira a quella del Trattato Benelux (art. 5, 3<sup>o</sup>).

## Articolo II

Anche l'articolo II del Protocollo trova la sua fonte nel Trattato Benelux. Detto Trattato è del pari applicabile alle sentenze pronunciate in materia civile dai giudici penali, e pone così fine ad una controversia a cui ha dato luogo, tra il Belgio e l'Olanda, il Trattato belgo-olandese del 1925. Come dice la Relazione allegata al Trattato (149), la reticenza delle autorità olandesi nei confronti delle sentenze emesse dai giudici penali stranieri in merito all'azione civile è motivata dal fatto che il cittadino olandese imputato di un reato commesso all'estero può essere costretto a presentarsi personalmente davanti al giudice penale straniero per difendersi anche contro l'azione civile, mentre i Paesi Bassi non ammettono l'estradizione dei propri cittadini. Tale obiezione è meno pertinente di quanto non appaia.

(149) TRATTATO BENELUX, V, commento all'articolo 13 e all'articolo II del Protocollo.

Per tale ragione, al pari del Trattato Benelux, la Convenzione contiene una disposizione figurante al Protocollo con la quale si autorizza una persona domiciliata in un altro Stato contraente a farsi difendere davanti agli organi giurisdizionali penali di quest'ultimo Stato.

In virtù dell'articolo II del Protocollo detta persona fruirà di questo diritto anche se non compare personalmente ed anche se l'ordinamento processuale dello Stato interessato non gli riconosce il diritto stesso. Tuttavia, se il giudice adito ordina espressamente la comparizione personale, la decisione che sia stata resa senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere in quanto non s'è presentata potrà non essere riconosciuta od eseguita negli altri Stati contraenti.

Questo diritto è tuttavia riconosciuto in virtù dell'articolo II del Protocollo soltanto alle persone perseguite per una infrazione involontaria: ciò si estende quindi agli incidenti stradali.

### Articolo III

L'articolo III è del pari ispirato al Trattato Benelux (articolo III del Protocollo).

L'articolo sopprime la riscossione dei tributi proporzionali nello Stato richiesto, ed è inteso ad apportare rimedio allo squilibrio derivante dal fatto che la deliberazione dà luogo in alcuni paesi alla percezione di un tributo fisso ed in altri di un tributo proporzionale.

Tale articolo non si applica agli onorari spettanti agli avvocati.

Secondo il Comitato, se era auspicabile sopprimere all'atto della deliberazione i tributi proporzionali, non vi era ragione di rinunciare ai tributi fissi percepiti, anche nell'ordinamento interno, ogni volta che vengono svolti determinati atti procedurali, che appaiono sotto certi aspetti come tasse remunerative dei servizi resi a chi faccia ricorso alla giustizia.

### Articolo IV

Vedere commento all'articolo 20, 2, pagine 81 e seguenti.

### Articolo V

Vedere commento all'articolo 6, 2, pagine 54 e seguenti.

### Articolo VI

Tale norma riguarda l'eventualità in cui nuove disposizioni legislative modificano sia le norme menzionate nella Convenzione — ciò potrebbe per esempio verificarsi per le disposizioni citate nel secondo comma dell'articolo 3 — sia le giurisdizioni designate nella sezione 2 del titolo III. Tali modifiche dovranno essere comunicate al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità, che le notificherà, in applicazione dell'articolo 64-e), agli altri Stati contraenti.

Allegato

COMITATO DEGLI ESPERTI CHE HANNO ELABORATO IL TESTO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E ALL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

## PRESIDENTE

Prof. A. BÜLOW

*Staatssekretär a.D. im Bundesministerium der Justiz der Bundesrepublik Deutschland*

*Belgio*

Sig. P. JENARD, Presidente del gruppo di lavoro

*Directeur au Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur*

Sig. H. MEULEMAN

*Directeur Général au Ministère de la Justice*

Sig. M. ROUSEREZ

*Magistrat délégué au Ministère de la Justice*

Sig. Ch. van REEPINGHEN (deceduto)

*Commissaire Royal à la Réforme Judiciaire*

Sig. E. KRINGS

*Commissaire Royal à la Réforme Judiciaire*

Prof. R. van der ELST

*Avocat, Professeur à l'Université libre de Bruxelles*

*Germania*

Sig. H. ARNOLD

*Ministerialrat im Bundesministerium der Justiz*

*Francia*

Sig. J. BAUDOIN

*Sous-Directeur des Affaires civiles et du Sceau — Ministère de la Justice  
Premier Vice-Président du Tribunal de Grande instance de la Seine*

Sig. P. BELLET

*Chef du Bureau « Droit européen et international » — Ministère de la Justice*

Sig. Y. COTTE

*Italia*

Prof. L. MARMO (deceduto)

*Consigliere di Corte di cassazione Ministero di grazia e giustizia*

Sig. CALDARERA

*Consigliere della Corte di cassazione addetto al Servizio del Contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri*

Sig. G. di BLASI

*Magistrato, Ministero degli Affari Esteri*

Prof. R. MICCIO

*Consigliere di Corte d'appello, Ministero di grazia e giustizia*

*Lussemburgo*

Sig. A. HUSS  
Sig. F. GOERENS

*Procureur Général d'Etat*  
*Avocat Général*

*Paesi Bassi*

Sig. Th. van SASSE VAN YSSELT  
Sig. C. W. DUBBINK

*Directeur, Afdelingschef bij het Ministerie van Justitie*  
*Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden*

## OSSERVATORI

*Commissione Benelux per l'unificazione del diritto*  
Signora M. WESER

*Membro della Commissione*

*Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato*  
Sig. M. H. van HOOGSTRATEN  
Sig. G. DROZ

*Segretario generale della Conferenza*  
*Primo segretario presso l'Ufficio permanente della Conferenza*

*Commissione della Comunità economica europea - Direzione generale della concorrenza*

Sig. W. HAUSCHILD  
Sig.na M. VAN ES

*Capo divisione*  
*Membro di divisione*